Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Circolare 2008/2
Direttive contabili – banche

Direttive sulle prescrizioni concernenti l'allestimento dei conti (art. 23 – 27 OBCR)

Riferimento:	Circ. FINMA 08/2 Direttive contabili – banche
Data:	20 novembre 2008
Entrata in vigore:	1° gennaio 2009
Ultima modifica:	26 giugno 2013 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	precedente DAC-CFB del 14 dicembre 1994
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
	OBCR art. 23–27
	OBVM art. 29

Destinatari																						
LBCR			LSA			LBVM		LICol								LRD			Altri	
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Borse e operatori	Commercianti di val. mobiliari	Direzioni di fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X	X						X														

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 9100, fax +41 (0)31 327 9101
www.finma.ch

Indice

I.	**Premessa**	nm.	1–1k
II.	**Principi fondamentali**	nm.	2–16
A./B.	Rilevamento regolare delle operazioni / Completezza del conto annuale	nm.	2–2a
C.	Chiarezza dei dati	nm.	3–4
D.	Significatività dei dati	nm.	5–6
E.	Prudenza	nm.	7–8
F.	Continuazione dell'attività aziendale	nm.	9
G.	Continuità nella presentazione e nella valutazione	nm.	10
H.	Delimitazione temporale	nm.	11
I.	Divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi	nm.	12–15
J.	Approccio economico	nm.	16
III.	**Prescrizioni in materia di valutazione**	nm.	17–29p
IV.	**Costituzione e scioglimento di riserve latenti e di riserve per rischi bancari generali, trattamento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti divenuti liberi (art. 24 cpv. 4 OBCR)**	nm.	30–42
A.	Costituzione di riserve latenti e riserve per rischi bancari generali	nm.	30–32
B.	Scioglimento di riserve latenti e riserve per rischi bancari generali	nm.	33–37
C.	Trattamento di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi	nm.	38–42
V.	**Struttura del bilancio nella chiusura individuale statutaria**	nm.	43–102
A.	Pos. 1 Attivi	nm.	45–67
B.	Pos. 2 Passivi	nm.	68–92

Indice

C.	Pos. 3 Operazioni fuori bilancio	nm.	93–102
VI.	**Struttura del conto economico nella chiusura individuale statutaria (art. 25a OBCR)**	nm.	103–138
A.	Pos. 1 Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie	nm.	105–126b
B.	Pos. 2 Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio	nm.	127–137a
C.	Pos. 3 Impiego dell'utile / Risanamento delle perdite	nm.	138
VII.	**Struttura del conto del flusso di fondi nella chiusura individuale statutaria (art. 25b OBCR)**	nm.	139–140
VIII.	**Struttura dell'allegato nella chiusura individuale statutaria**	nm.	141–207
A.	Pos. 1 Spiegazioni dell'attività svolta, effettivo del personale	nm.	148–148a
B.	Pos. 2 Indicazione dei principi contabili e di valutazione	nm.	149
C.	Pos. 3 Informazioni relative al bilancio	nm.	150–190
D.	Pos. 4 Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio	nm.	191–198j
E.	Pos. 5 Informazioni relative al conto economico	nm.	199–207
IX.	**Struttura del bilancio consolidato (art. 25d – 25k OBCR) e della chiusura individuale supplementare**	nm.	208–216
A.	Bilancio consolidato (art. 25f OBCR) / Bilancio della chiusura individuale supplementare	nm.	210–210b
B.	Conto economico consolidato (art. 25g OBCR) / Conto economico della chiusura individuale supplementare	nm.	211–211g
C.	Conto del flusso di fondi consolidato (art. 25h OBCR) / Conto del flusso di fondi nella chiusura individuale supplementare	nm.	212
D.	Allegato al conto consolidato (art. 25i OBCR) / Allegato alla chiusura individuale supplementare	nm.	213–215
E.	Agevolazioni accordate alla chiusura individuale statutaria (art. 25k OBCR)	nm.	216

Indice

X. Definizioni nm. 217–268

XI. Tabelle

XII. Rappresentazione schematica delle diverse chiusure secondo le DAC

I. Premessa

Le linee quadro per l'allestimento dei conti delle banche sono definite nelle disposizioni in materia di rendiconto dell'ordinanza sulle banche (art. 23–28 OBCR). In base a tale normativa le banche devono allestire una chiusura individuale statutaria e, qualora presentino i requisiti indicati all'art. 23a OBCR, anche una chiusura consolidata. La chiusura individuale statutaria può essere allestita in modo tale da fornire un'immagine quanto più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della banca (art. 24 cpv. 1 OBCR, chiusura individuale) oppure presentare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della banca (chiusura individuale combinata) δ. La chiusura consolidata deve presentare und quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo bancario (art. 25d OBCR, principio del true and fair view δ). 1

Le banche con titoli quotati in borsa che non presentano una chiusura consolidata devono pubblicare una chiusura individuale allestita secondo il principio del true and fair view (vedi nm. 1d–1f δ e specificatamente le disposizioni δ della SIX Swiss Exchange). Tale obbligo può essere ottemperato mediante l'allestimento di una chiusura statutaria (vedi nm. 1f) o δ di una chiusura supplementare secondo il principio del true and fair view (in aggiunta alla chiusura individuale statutaria, vedi nm. 1e δ). Una chiusura individuale supplementare secondo il principio del true and fair view può essere allestita e pubblicata anche su base facoltativa.

Le presenti direttive contabili (DAC) completano le disposizioni in materia di rendiconto dell'Ordinanza sulle banche. Esse mirano a facilitare la stesura e la strutturazione delle chiusure da parte delle banche e ad assicurare un'applicazione unitaria e coerente delle disposizioni dell'Ordinanza sulle banche. 1a

Le presenti direttive si basano sulle raccomandazioni Swiss GAAP FER. Alcuni elementi delle Swiss GAAP FER sono stati integrati esplicitamente nel testo. Le presenti direttive prevalgono sulle corrispondenti norme delle Swiss GAAP FER δ. 1b

Limitatamente alle chiusure consolidate e a quelle individuali supplementari allestite secondo il principio del true and fair view le banche possono applicare norme internazionali riconosciute (art. 28 cpv. 2 OBCR). In particolare è ammesso: 1c

a) adottare gli International Financial Reporting Standards (IFRS, ex IAS – International Accounting Standards) e i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US-GAAP), equivalenti alle disposizioni svizzere in materia di rendiconto delle banche;

b) allestire il conto annuale, per le banche organizzate secondo il diritto svizzero che si trovano sotto l'influsso predominante di persone con domicilio o sede in uno dei paesi membri SEE, conformemente alla normativa in vigore nel paese di origine.

Eventuali divergenze sostanziali delle norme contabili internazionali adottate rispetto alle disposizioni OBCR o DAC devono essere illustrate nell'allegato. Le banche che fanno uso delle possibilità di cui alle lettere a) e b) sono tenute a soddisfare anche i requisiti relativi alla pubblicazione dei patrimoni gestiti (vedi nm. 198a–198j δ e tabella Q).

Le banche che devono allestire anche la chiusura individuale secondo il principio del true and fair view possono procedere come segue: 1d*

a) allestire e pubblicare, oltre alla chiusura individuale statutaria da presentare all'assemblea 1e

generale per l'approvazione una chiusura individuale supplementare secondo il principio del true and fair view (chiusura individuale supplementare δ). Questa chiusura é anch'essa soggetta all'obbligo di revisione, ma viene presentata all'assemblea generale solo a titolo informativo;

b) allestire e pubblicare una chiusura individuale statutaria che rispetti i principi fondamentali del true and fair view (chiusura individuale combinata δ). Affinché nella chiusura individuale combinata sia garantito il rispetto delle disposizioni del diritto azionario sono necessari alcuni adeguamenti, menzionati ai rispettivi nm. e trattati nel capitolo XII. 1f

Le particolarità relative alle diverse possibilità per l'allestimento delle chiusure individuali sono riportate in modo schematico nel capitolo XII δ. 1g

La chiusura allestita conformemente all'art. 24 cpv. 1 OBCR secondo il principio dell'immagine quanto più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale viene chiamata di seguito "chiusura individuale". Essa può contenere riserve latenti (art. 24 cpv. 4 OBCR). La chiusura individuale combinata non rientra nella denominazione di chiusura individuale δ. 1h*

Per chiusura individuale statutaria s'intende la chiusura che viene presentata all'assemblea generale per l'approvazione. E' costituita dalla chiusura individuale o dalla chiusura individuale combinata δ. 1i

La chiusura individuale combinata, la chiusura individuale supplementare e la chiusura consolidata devono essere allestite secondo il principio del true and fair view δ. 1j

Rappresentazione schematica delle diverse chiusure δ 1k

<table>
<tr><th></th><th>Denominazione</th><th>Modo di allestimento</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Chiusura individuale statutaria</td><td>Chiusura individuale</td><td>Secondo il principio dell'immagine quanto più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale</td></tr>
<tr><td>Chiusura individuale combinata</td><td rowspan="3">Secondo il principio del true and fair view</td></tr>
<tr><td></td><td>Chiusura individuale supplementare</td></tr>
<tr><td></td><td>Chiusura consolidata</td></tr>
</table>

II. Principi fondamentali (art. 24 cpv. 2 e 28 cpv. 2 OBCR)

A./B. Rilevamento regolare delle operazioni / Completezza del conto annuale

Tutte le operazioni concluse entro la data di chiusura del bilancio devono essere registrate quotidianamente e valutate secondo i principi contabili riconosciuti. Il risultato di tutte le operazioni concluse deve essere integrato nel conto economico. L'iscrizione a bilancio delle operazioni di cassa concluse ma non ancora eseguite viene effettuata secondo il principio della data di conclusione (trade date accounting) o della data di regolamento (settlement date accounting). È consentito stabilire il criterio d'iscrizione a bilancio (data di conclusione o data di regolamento) in funzione della categoria di prodotti (titoli, divise ecc.), se viene garantita una stesura omogenea (vedi nm. 2a) e il rispetto delle disposizioni relative alla valutazione e al rilevamento fissate nel suddetto nm. Per l'iscrizione a bilancio di strumenti finanziari derivati si applicano le norme previste ai nm. 58–62 e 75. 2

Il metodo scelto deve essere applicato in modo coerente sia nella chiusura individuale che in quella consolidata e individuale, quest'ultime allestite secondo il principio del true and fair view δ e indicato nell'allegato tra i principi contabili e di valutazione (nm. 149 e 213). 2a

C. Chiarezza dei dati

La rappresentazione chiara e fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale deve essere garantita mediante una suddivisione chiara e una denominazione inequivocabile. Per le banche e i gruppi di banche, la struttura minima del bilancio, del conto economico, dell'allegato e del conto del flusso di fondi è disciplinata dagli art. 23–25k OBCR. 3

Il bilancio, il conto economico, l'allegato e il conto del flusso di fondi sono parti integranti di pari valore del conto annuale. 4

D. Significatività dei dati

La descrizione del carattere di significatività riportata all'art. 24 cpv. 3 OBCR si basa sul concetto quadro Swiss GAAP FER δ, in cui si afferma: Sono significative tutte le fattispecie che possono influenzare la valutazione o la presentazione del conto annuale o di sue singole posizioni in materia tale che il giudizio del destinatario cambierebbe se queste fattispecie fossero state prese in considerazione δ. 5

Il principio di significatività è valido per l'insieme del resoconto. Il carattere di significatività deve essere valutato nel singolo caso sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 6

E. Prudenza

Il criterio di prudenza esige che, ogni qualvolta sorgano incertezze a livello di valutazione e di stima del rischio, si scelga tra i due valori possibili quello più cauto. 7

I principi che ne derivano – principio del valore inferiore, del valore d'acquisto, della realizzazione, dell'imparità – non sono applicabili, nelle operazioni di negoziazione delle banche, ai valori negoziabili detenuti nell'ambito dell'attività usuale, qualora possa essere determinato un fair value secondo il nm. 22. 8

F. Continuazione dell'attività aziendale

La valutazione dei valori patrimoniali e degli impegni deve essere effettuata in base ai valori di continuazione, se non esiste l'intenzione o la necessità di procedere a una liquidazione o se la liquidazione non è imposta da una autorità. 9

G. Continuità nella presentazione e nella valutazione

In base a tale principio la banca è tenuta ad allestire ogni chiusura secondo i medesimi criteri di presentazione e di valutazione, al fine di garantirne la comparabilità temporale. Una deroga è possibile solo nel caso vi siano fondati motivi, che probabilmente sussisteranno anche negli anni successivi, per un cambiamento di uno dei principi di presentazione o di valutazione. Le modifiche giustificate dei principi di presentazione e di valutazione devono essere indicate nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 2 OBCR; gli effetti di tali modifiche devono essere evidenziati e commentati. In particolare occorre specificare gli effetti che i cambiamenti hanno sulle riserve latenti. Nella chiusura individuale statutaria non è necessario adeguare le cifre dell'esercizio precedente. L'adeguamento è tuttavia consentito nel caso in cui le contabilizzazioni avvengano mediante la riserva per rischi bancari generali δ. In linea di massima, nella chiusura individuale supplementare δ così come nella chiusura consolidata le cifre dell'esercizio precedente devono essere adeguate (restatement, nm. 248). 10

H. Delimitazione temporale

Alla data di chiusura i costi e i ricavi devono essere assegnati ai rispettivi periodi di competenza. In particolare, gli accantonamenti e le rettifiche di valore per la copertura dei rischi individuabili al momento della stesura della chiusura intermedia e della chiusura annuale e riconducibili a cause insorte nell'esercizio considerato devono essere imputati al conto economico di tale esercizio. 11

I. Divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi

In generale, la compensazione e l'estinzione di attivi e passivi nonché di costi e ricavi è vietata. 12

Il divieto di compensazione tra attivi e passivi prevede eccezioni nel caso di crediti e impegni derivanti da operazioni dello stesso genere con la stessa controparte, la stessa scadenza o una scadenza anteriore del credito, espressi nella stessa valuta, che non potranno mai, né alla data di chiusura del bilancio né nel periodo fino alla scadenza delle transazioni computate, comportare un rischio di controparte. 13

Sono inoltre ammesse le seguenti ulteriori eccezioni: 14

- compensazione di portafogli di titoli propri di debito con le corrispondenti voci passive nella chiusura individuale δ (per chiusure secondo il principio true and fair view vedi nm. 29m)
- compensazione di rettifiche di valore attribuibili direttamente ad attivi specifici con la corrispondente voce attiva
- compensazione (netting) di valori di rimpiazzo positivi e negativi di strumenti finanziari derivati, conformemente ai nm. 45–48 della circ. FINMA 08/19 Rischi di credito – banche secondo il diritto previgente δ

- compensazione nel conto di compensazione alla voce "Altri attivi" o "Altri passivi" di adeguamenti di valore che non incidono sul conto economico nel periodo di riferimento.

La presentazione al lordo nel conto economico prevede in particolare il divieto di compensazione di costi e ricavi d'esercizio, oneri e proventi per interessi, oneri e proventi per commissioni, ricavi e ammortamenti/perdite sugli attivi fissi e tra altri costi e ricavi ordinari e costi e ricavi straordinari. Sono però ammesse le seguenti eccezioni (vedi anche nm. 104): 15

- compensazione tra utili e perdite di cambio da operazioni di negoziazione e tra altre componenti strettamente connesse alle operazioni di negoziazione (costi di fusione relativi ai metalli preziosi, commissioni pagate a degli intermediari ecc.)

- compensazione alla voce "Altri oneri ordinari" o "Altri proventi ordinari" di adeguamenti di valore negli investimenti finanziari

- compensazione di oneri e proventi da immobili

- compensazione del risultato del rifinanziamento per operazioni di negoziazione, conformemente all'art. 25a cpv. 5 OBCR (*funding*)

- compensazione dei risultati da operazioni di copertura con i corrispondenti risultati provenienti dalle operazioni coperte.

J. Approccio economico

Il conto annuale nella chiusura individuale statutaria deve fornire un'immagine quanto più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della banca (art. 24 cpv. 1 OBCR, chiusura individuale) oppure presentare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della banca (chiusura individuale combinata) [δ]. La chiusura consolidata e, eventualmente, la chiusura individuale supplementare [δ] devono presentare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della banca o del gruppo bancario (art. 25d OBCR). Si applica pertanto il principio secondo cui nella stesura del conto annuale prevalgono gli aspetti economici sulla forma legale (*substance over form*). 16

III. Prescrizioni in materia di valutazione

Valutazione individuale e valutazione globale

In generale, nella chiusura individuale δ gli attivi e i passivi e le operazioni fuori bilancio che sono esposti sotto una stessa voce possono essere valutati complessivamente (valutazione globale). Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view, gli attivi e i passivi e le operazioni fuori bilancio devono essere valutati, in linea di massima, individualmente (valutazione individuale). 17

Definizione di "attivi", "impegni", "capitale proprio" δ

- Gli attivi risultano da operazioni compiute o da eventi passati. Si tratta di valori patrimoniali materiali o immateriali che ricadono nel potere di disposizione (control) della banca e che verosimilmente porteranno a quest'ultima un vantaggio economico al di là del periodo di riferimento. Il valore dell'attivo deve essere determinato in modo affidabile. Qualora non sia possibile una stima sufficientemente precisa, viene considerato quale credito eventuale. 17a-1

- L'iscrizione all'attivo delle azioni proprie nella chiusura individuale è riservata. 17a-2

- Gli impegni risultano da operazioni concluse o da eventi passati, nel caso in cui appaia probabile un futuro deflusso di fondi (ad es. in seguito all'acquisto di beni e servizi, a impegni di prestazioni di garanzia o a richieste di risarcimento per responsabilità relative a prestazioni fornite). Il valore di regolamento deve poter essere determinato o stimato in modo affidabile. Qualora non sia possibile procedere a una stima sufficientemente precisa, viene considerato quale impegno eventuale. 17a-3

- Il capitale proprio risulta dalla somma di tutti gli attivi meno la somma di tutti gli impegni. 17a-4

- I crediti eventuali e gli impegni eventuali devono essere evidenziati fuori bilancio o sotto la corrispondente rubrica nell'allegato. 17a-5

Definizione di "ricavi/proventi", "costi/oneri", "risultato" δ

- I ricavi o i proventi sono afflussi di vantaggi economici che avvengono nel periodo di riferimento dovuti all'aumento degli attivi e/o alla diminuzione degli impegni, che vanno a incrementare il capitale proprio senza che i proprietari effettuino un apporto di capitale. 17b-1

- I costi o gli oneri sono deflussi di vantaggi economici che avvengono nel periodo di riferimento dovuti alla diminuzione degli attivi e/o all'aumento degli impegni, che vanno a ridurre il capitale proprio senza che i proprietari incassino una distribuzione. 17b-2

- I ricavi/proventi e i costi/oneri sono registrati solo se le relative variazioni degli attivi e/o degli impegni possono essere determinate in modo affidabile. 17b-3

- Il risultato (utile o perdita) è dato dalla differenza dei ricavi/proventi e dei costi/oneri. 17b-4

Costituzione di rettifiche di valore per rischi di perdita

- I rischi di perdita immediati e latenti devono essere coperti mediante adeguate rettifiche di valore sia nelle chiusure intermedie che nella chiusura annuale. La determinazione delle rettifiche di valore deve essere fatta seguendo un approccio sistematico che tenga conto 18

dei rischi del portafoglio.

- I crediti a rischio (vedi nm. 227) devono essere considerati singolarmente e la loro svalutazione (vedi nm. 263) deve essere coperta mediante singole rettifiche di valore. Un'analisi globale (rettifica di valore forfettaria individuale) è consentita solo per portafogli creditizi omogenei, composti esclusivamente da molteplici piccoli crediti (ad es. crediti al consumo, crediti di leasing, crediti relativi alle carte di credito). 18a

- Al fine di coprire i rischi latenti esistenti alla data di chiusura per la valutazione è possibile costituire ulteriori rettifiche di valore forfettarie (vedi nm. 250). 18b

- I diversi criteri e le diverse procedure per la costituzione delle rettifiche di valore devono essere documentati internamente in modo dettagliato. 18c

- I crediti a rischio, così come le eventuali garanzie ricevute, devono essere valutati al valore di liquidazione (vedi nm. 266); la rettifica di valore deve tenere conto della solvibilità del debitore. Qualora il recupero del credito dipenda esclusivamente dalla realizzazione delle garanzie, per l'intera parte scoperta occorre effettuare una rettifica di valore. 18d

Le singole prescrizioni sancite agli art. 664, 669 cpv. 1 e 670 CO sono applicabili alle banche senza restrizione alcuna. Per la chiusura individuale [δ] valgono inoltre gli art. 665 e 669 cpvv. 2–4 CO. 19

Conversione di transazioni e posizioni in valuta estera [δ] 20

- Le transazioni in valuta estera eseguite nel corso dell'esercizio devono essere convertite al cambio valido al momento dell'operazione.

- Le posizioni in valuta estera devono essere convertite al cambio valido alla data di chiusura del bilancio, tranne nel caso in cui esse siano valutate al cambio storico (ad es. immobilizzi e partecipazioni).

Le chiusure dei conti in valuta estera di succursali o affiliate estere [δ] **devono essere convertite come descritto qui di seguito.** 20a

- Bilancio: conversione al cambio valido alla data di chiusura del bilancio, tranne nel caso in cui esse siano valutate al cambio storico (ad es. immobilizzi e partecipazioni).

- Conto economico: conversione al cambio medio annuo o al cambio alla data di chiusura del bilancio.

- Trattamento delle differenze di conversione: vedi nm. 21 [δ].

- Le differenze di conversione che risultano dalla conversione dei conti delle succursali estere non possono essere contabilizzate nella chiusura individuale statutaria nel capitale proprio [δ].

In alternativa possono essere applicate le disposizioni valide nel caso specifico degli International Financial Reporting Standard (IFRS/IAS) oppure dei Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US-GAAP) [δ].

Dati nell'allegato relativi alle conversioni di valute estere

Il metodo di conversione delle valute estere, il trattamento delle differenze di conversione e i tassi di cambio delle principali valute estere devono essere indicati nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 2 OBCR. 21

Posizioni relative a operazioni di negoziazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 667 CO, in generale le posizioni relative a operazioni di negoziazione devono essere valutate e portate a bilancio al fair value. Come fair value può essere applicato il prezzo su un mercato liquido ed efficiente in termini di pricing oppure il prezzo calcolato sulla base di un modello di valutazione. 22

In quest'ultimo caso la determinazione del prezzo implica il rispetto, cumulativo, delle seguenti condizioni: 22a

- i modelli di valutazione e misurazione del rischio usati internamente dalla banca devono tenere debitamente in considerazione tutti i rischi rilevanti in questo contesto;
- i fattori d'input per i modelli di valutazione e di misurazione del rischio usati internamente dalla banca devono essere completi e adeguati;
- i modelli di valutazione e di misurazione del rischio usati internamente dalla banca, compresi i rispettivi fattori d'input, devono essere scientificamente fondati, solidi e applicati in modo coerente;
- i controlli devono essere efficaci, in particolare quelli svolti dal servizio di controllo interno dei rischi, indipendente dalla negoziazione, preposto alla verifica dei modelli, della valutazione e del conto economico giornaliero; 22b
- gli operatori di borsa, il controller indipendente e il risk manager devono distinguersi per il loro stretto contatto con il mercato e le loro conoscenze al riguardo. 22c

Se in casi eccezionali non è possibile determinare il fair value, occorre procedere alla valutazione e all'iscrizione a bilancio secondo il principio del valore inferiore. 22d

Investimenti finanziari

- Titoli di partecipazione, metalli preziosi, merci e immobili ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita: principio del valore inferiore. Per gli immobili ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita il valore inferiore corrisponde all'importo più basso tra il valore d'acquisto e il valore di liquidazione. I portafogli di metalli preziosi contabilizzati negli investimenti finanziari che servono alla copertura di impegni derivanti da conti metalli sono valutati e iscritti a bilancio al valore di mercato, come i conti metalli. 23
- Titoli di debito fruttiferi (valori mobiliari) che la banca intende tenere fino alla scadenza: valutazione e iscrizione a bilancio al valore d'acquisto con delimitazione temporale (ratei e risconti) dell'aggio o disaggio (componente d'interesse) sulla loro durata (metodo accrual). Le variazioni di valore dovute alla solvibilità devono essere contabilizzate immediatamente nel conto economico. 24
- Titoli di debito fruttiferi (valori mobiliari) che la banca non intende tenere fino alla scadenza: principio del valore inferiore. Il saldo degli adeguamenti di valore deve essere riportato 25

alle voci "Altri oneri ordinari" o "Altri proventi ordinari".

- Obbligazioni convertibili e con diritto di opzione: principio del valore inferiore, tranne nel caso in cui la banca determini, al momento della valutazione, il valore della componente dell'opzione e della componente obbligazionaria, valutando la prima al valore inferiore e la seconda in base al metodo accrual. Il metodo scelto deve essere mantenuto fino alla scadenza dell'obbligazione. 26

- Investimenti finanziari valutati secondo il principio del valore inferiore: se il valore di mercato scende al di sotto del valore d'acquisto e successivamente risale, l'applicazione del principio del valore inferiore prevede la contabilizzazione di un apprezzamento che non può essere superiore però al valore d'acquisto. Il saldo degli adeguamenti di valore deve essere riportato alle voci "Altri oneri ordinari" o "Altri proventi ordinari". 26a

Partecipazioni

- Il valore massimo legalmente consentito dei titoli di partecipazione da iscrivere a bilancio sotto la voce "1.8 Partecipazioni" nella chiusura individuale δ è rappresentato dal valore d'acquisto al netto degli ammortamenti economicamente necessari (art. 665 CO). 27

- Anche nella chiusura individuale combinata le partecipazioni devono essere iscritte a bilancio secondo il principio del valore d'acquisto. Nell'allegato occorre indicare gli effetti sul bilancio che avrebbe l'utilizzo teorico del metodo dell'equivalenza (equity method) per le partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un influsso importante δ. 27a

- Si presume che su una partecipazione si eserciti un influsso importante se è pari o superiore al 20% del capitale con diritto di voto δ. 27b

- Nella chiusura individuale supplementare δ e nella chiusura consolidata le partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un influsso importante, devono essere valutate secondo il metodo dell'equivalenza (equity method). 27c

- Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view occorre scorporare il goodwill che si riferisce alle partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un influsso importante e portarlo a bilancio tra i valori immateriali δ. 27d

Immobilizzi δ

Il trattamento degli immobilizzi si basa sulla Swiss GAAP FER 18. I principi da applicare esplicitamente sono specificati qui di seguito. 28-1

- Gli immobilizzi sono beni tangibili utilizzati per la prestazione di servizi o a scopo d'investimento. Possono essere acquistati o creati internamente. 28-2

- Gli investimenti in nuovi immobilizzi devono essere attivati se hanno un valore netto di mercato o un valore di utilizzo, se possono essere impiegati per più di un periodo contabile, e se superano il limite inferiore di attivazione. 28-3

- Gli investimenti in immobilizzi esistenti sono da attivare dal momento che sono incrementati in maniera durevole il valore di mercato o di utilizzo, o se la vita utile è prolungata in modo significativo. 28-4*

- Gli immobilizzi sono contabilizzati al prezzo d'acquisto o di costo. 28-5

- Per le valutazioni successive gli immobilizzi vengono esposti in bilancio al costo d'acquisto al netto degli ammortamenti accumulati. 28-6

- Gli ammortamenti devono essere effettuati in maniera sistematica (ad es. lineare o degressiva) sull'arco della vita utile prevista del bene, a partire dell'effettiva messa in esercizio del bene. È fatta salva la costituzione di riserve latenti nella chiusura individuale (vedi nm. 31). 28-7

- L'attivabilità del valore iscritto deve essere verificata a ogni data di chiusura del bilancio. Se del caso, devono essere effettuati ammortamenti supplementari (impairment) a carico del conto economico (vedi nm. 28b e segg.). 28-8

- Se in occasione della verifica dell'attivabilità del valore iscritto di un immobilizzo risultasse un cambiamento della vita utile del bene, il valore residuo sarà ammortizzato in modo sistematico sull'arco della rimanente nuova vita utile. 28-9

- La quota di ammortamento sistematico da esporre quale costo nel periodo contabile deve essere determinata tenendo conto dell'eventuale valore residuo alla fine della vita utile. 28-10

- I metodi d'ammortamento e le fasce d'oscillazione relative alla durata di utilizzo prevista per ogni categoria di immobilizzi devono essere indicati nell'allegato. Se le fasce sono relativamente ampie, devono essere commentate nell'allegato per ogni categoria. Nel caso in cui un metodo d'ammortamento fissato inizialmente venga sostituito da un altro, il cambiamento deve essere menzionato nell'allegato e le sue ripercussioni sul risultato, se significative, devono essere quantificate per ogni categoria. 28-11

Valori immateriali [6]

Il trattamento dei valori immateriali si basa sulla Swiss GAAP FER 10. I principi da applicare esplicitamente sono specificati qui di seguito. 28a-1

- I valori immateriali sono valori non monetari e non tangibili. Essi possono essere acquisiti oppure generati internamente. I valori immateriali, nella misura in cui possono essere identificati ed attivati, possono essere designati quali investimenti immateriali. 28a-2

- I valori immateriali possono essere acquisiti da intere società rilevate o parti di esse. 28a-3

- I valori immateriali acquisiti devono essere attivati a condizione che procurino alla banca vantaggi economici misurabili durante diversi anni. 28a-4

- I valori immateriali generati internamente dalla banca possono essere attivati solo se alla data del loro inserimento in bilancio sono soddisfatte, cumulativamente, le seguenti condizioni: 28a-5

    - il valore immateriale creato dalla banca è identificabile e la banca ne può liberamente disporre;

    - il valore immateriale creato dalla banca genera per essa vantaggi economici quantificabili per diversi anni;

    - i costi necessari per la creazione del valore immateriale possono essere identifi-

cati e quantificati separatamente;

- é verosimile che le risorse necessarie per il completamento e la commercializzazione o per l'uso proprio del valore immateriale sono disponibili o vengono messe a disposizione.

- I costi concernenti i valori immateriali identificabili ma non attivabili devono essere addebitati in conto economico. 28a-6

- I costi per valori immateriali creati dalla banca imputati al conto economico non possono successivamente essere riattivati. 28a-7

- Il valore immateriale attivabile e identificabile può essere valutato al massimo al prezzo d'acquisto o di costo. Se i costi sono superiori al valore conseguibile al momento della valutazione, fa stato quest'ultimo. La differenza fra i costi e il valore recuperabile deve essere contabilizzata nel conto economico. Il valore superiore fra il valore netto di mercato e il valore di utilizzo rappresenta il valore recuperabile. 28a-8
- In caso di attivazione di valori immateriali, deve essere stimata in modo prudenziale la durata di utilizzo e il costo deve essere ammortizzato in modo sistematico (di regola con il metodo lineare) a debito del conto economico. Se la durata di utilizzo non può essere stimata in modo accurato, l'ammortamento è effettuato di regola su 5 anni, in casi giustificati esso può essere aumentato fino a un massimo di 20 anni. Per i valori immateriali legati a persone, tale durata non deve superare i 5 anni. 28a-9

- La durata di utilizzo ed il metodo di ammortamento dei valori immateriali devono essere indicati nell'allegato. 28a-10

- Un cambiamento successivo della durata di utilizzo prestabilita deve essere indicato nell'allegato, quantificando l'influsso sul bilancio e sul conto economico. 28a-11

- L'attivabilità del valore immateriale deve essere riesaminata ad ogni data di chiusura del bilancio (vedi nm. 28b e segg.). 28a-12

- Il goodwill è considerato un valore immateriale. 28a-13

- Esempi di valori immateriali non iscrivibili all'attivo: 28a-14

  - *Goodwill* generato internamente (*self generated goodwill*);
  - costi di formazione e di perfezionamento;
  - costi di ristrutturazione;
  - spese di costituzione e di organizzazione (nella chiusura individuale supplementare e nella chiusura consolidata).

Deprezzamento di immobilizzi e valori immateriali [δ]

Il trattamento del deprezzamento si basa sulla Swiss GAAP FER 20. I principi da applicare esplicitamente sono specificati qui di seguito. 28b-1

- Ad ogni data di chiusura del bilancio si deve verificare se singole posizioni degli attivi hanno subito riduzioni durevoli di valore. Tale verifica avviene sulla base di indizi che segnalano se singoli attivi potrebbero essere oggetto di una riduzione durevole di valore. In presenza di tali indicatori deve essere calcolato il valore recuperabile. 28b-2

- Un attivo ha subito una riduzione durevole di valore quando il valore contabile supera quello recuperabile. 28b-3

- Il valore recuperabile è l'importo superiore fra il valore netto di mercato ed il valore d'utilizzo. Se uno dei due valori supera il valore contabile, non si è in presenza di una riduzione durevole di valore. 28b-4

- Il valore netto di mercato è il prezzo conseguibile fra terzi contraenti indipendenti, al netto delle relative spese di vendita. 28b-5

- Il valore di utilizzo corrisponde al valore attualizzato dei flussi finanziari futuri, attesi dall'utilizzo dell'attivo stesso, incluso l'eventuale flusso finanziario conseguibile al termine della vita utile del bene. Il calcolo di tali flussi finanziari futuri deve basarsi su ipotesi affidabili e probabili. Se nella stima dei futuri flussi finanziari esiste un margine di apprezzamento in quanto ad importi o tempistica, le diverse varianti devono essere prese in considerazione secondo il loro grado di probabilità. 28b-6

- L'attualizzazione deve avvenire mediante l'utilizzo di un tasso d'interesse adeguato, che tenga conto della situazione di mercato del momento e dei rischi specifici legati all'attivo. Gli aspetti legati alle imposte sull'utile ed alla struttura del capitale della banca non devono essere presi in considerazione per l'attualizzazione. Se il rischio specifico è già considerato nei flussi finanziari, non se ne deve tenere conto anche nel tasso di attualizzazione. 28b-7

- In linea di principio il valore recuperabile deve essere calcolato per ogni specifico attivo (valutazione su base individuale). 28b-8

- Se tuttavia uno specifico attivo, preso individualmente, non genera flussi finanziari indipendenti, il valore recuperabile deve essere calcolato per la più piccola unità generatrice di flussi finanziari alla quale lo specifico attivo appartiene. 28b-9

- In presenza di una riduzione durevole di valore, il valore contabile deve essere diminuito fino a concorrenza del valore recuperabile. 28b-10

- Se l'azzeramento del valore contabile non è sufficiente a coprire le conseguenze di una perdita durevole di valore, per la differenza (ad es. per i costi di smantellamento) deve essere costituito un accantonamento. 28b-11

- La riduzione durevole di valore deve essere imputata al risultato del periodo. 28b-12

- In un gruppo di attivi, la perdita per riduzione durevole di valore deve essere addebitata ai singoli beni patrimoniali proporzionalmente al loro valore contabile. 28b-13

- Qualora i fattori di base per la determinazione del valore recuperabile sono migliorati in modo determinante, la riduzione durevole di valore contabilizzata in periodi precedenti deve essere parzialmente o totalmente stornata, fuori che nella chiusura individuale dove la mancata riduzione o soppressione del deprezzamento equivale alla creazione di riserve latenti. 28b-14

- Nel caso di uno storno parziale o totale, il nuovo valore contabile corrisponderà al valore inferiore fra a) il nuovo valore recuperabile determinato o b) il valore contabile che sarebbe risultato applicando gli ammortamenti sistematici senza il rilevamento della perdita. 28b-15

- Un ripristino a seguito della venuta a meno (parziale) della riduzione durevole di valore deve essere contabilizzato come ricavo straordinario. È fatto salvo il nm. 28b-14. 28b-16

- A seguito della venuta a meno (parziale) della perdita durevole di valore, il ripristino della parte del valore recuperabile eccedente la somma dei relativi valori contabili deve essere ripartito, nel caso di un piccolissimo gruppo di attivi, proporzionalmente al loro valore contabile. Tuttavia il valore inferiore fra il valore recuperabile (se determinabile) ed il valore contabile, al netto degli ammortamenti sistematici, non deve essere superato. 28b-17

- Gli importi significativi delle riduzioni durevoli di valore e quelli dei ripristini a seguito della venuta a meno (parziale) di tali riduzioni durevoli di valore devono essere esposti individualmente nell'allegato. Devono essere indicati gli eventi e le circostanze che vi hanno contribuito (vedi nm. 205). 28b-18

Posizioni relative alle operazioni su interessi valutate secondo il metodo accrual

Se un'operazione su interessi (compresi gli investimenti finanziari) registrata secondo il metodo accrual viene venduta prima della scadenza o rimborsata anticipatamente, l'utile o la perdita conseguita corrispondente alla componente d'interesse non è contabilizzata a conto economico immediatamente ma delimitata in base alla durata residua dell'investimento. 28c

Averi in metalli preziosi e impegni su conti metalli [δ]

In deroga all'art. 667 CO gli averi in metalli preziosi e gli impegni su conti metalli devono essere valutati al valore di mercato, a condizione che siano negoziati su un mercato rappresentativo. I depositi metalli (individuali o collettivi), invece, non devono essere portati a bilancio [δ]. 28d

Strumenti ibridi (prodotti strutturati) [δ]

Vedi definizione al nm. 262. 28e

Ai fini della valutazione, il derivato deve essere scorporato dal contratto principale e valutato come tale, solo se sono soddisfatte, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- non vi deve essere alcuna correlazione stretta tra le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato e del contratto principale;

- lo strumento ibrido nel suo insieme non deve soddisfare i requisiti per l'iscrizione a bilancio e per la contabilizzazione al fair value attraverso il conto economico (vedi nm. 22–22d);

- il derivato incorporato, se considerato come strumento autonomo, potrebbe corrispondere alla definizione di uno strumento derivato.

Lo strumento ibrido può essere riportato come un'unica operazione.

Imposte

- Le imposte correnti sull'utile e sul capitale dovute sul risultato del periodo corrispondente e sul capitale determinante δ devono essere calcolate conformemente alle disposizioni fiscali vigenti. 29

- Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view deve essere osservato quanto riportato al nm. 29b-1 e segg. (basati sulla Swiss GAAP FER 11) δ. 29a

- Nella chiusura individuale statutaria non è consentito considerare gli effetti fiscali di perdite riportate (imposte differite attive).

Imposte nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view δ

- Gli effetti fiscali correnti e futuri relativi alle imposte sull'utile devono essere adeguatamente presi in considerazione nella chiusura annuale. Accanto al calcolo delle imposte correnti sull'utile deve essere differenziato quello sulla delimitazione delle imposte differite sull'utile. 29b-1

- Con l'applicazione di valori calcolati secondo il principio del true and fair view, risultano differenze di valutazione rispetto ai valori calcolati secondo le disposizioni del diritto fiscale. Su queste differenze devono essere calcolate le imposte differite sull'utile. 29b-2

- La delimitazione annuale delle imposte si basa su un approccio orientato al bilancio e tiene conto in linea di principio di tutte le implicazioni fiscali future. 29b-3

- Le imposte differite sull'utile devono essere calcolate separatamente per ogni periodo contabile e per ogni soggetto fiscale. Le imposte differite attive e passive sull'utile possono essere compensate solo nella misura in cui concernono il medesimo soggetto fiscale. 29b-4

- Il calcolo delle imposte differite sull'utile da delimitare deve essere fatto sulla base delle aliquote determinanti d'imposta. Fanno stato le aliquote effettivamente previste o – se esse non sono conosciute – quelle in vigore al momento dell'allestimento del conto annuale. 29b-5

- Un credito potenziale d'imposta sull'utile dovuto a perdite non ancora fiscalmente sfruttate deve essere esposto nell'allegato, distinguendo tra i crediti d'imposta iscritti e quelli non iscritti all'attivo. 29b-6

Rettifiche di valore e accantonamenti

I principi di valutazione devono garantire un'attribuzione e un impiego delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, sia singoli che forfettari, conformi allo scopo e congrui alla posizione. 29c

Accantonamenti economicamente necessari δ

Il trattamento degli accantonamenti economicamente necessari si basa sulla Swiss GAAP FER 23. I principi da applicare esplicitamente sono specificati qui di seguito. 29d-1

- Un accantonamento è un obbligo probabile originato da un evento del passato, di cui l'importo e/o la scadenza sono incerti, tuttavia stimabili. Questo obbligo genera un debito. Gli accantonamenti non devono servire quali rettifiche di valore di attivi. 29d-2

- L’evento che genera l’obbligo deve essersi verificato prima della data del bilancio. Esso può risultare sia da un obbligo legale, sia da un obbligo implicito. 29d-3

- La diminuzione futura di ricavi o margini non rappresenta un evento che genera un obbligo. Pure costi futuri non rappresentano eventi che generano obblighi. Non possono essere costituiti accantonamenti per costi futuri, a fronte di una controprestazione futura. Gli accantonamenti per la copertura delle fluttuazioni future dei valori di mercato rappresentano delle riserve latenti, dato che tali accantonamenti sono impiegati unicamente per il livellamento del risultato dichiarato e impediscono la corretta assegnazione delle fluttuazioni di valore al periodo di competenza. Anche gli accantonamenti per investimenti o progetti futuri rappresentano delle riserve latenti. 29d-4

- I debiti non ancora contabilizzati alla data di bilancio, relativi a beni o servizi già ricevuti, non rientrano negli accantonamenti ma devono essere inclusi nelle delimitazioni (ratei e risconti passivi). 29d-5

- Gli obblighi, legali o impliciti, devono essere valutati regolarmente. Deve essere costituito un corrispondente accantonamento quando un esborso appare probabile. 29d-6

- L’importo dell’accantonamento viene definito sulla base di un’analisi dell’evento del passato come pure, se ciò può contribuire a chiarire la fattispecie, di eventi verificatisi dopo la data del bilancio. L’importo deve essere stimato in funzione del rischio economico, che deve essere considerato in maniera più oggettiva possibile. Se il fattore temporale esercita un influsso significativo, l’importo dell’accantonamento deve essere attualizzato. L'importo degli accantonamenti deve corrispondere ai futuri esborsi attesi. Esso deve tenere in considerazione la probabilità e l’attendibilità di questi esborsi. 29d-7

- Un evento generante un obbligo, verificatosi dopo la data del bilancio, è oggetto di un accantonamento (o dello scioglimento di un accantonamento), se risulta evidente cha alla data del bilancio la banca aveva un obbligo (o che l’obbligo non sussisteva più), oppure che la banca deve attendersi un pregiudizio. 29d-8

- Gli accantonamenti esistenti devono essere valutati di nuovo ad ogni data di chiusura del bilancio. In base al nuovo giudizio essi devono essere incrementati, mantenuti o sciolti, tenendo presente che nella chiusura individuale lo storno di determinati accantonamenti non è obbligatorio (vedi nm. 38). Gli accantonamenti non necessari che non vengono sciolti diventano riserve latenti (vedi nm. 31). 29d-9

- Gli accantonamenti per ristrutturazioni sono legati a misure di tipo organizzativo (ad es. delocalizzazioni, scorpori o riorganizzazioni). Un accantonamento per ristrutturazioni può essere costituito solo se sono soddisfatti i criteri menzionati precedentemente. A questo fine occorre disporre di una decisione vincolante dell'organo responsabile della direzione generale, della sorveglianza e del controllo che attesti le misure di ristrutturazione. L'accantonamento può coprire solo i costi direttamente connessi agli interventi di ristrutturazione e che quindi non hanno nessun rapporto con le attività ordinarie correnti svolte dall'istituto. I costi previsti devono essere stimati in modo realistico. 29d-10

Impegni che presentano un valore originario inferiore a quello nominale

Tali valori possono essere portati a bilancio al valore netto o anche al valore lordo con una posta di rettifica attiva (disaggio) alla voce "Ratei e risconti". In entrambi i casi, il disaggio deve essere dissolto entro la scadenza finale del prestito nella voce “Oneri per interessi” secon- 29e

do il metodo accrual. Ciò vale per analogia anche per l'aggio.

Strumenti finanziari derivati

- Gli strumenti finanziari derivati sono sempre considerati delle operazioni di negoziazione, tranne nel caso in cui siano utilizzati a scopo di copertura al di fuori delle operazioni di negoziazione. La loro valutazione deve avvenire in base a quanto previsto al nm. 22 (fair value). Il risultato della valutazione di tali operazioni deve essere portato a conto economico nel risultato da operazioni di negoziazione. 29f

- Le operazioni di copertura vengono valutate analogamente all'operazione di base coperta. I risultati relativi alle operazioni di copertura devono essere registrati sotto la stessa voce in cui figurano i risultati dell'operazione da coprire. Nel caso di "macro hedge" in relazione a operazioni su interessi, il saldo può essere registrato alle voci "Proventi per interessi e sconti" o "Oneri per interessi". Gli interessi maturati sulle operazioni di copertura valutate secondo il metodo accrual non devono essere contabilizzati come ratei e risconti, ma computati nel conto di compensazione alla voce "Altri attivi" o "Altri passivi", in modo da evitare un doppio conteggio con i valori di rimpiazzo già iscritti a bilancio. In caso di liquidazione anticipata di un'operazione di copertura del rischio di tasso d'interesse valutata secondo il metodo accrual si applicano le prescrizioni generali per il trattamento delle posizioni relative a operazioni su interessi valutate secondo il metodo accrual. Qualora gli effetti delle operazioni di copertura siano superiori a quelli delle posizioni coperte, la parte eccedente dello strumento derivato è assimilata a un'operazione di negoziazione. La valutazione della parte eccedente deve essere registrata nel risultato da operazioni di negoziazione (nm. 117) e non nel conto di compensazione. 29g

- Alla stipulazione di un'operazione di copertura mediante derivati occorre documentare le relazioni di copertura così come gli obiettivi e le strategie perseguite dal risk management della banca con le operazioni di copertura. La documentazione deve comprendere: 29h

    - l'identificazione dell'operazione coperta o della parte coperta dell'operazione nonché l'identificazione dell'operazione di copertura;

    - l'identificazione del rischio coperto;

    - il metodo utilizzato per determinare l'efficacia della copertura.

- Per il trattamento degli strumenti finanziari derivati nell'ambito di operazioni di copertura [δ] le banche possono applicare le disposizioni valide degli International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) o dei Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US-GAAP). Le norme pertinenti devono essere rispettate nella loro integrità. Nella chiusura individuale statutaria occorre tenere conto delle disposizioni del diritto svizzero in materia di società anonime; ciò significa che le contabilizzazioni nel capitale proprio che si rendono necessarie per l'adozione degli IFRS/IAS o degli US-GAAP devono essere evidenziate separatamente nel conto di compensazione. 29i

Obblighi previdenziali [δ]

Il trattamento degli obblighi previdenziali si basa sulla Swiss GAAP FER 16. I principi da applicare esplicitamente sono specificati qui di seguito. 29j-1

- Per obblighi previdenziali s'intende l'insieme dei piani, delle istituzioni e delle regolamentazioni che prevedono delle prestazioni in caso di vecchiaia, decesso o invalidità. 29j-2

- Gli influssi economici da istituti di previdenza (e fondazioni padronali) sulla banca possono costituire sia vantaggi, sia impegni economici. Essi devono essere calcolati alla data di riferimento del bilancio e trattati in modo equivalente. Vantaggi o impegni economici derivano da una parte direttamente da basi contrattuali, regolamentari e legali (ad. es. contributi anticipati o dovuti). Dall'altra si concretizzano in seguito alla possibilità, per la banca, di esercitare, grazie alla copertura eccedente dell'istituto di previdenza, un influsso positivo sul futuro deflusso di mezzi (ad. es. contributo di risanamento). 29j-3

- Il calcolo degli influssi economici deve essere effettuato sulla base della situazione finanziaria di ogni istituto di previdenza, riferita all'ultima chiusura annuale, dalla cui data non siano trascorsi più di 12 mesi. Se esistono indizi cha dall'ultima chiusura annuale siano intervenuti sviluppi significativi (ad. es. fluttuazioni dei valori, liquidazioni parziali ecc.), i relativi influssi devono essere considerati. 29j-4

- Nel caso di copertura insufficiente esiste un impegno economico quando sono adempiute le condizioni per la costituzione di un accantonamento. 29j-5

- Nel caso di copertura eccedente si è in presenza di un vantaggio economico quando esso può essere utilizzato, e c'è la relativa volontà, per ridurre i contributi del datore di lavoro, oppure può essere rimborsato al datore di lavoro in conformità alla legislazione locale, o può rappresentare un altro vantaggio economico a favore del datore di lavoro all'infuori delle prestazioni regolamentari. Le riserve per le fluttuazioni di valore dichiarate dall'istituto di previdenza sulla base della sua prassi corrente non rappresentano parte del vantaggio economico della banca. 29j-6

- Gli influssi economici da impegni di previdenza devono essere trattati nel modo seguente: 29j-7

    - Nel conto economico, i contributi di competenza dell'esercizio devono essere inclusi nelle "Spese per il personale". Nel bilancio devono essere rilevate le corrispondenti delimitazioni attive e passive, nonché le relazioni rispettivamente di credito o di debito, così come emergono in base ai vincoli contrattuali, regolamentari o legali.

    - Annualmente la banca deve valutare se dal suo punto di vista esiste, in relazione ad un istituto di previdenza (e ad un fondo padronale), un vantaggio o un impegno economico. Quale base di analisi servono contratti, conti annuali degli istituti di previdenza, che in Svizzera devono essere allestiti sulla base della Swiss GAAP FER 26, e tutti gli altri calcoli atti a rappresentare l'effettiva situazione finanziaria e la copertura eccedente o insufficiente di ogni singolo istituto di previdenza. Sulla base di tali informazioni, presso la banca deve essere calcolato e contabilizzato, per ogni istituto di previdenza, il vantaggio economico (che in caso di copertura eccedente sorge solo se è consentito e s'intende utilizzare tale vantaggio per la riduzione dei contributi del datore di lavoro, per il rimborso al datore di lavoro in base alla legislazione locale in materia oppure per un altro vantaggio economico del datore di lavoro al di fuori delle prestazioni regolamentari) oppure l'impegno economico (che in caso di copertura insufficiente sorge solo se sussistono le condizioni per la costituzione di un accantonamento). La differenza risultante per ogni istituto di previdenza rispetto al valore dell'anno precedente deve essere contabilizzata nel risultato del periodo d'esercizio alla voce "Spese per il personale", assieme al costo per i contributi di previdenza di competenza del periodo.

- Con la dovuta motivazione nell'allegato, la presentazione degli influssi economici da impegni di previdenza sulla banca può avvenire completamente sulla base di un metodo dinamico. A questo scopo alla data del bilancio deve essere usata una norma riconosciuta valida internazionalmente. 29j-8

- Le riserve per contributi del datore di lavoro, o posizioni assimilabili, devono essere contabilizzate quale attivo. Se la banca ha rilasciato all'istituto di previdenza una rinuncia condizionata all'utilizzazione, o intende farlo poco dopo la data del bilancio, deve essere contabilizzata una corrispondente rettifica di valore. La parte di copertura insufficiente già considerata nel bilancio della banca con la rettifica di valore della riserva per contributi del datore di lavoro, non deve più essere trattata quale impegno economico dovuto a copertura insufficiente. 29j-9

- Alla prima applicazione di questi criteri, l'esistenza iniziale del vantaggio o dell'impegno economico oppure le variazioni rispetto alle precedenti registrazioni sono considerate alla data di riferimento mediante un restatement (vedi nm. 248) o attraverso la contabilizzazione di costi o ricavi straordinari. 29j-10

- Il vantaggio economico futuro (comprese le riserve per contributi del datore di lavoro) non deve essere obbligatoriamente attivato nella chiusura individuale, ma deve comunque essere indicato nell'allegato (nm. 167a) δ. 29j-11

Trattamento dei titoli propri di partecipazione nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view

Il costo d'acquisto del portafoglio dei titoli propri di partecipazione deve essere dedotto dal capitale proprio ed evidenziato separatamente come "Titoli propri di partecipazione". Il pagamento dei dividendi e i risultati generati dalla successiva vendita non possono essere contabilizzati nel conto economico, ma devono essere esposti alla voce "Riserva di capitale" nella chiusura individuale supplementare e nella chiusura consolidata oppure alla voce "Altre riserve" δ nella chiusura individuale combinata. Gli impegni che non scaturiscono da operazioni di negoziazione, legati alla consegna di azioni proprie (ad es. azioni a titolo di bonus), devono essere iscritti alla voce "Titoli propri di partecipazione". Gli oneri in relazione alle agevolazioni di prezzo sulle azioni concesse ai collaboratori devono essere registrati nelle "Spese per il personale". 29k

Trattamento dei costi in relazione a transazioni del capitale proprio nella chiusura individuale supplementare e nella chiusura consolidata[1] δ:

- In linea generale, i costi in relazione a transazioni del capitale proprio devono essere registrati, al netto della rispettiva imposta sull'utile, come riduzione delle riserve di capitale, a condizione che risultino da una raccolta (aumento di capitale, vendita di titoli propri di partecipazione) o da un rimborso (diminuzione del capitale, acquisto di titoli propri di partecipazione) del capitale proprio. 29l

[1] Fonte: Swiss GAAP FER 24 δ.

- I costi in relazione a transazioni del capitale proprio accumulati fino alla data di chiusura del bilancio devono essere registrati come ratei e risconti attivi se appare probabile che la corrispondente transazione del capitale proprio abbia luogo in un prossimo futuro. In caso contrario, tali costi devono essere contabilizzati nel conto economico.

Portafoglio dei titoli propri di debito nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view

Il portafoglio dei titoli propri di prestito, le obbligazioni di cassa e i titoli del mercato monetario devono essere obbligatoriamente compensati con le posizioni passive corrispondenti. 29m

Iscrizione delle operazioni di prestito titoli (securities lending and borrowing) e delle operazioni pronti contro termine (repurchase e reverse repurchase) stipulate per conto proprio e a proprio rischio (principal)

- Le somme scambiate in contanti devono essere portate a bilancio. 29n

- Il trasferimento di titoli non comporta un'iscrizione a bilancio se la parte trasferente conserva il potere di disposizione, a livello economico, sui diritti relativi ai titoli. I titoli devono essere riportati nell'allegato, conformemente al nm. 166a.

- La vendita successiva dei titoli ricevuti comporta una registrazione di bilancio come impegno non monetario al valore di mercato.

- Il potere di disposizione sui titoli trasferiti, in genere, non va economicamente perso se il rischio di variazione del prezzo di mercato continua ad essere a carico della controparte trasferente e a quest'ultima competono, direttamente o indirettamente, i proventi correnti e gli altri diritti relativi ai titoli trasferiti. Ciò può essere garantito, ad esempio, mediante accordi di margine che configurino economicamente il ricevente come la controparte che concede un credito coperto. Per i titoli non negoziabili il potere di disposizione resta alla parte trasferente. Qualora venga pattuito che l'operazione abbia materialmente la stessa scadenza dei titoli da trasferire, il potere di disposizione passa alla parte ricevente. 29o

- Le banche che effettuano operazioni di securities lending and borrowing a proprio nome ma per conto di clienti e che, non assumendo alcuna responsabilità e non fornendo alcuna garanzia, non agiscono come principal devono applicare le regole delle operazioni fiduciarie, conformemente al nm. 238 ed esporle come indicato ai nm. 102 e 198. Una garanzia della banca di buona esecuzione delle sue prestazioni di servizio (ad es. margining) non modifica il carattere fiduciario dell'operazione. 29p

IV. Costituzione e scioglimento di riserve latenti e di riserve per rischi bancari generali, trattamento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti divenuti liberi (art. 24 cpv. 4 OBCR)

A. Costituzione di riserve latenti e riserve per rischi bancari generali δ

La costituzione di riserve latenti nella chiusura individuale δ è consentita solo allo scopo di garantire durevolmente la prosperità della banca o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi degli azionisti. Può essere effettuata solamente entro i limiti posti dall'art. 669 CO. 30

La costituzione di riserve latenti è ammessa solo se avviene in una delle seguenti modalità: 31

a) addebito della voce "Ammortamenti sugli attivi fissi" per creare riserve latenti sulle partecipazioni e sugli immobilizzi;

b) addebito delle posizioni "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite" o "Costi straordinari" per creare riserve latenti alla voce "Rettifiche di valore e accantonamenti";

c) trasformazione di rettifiche di valore e accantonamenti finora ritenuti economicamente necessari in riserve latenti, a condizione che tali rettifiche siano state imputate secondo la lett. b) oppure che si tratti di rettifiche di valore divenute libere per interessi di mora δ;

d) incrementi di valore degli attivi fissi, conseguenti alla situazione di mercato e non contabilizzati, che comportano l'aumento della differenza tra il valore contabile e il valore massimo fissato per legge.

La costituzione di riserve per rischi bancari generali deve avvenire come descritto qui di seguito δ. 31a

- Nella chiusura individuale: attraverso la voce "Costi straordinari" oppure mediante la trasformazione di rettifiche di valore e accantonamenti finora ritenuti economicamente necessari o il trasferimento di riserve latenti.

- Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view: esclusivamente attraverso la voce "Costi straordinari".

Non è consentito costituire riserve latenti attraverso la contabilizzazione di costi economicamente non necessari ad eccezione dei casi menzionati alle lett. a) e b). Parimenti non è consentito costituire riserve latenti intervenendo sui ricavi (prelievi anticipati dell'utile / riduzioni di ricavi). 32

B. Scioglimento di riserve latenti e riserve per rischi bancari generali δ

Per scioglimento di riserve latenti s'intende la loro diminuzione come conseguenza di: 33

a) uno scioglimento attraverso il conto economico di riserve latenti nelle posizioni "Rettifiche di valore e accantonamenti";

b) una rivalutazione attraverso il conto economico degli attivi fissi fino al massimo consentito dalla legge;

c) una realizzazione tramite vendita degli attivi fissi; la registrazione del plusvalore risultante dal trasferimento di attivi fissi in attivi circolanti comporta gli stessi effetti contabili di una vendita;

d) diminuzioni di valore degli attivi fissi dovuti alla situazione di mercato, che comportano la riduzione della differenza tra il valore contabile e il valore massimo fissato per legge.

Lo scioglimento di riserve latenti attraverso il conto economico deve avvenire mediante la voce "Ricavi straordinari", secondo l'art. 25a cpv. 1 punto 2.5 OBCR. Anche lo scioglimento di riserve per rischi bancari generali deve essere contabilizzato sotto questa voce δ. 34

Se lo scioglimento di riserve latenti e/o di riserve per rischi bancari generali δ effettuato in un periodo contabile ha una portata significativa, il fatto deve essere evidenziato nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 5.5 OBCR. La significatività dello scioglimento complessivo delle riserve latenti e/o di riserve per rischi bancari generali δ deve essere giudicata in particolare in rapporto al capitale proprio e all'utile d'esercizio pubblicati così come in funzione degli effetti che lo scioglimento ha su questi due valori. Uno scioglimento pari o superiore al 2% del capitale proprio pubblicato o al 20% dell'utile d'esercizio pubblicato è di norma considerato significativo. 35

Una rivalutazione negli attivi fissi al massimo fino al valore d'acquisto (art. 665 CO) deve essere indicata e motivata nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 5.6 OBCR. 36

Una rivalutazione degli attivi fissi al di sopra del valore d'acquisto deve avvenire secondo quanto definito dall'art. 670 CO ed essere notificata alla FINMA prima della pubblicazione del conto annuale. 37

C. Trattamento di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti che non sono economicamente più necessari e che non vengono né utilizzati per altro scopo né sciolti, costituiscono delle riserve latenti. In questo caso, nella chiusura individuale δ non si procede ad alcuna contabilizzazione attraverso il conto economico, ma solo a una modifica di destinazione nella tabella E, a condizione che a suo tempo le dotazioni siano state registrate a carico delle "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite" o dei "Costi straordinari" oppure ancora, nel caso di interessi di mora, a carico dei "Proventi per interessi e sconti". Per contro, gli accantonamenti costituiti a copertura di obblighi previdenziali o di imposte latenti non più necessari devono essere tassativamente sciolti attraverso il conto economico δ. Qualora lo scioglimento o l'utilizzo per altro scopo nella chiusura individuale avvenga in un periodo contabile (esercizio) successivo, è considerato scioglimento di riserve latenti e deve essere contabilizzato nel conto economico alla voce "Ricavi straordinari" conformemente all'art. 25a cpv. 1 punto 2.5 OBCR. 38

Lo scioglimento o l'utilizzo di accantonamenti a copertura di obblighi previdenziali o di imposte latenti viene contabilizzato nelle voci "Imposte" rispettivamente "Spese per il personale" del conto economico δ. 38a

Nel caso in cui, nella chiusura individuale, le rettifiche di valore e gli accantonamenti economicamente non più necessari vengano destinati alla costituzione, nello stesso periodo contabile, di rettifiche di valore e accantonamenti economicamente necessari per uno scopo diverso oppure alla costituzione di riserve per rischi bancari generali in ottemperanza al nm. 38 δ (cosiddetta modifica di destinazione), occorre indicare tale operazione nella colonna corrispondente 39

della presentazione delle rettifiche di valore, accantonamenti e riserve per rischi bancari generali nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 3.9 OBCR (vedi tabella E, capitolo XI).

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view, le rettifiche di valore e gli accantonamenti divenuti liberi e utilizzati per altro scopo devono essere indicati al lordo come scioglimento rispettivamente nuova costituzione nell'allegato, tabella E (anche nella colonna "Rischi di perdita"). 39a

Nel caso in cui le rettifiche di valore e gli accantonamenti economicamente non più necessari vengano sciolti attraverso il conto economico, nello stesso periodo contabile, occorre contabilizzare l'operazione nei "Ricavi straordinari" sia nella chiusura individuale [δ] che nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view (esclusi gli accantonamenti a copertura di obblighi previdenziali o di imposte latenti, per i quali si applica il nm. 38a) [δ]. L'importo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti sciolti attraverso il conto economico viene evidenziato, analogamente a quanto esposto precedentemente, nella colonna corrispondente della presentazione delle rettifiche di valore, accantonamenti e riserve per rischi bancari generali nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 3.9 OBCR (vedi tabella E, capitolo XI). 40

Lo scioglimento o la modifica di destinazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti divenuti liberi che ha un effetto significativo sul periodo contabile deve essere commentato nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 5.5 OBCR. Come regola generale per giudicare la significatività la banca può fare riferimento al calcolo applicabile per lo scioglimento significativo di riserve latenti secondo il nm. 35. 41

Per le rettifiche di valore e gli accantonamenti, sia singoli che forfettari, occorre fissare chiaramente la destinazione, in modo tale che l'utilizzo sia conforme allo scopo e la contabilizzazione sia stata effettuata nel rispetto della delimitazione temporale e attribuibile ad una determinata voce contabile. 42

V. Struttura del bilancio nella chiusura individuale statutaria

La struttura minima valida per tutte le banche deve garantire una rappresentazione semplice e comprensibile del bilancio. I dati aggiuntivi sulle coperture, durate residue e altre informazioni simili devono figurare nell'allegato. 43

Le spiegazioni che seguono sul contenuto delle singole voci concernono gli elementi fondamentali. L'enumerazione degli elementi da considerare non è esaustiva. 44

A. Pos. 1 Attivi

a) Pos. 1.1 Liquidità

- Monete e banconote svizzere correnti, esclusi i valori numismatici 45*
- Valute estere, se liberamente convertibili in franchi svizzeri
- Averi presso amministrazioni postali all'estero, se liberamente trasferibili
- Averi in conto giro presso la Banca nazionale svizzera
- Averi in conto giro presso una centrale di giro riconosciuta dalla FINMA
- Averi a vista presso una banca centrale estera
- Averi in clearing di succursali estere presso una *clearing bank* riconosciuta del rispettivo paese

b) Pos. 1.2 Crediti risultanti da titoli del mercato monetario

- Cambiali commerciali 46
- Rescrizioni e buoni del Tesoro di enti di diritto pubblico
- Vaglia cambiari all'ordine della banca (escluse cambiali a garanzia)
- Assegni
- Titoli del mercato monetario, ad esempio cambiali BRI, *bankers acceptance, commercial paper, certificate of deposit, treasury bill*, così come crediti contabili
- Diritti valori su titoli del mercato monetario o titoli simili
- Prodotti combinati che, da un punto di vista economico, hanno le caratteristiche di titoli fruttiferi di interessi del mercato monetario

c) Pos. 1.3 Crediti nei confronti di banche

- Tutti gli averi (compresi quelli in metalli preziosi) $^{\delta}$ presso banche nazionali ed estere, ad eccezione dei titoli del mercato monetario e titoli simili (vedi posizione 1.2), dei crediti ipotecari (vedi posizione 1.5) e dei titoli e diritti valori (vedi posizioni 1.6 e 1.7) 47

- Crediti nei confronti di banche centrali, istituti di clearing e amministrazioni postali estere, se non devono essere registrati alla posizione 1.1

- Interessi scaduti non ancora pagati

Vedi nuovo nm. 29n δ. 48

Vedi nuovo nm. 29n δ. 49

d) Pos. 1.4 Crediti nei confronti della clientela

- Tutti i crediti nei confronti di non banche, se non devono essere registrati sotto altre voci 50

- Crediti coperti da ipoteche erogati sotto forma di crediti in conto corrente, compresi i crediti di costruzione prima del consolidamento e i crediti d'esercizio

- Crediti della banca in veste di concedente nel quadro del leasing di finanziamento, escluso il leasing finanziario immobiliare

- Diritti di consegna relativi ad averi in metalli preziosi δ

- Interessi scaduti ma non ancora pagati

e) Pos. 1.5 Crediti ipotecari

- Crediti diretti e indiretti sotto forma di prestiti coperti da pegno immobiliare (costituzione in pegno o cessione di titoli ipotecari a titolo di garanzia) 51

- Crediti su terreni sotto forma di prestiti o anticipi fissi

- Leasing finanziario immobiliare

- Interessi scaduti non ancora pagati

f) Pos. 1.6 Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

Tutti i beni elencati qui di seguito, di proprietà della banca, detenuti nel quadro di operazioni di negoziazione: 52

- titoli e diritti valori su titoli

- metalli preziosi

- prodotti combinati che, da un punto di vista economico, presentano le caratteristiche di titoli fruttiferi di interessi del mercato dei capitali

- titoli propri di partecipazione (chiusura individuale)

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view il trattamento avviene conformemente al nm. 29k. 52a

g) Pos. 1.7 Investimenti finanziari

Tutti i beni elencati qui di seguito di proprietà della banca, detenuti né nell'intento di compiere operazioni di negoziazione né, nel caso di titoli di partecipazione e immobili, di effettuare un investimento duraturo: 53

- titoli e diritti valori su titoli
- crediti scritturali nei confronti di enti di diritto pubblico
- immobili, titoli di partecipazione e merci rilevati da operazioni creditizie e destinati alla rivendita
- metalli preziosi
- prodotti combinati che, da un punto di vista economico, presentano le caratteristiche di titoli fruttiferi di interessi del mercato dei capitali
- titoli propri di partecipazione (chiusura individuale)

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view il trattamento avviene conformemente al nm. 29k. 53a

h) Pos. 1.8 Partecipazioni

- Titoli di partecipazione di imprese (comprese le società immobiliari) di proprietà della banca, detenuti nell'intento di effettuare un investimento duraturo, indipendentemente dalla quota che dà diritto al voto 54
- Partecipazioni di proprietà della banca con carattere infrastrutturale per la banca stessa, in particolare le partecipazioni a istituti collettivi
- Crediti nei confronti di imprese nelle quali la banca detiene una partecipazione duratura, nella misura in cui rappresentano fiscalmente capitale proprio

i) Pos. 1.9 Immobilizzi

- Immobili, a condizione che non si tratti di una parte dell'attivo circolante portato a bilancio tra gli investimenti finanziari 55
- Saldi dei conti di costruzione e di trasformazione
- Costruzioni aggiuntive in immobili terzi
- Altri immobilizzi
- Oggetti in leasing di finanziamento
- Software sviluppati internamente o acquistati [δ]
- Valori immateriali (ad es. goodwill, brevetti, spese di costituzione, di aumento del capitale e d'organizzazione [δ] iscritti all'attivo e da ammortizzare obbligatoriamente)

Nella chiusura individuale combinata i valori immateriali devono essere indicati sotto una voce di bilancio separata δ.

Menzione di operazioni di leasing (banca come utilizzatrice del leasing): gli oggetti assunti in leasing dalla banca in veste di utilizzatrice nel quadro di un leasing di finanziamento (operazione di leasing avente carattere di alienazione, diritti e obblighi di proprietà in capo alla banca) devono essere esposti a bilancio alla voce attiva "Immobilizzi" al valore d'acquisto attuale e riportati separatamente nella presentazione dell'attivo fisso nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 3.4 OBCR. Gli impegni di leasing devono essere esposti alla voce "Impegni nei confronti di banche" o "Altri impegni nei confronti della clientela", conformemente all'art. 25c cpv. 1 punti 2.2 e 2.4 OBCR. Gli ammortamenti su oggetti in leasing di finanziamento iscritti all'attivo devono essere imputati alla voce "Ammortamenti sugli attivi fissi", conformemente all'art. 25a cpv. 1 punto 2.2 OBCR. 56

Gli oggetti assunti in leasing dalla banca in veste di utilizzatrice nell'ambito di un leasing operativo (operazione di leasing avente carattere di cessione di utilizzo, diritti e obblighi di proprietà in capo al concedente di leasing) non possono essere iscritti a bilancio. Gli oneri relativi al leasing operativo sono imputati alla voce "Spese per il materiale", conformemente all'art. 25a cpv. 1 punto 1.5.2 OBCR, mentre gli impegni futuri contratti per il pagamento dei canoni di leasing devono figurare separatamente nella presentazione dell'attivo fisso nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 3.4 OBCR. 56a

j) Pos. 1.10 Ratei e risconti

Tutti gli attivi relativi alla delimitazione temporale in cui sono stati generati interessi e altre posizioni sotto le quali sono esposti proventi, aggi su poste attive e disaggi su poste passive, così come altre delimitazioni temporali devono essere riportati alla voce "Ratei e risconti" (attivi transitori). 57

k) Pos. 1.11 Altri attivi

- Importi iscritti all'attivo in ragione delle riserve per contributi del datore di lavoro ed eventualmente di altri attivi (vantaggio economico) da istituti di previdenza δ 58

- Valori di rimpiazzo positivi di tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio, relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti (per quanto attiene alla compensazione vedi nm. 14), indipendentemente dal trattamento a livello di conto economico, ad esempio dei portafogli hedge.

  Per l'iscrizione a bilancio dei valori di rimpiazzo relativi a operazioni per conto dei clienti si applicano i seguenti criteri: 59

  I valori di rimpiazzo di strumenti finanziari derivati relativi a operazioni per conto dei clienti vengono iscritti a bilancio, nel caso in cui nel corso della durata residua del contratto possa sorgere un rischio per la banca in seguito all'impossibilità da parte del cliente da un lato o della controparte dall'altro (borsa, membro della borsa, emittente dello strumento, broker ecc.) di adempiere eventuali obblighi. Da questo principio si ricavano le regole elencate qui di seguito.

  - Contratti negoziati fuori borsa (over the counter, OTC) 60

    - Banca come commissionaria: in linea generale, i valori di rimpiazzo relativi a operazioni in commissione devono essere iscritti a bilancio, tranne nel caso in

cui la banca renda noto al cliente il nome della controparte (vedi anche nm. 225). Così facendo la banca è esposta solo ad un rischio di credito se il contratto rappresenta una perdita per il cliente. Di conseguenza, sono esclusivamente tali valori di rimpiazzo positivi che devono essere portati a bilancio. I rispettivi valori di rimpiazzo negativi, cioè l'utile della controparte con la quale tratta la banca a proprio nome per conto terzi, sono considerati registrazioni in contropartita. Se invece il contratto rappresenta un utile per il cliente, l'operazione non deve essere iscritta a bilancio. Qualora una banca non fosse in grado, per motivi tecnici, di effettuare le distinzioni menzionate, occorre portare a bilancio tutti i valori di rimpiazzo relativi alle operazioni in commissione. Le banche devono quindi indicare nei principi contabili e di valutazione (punto 2 dell'allegato) i principi seguiti nel portare a bilancio i valori di rimpiazzo relativi alle operazioni in commissione.

- ○ Banca come commerciante per conto proprio: i valori di rimpiazzo vengono iscritti a bilancio.

- ○ Banca come mediatore: i valori di rimpiazzo non devono essere iscritti a bilancio.

- Contratti negoziati in borsa (exchange traded) 61

  Banca come commissionaria: in linea generale, i valori di rimpiazzo non devono essere iscritti a bilancio, tranne nel caso in cui, eccezionalmente, la perdita giornaliera accumulata (variation margin) non sia coperta in modo integrale dal margine iniziale (initial margin) effettivamente richiesto. L'iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Per le "traded option" l'esposizione a bilancio è obbligatoria solo se la perdita giornaliera del cliente non è coperta in modo integrale dal margine di mantenimento (maintenance margin) effettivamente richiesto. Anche in questo caso l'iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Gli utili giornalieri dei clienti non sono mai portati a bilancio.

- Saldo attivo del conto di compensazione per adeguamenti di valore che non hanno effetti sul conto economico nel periodo di riferimento (adeguamenti di valori di rimpiazzo di strumenti finanziari derivati e adeguamenti di valore derivanti da operazioni di prestito con altri valori patrimoniali che non siano liquidità, margini d'interesse e spese di commutazione su mutui in obbligazioni fondiarie e prestiti di centrali di emissione nonché componenti d'interesse da operazioni su interessi vendute prima della scadenza finale o rimborsate anticipatamente, se queste sono state valutate secondo il metodo accrual). 62

- Cedole

- Valute estere che non figurano alla posizione 1.1

- Puri conti di compensazione

- Saldo delle operazioni bancarie interne

- Merci

- Imposte indirette

- Perdita risultante dal conto economico della chiusura semestrale (se la perdita non è co-

perta da riserve latenti, deve essere riportata separatamente per evitare di esporre a bilancio fondi propri non più intatti, iscrivendola sotto un'apposita voce che, analogamente alla voce 2.19 "Perdita d'esercizio" si chiamerà "Perdita semestrale")

Nell'allegato deve essere indicata la composizione di questa rubrica. Il saldo del conto di compensazione deve essere esposto in modo specifico. 63

l) Pos. 1.12 Capitale sociale non versato 64

m) Pos. 1.13 Totale attivi 65

aa) Pos. 1.13.1 Totale dei crediti postergati 66

bb) Pos. 1.13.2 Totale dei crediti nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate 67

- Per titolari di partecipazioni qualificate s'intendono le persone fisiche e giuridiche che presentano i requisiti di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c^{bis} LBCR.
- Le banche cantonali sono tenute a dichiarare i crediti nei confronti del rispettivo cantone.

B. Pos. 2 Passivi

a) Pos. 2.1 Impegni risultanti da titoli del mercato monetario

Titoli del mercato monetario e titoli simili emessi dalla banca, analogamente a quelli riportati alla posizione 1.2 così come i diritti valori corrispondenti. 68

b) Pos. 2.2 Impegni nei confronti di banche

Analogamente a quelli riportati alla posizione 1.3 69

- Impegni da posizioni corte (short) risultanti da vendite di operazioni di cassa allo scoperto contabilizzate secondo il principio della data di conclusione, per ogni valore (titolo)
- Canoni di leasing iscrivibili al passivo relativi a oggetti dati in leasing da banche, a condizione che siano stati iscritti all'attivo alla posizione 1.9
- Ipoteche di terzi su immobili propri

c) Pos. 2.3 Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento

- Depositi della clientela la cui denominazione contiene un rimando alla nozione di risparmio $^{\delta}$ 70
- Impegni a titolo d'investimento, se è prevista una restrizione di prelievo $^{\delta}$

d) Pos. 2.4 Altri impegni nei confronti della clientela

- Tutti gli impegni nei confronti di non banche, se non devono essere registrati sotto un'altra posizione, compresi gli impegni su conti metalli $^{\delta}$ 71

- Canoni di leasing iscrivibili al passivo relativi a oggetti dati in leasing da non banche, a condizione che siano stati iscritti all'attivo nella posizione 1.9

- Impegni da posizioni corte (short) risultanti da vendite di operazioni di cassa allo scoperto contabilizzate secondo il principio della data di conclusione, per ogni valore (titolo)

- Ipoteche di terzi su propri immobili

e) Pos. 2.5 Obbligazioni di cassa 72

f) Pos. 2.6 Prestiti e mutui presso centrali di emissione di obbligazioni fondiarie

- Propri prestiti obbligazionari, a opzione e convertibili 73

- Prestiti delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie

- Prestiti delle centrali di emissione

g) Pos. 2.7 Ratei e risconti

Analogamente alla posizione 1.10. 74

I ratei e i risconti per le imposte dovute devono essere iscritti sotto questa voce.

h) Pos. 2.8 Altri passivi

- Valori di rimpiazzo negativi di tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti (per quanto attiene alla compensazione vedi nm. 14, mentre per l'iscrizione a bilancio dei valori di rimpiazzo relativi a operazioni per conto dei clienti vedi nm. 58–61) 75

- Saldo passivo del conto di compensazione per gli adeguamenti di valore che non hanno effetti sul conto economico nel periodo di riferimento (adeguamenti di valori di rimpiazzo di strumenti finanziari derivati e adeguamenti di valore derivanti da operazioni di prestito con altri valori patrimoniali che non siano liquidità)

- Fondi senza personalità giuridica di proprietà della banca, come per esempio fondi previdenziali o di beneficienza

- Puri conti di compensazione

- Saldo delle operazioni bancarie interne

- Cedole e titoli di debito scaduti non ancora incassati

- Imposte indirette

- Utile risultante dal conto economico della chiusura semestrale

Nell'allegato deve essere indicata la composizione di questa rubrica. Il saldo del conto di compensazione deve essere esposto in modo specifico. 76

i) Pos. 2.9 Rettifiche di valore e accantonamenti

- Rettifiche di valore e accantonamenti economicamente necessari per la copertura dei rischi rilevabili al momento della stesura del bilancio che non sono stati imputati direttamente agli attivi — 77
- Accantonamenti per imposte latenti δ
- Accantonamenti per obblighi previdenziali δ
- Accantonamenti per ristrutturazioni δ
- Altri accantonamenti
- Riserve latenti nella chiusura individuale

j) Pos. 2.10 Riserve per rischi bancari generali

Tutte le riserve che non sono state registrate sotto altre posizioni. — 78

Le riserve per rischi bancari generali sono costituite mediante la voce "Costi straordinari" conformemente all'art. 25a cpv. 1 punto 2.6 OBCR e, nella chiusura individuale δ, attraverso una modifica della destinazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti economicamente non più necessari o un trasferimento di riserve latenti. I cambiamenti della destinazione e i trasferimenti di riserve latenti nella chiusura individuale devono essere indicati nell'allegato alla rubrica corrispondente della presentazione, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 3.9 OBCR (vedi tabella E, capitolo XI). Lo scioglimento di riserve per rischi bancari generali può avvenire soltanto mediante la voce "Ricavi straordinari", conformemente all'art. 25a cpv. 1 punto 2.5 OBCR. — 79

Nella chiusura individuale ° occorre indicare nell'allegato, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 2 OBCR, se le riserve per rischi bancari generali sono tassate o meno. — 79a*

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view devono essere considerate le imposte latenti sulle riserve per rischi bancari generali esistenti e sulle relative assegnazioni. — 79b

k) Pos. 2.11 Capitale sociale

- Capitale azionario, capitale cooperativo, capitale di dotazione — 80
- Ammontare del capitale accomandato
- Conti capitale versati
- Capitale di partecipazione

Il capitale di garanzia non versato deve essere indicato nella presentazione nell'allegato conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 3.10 OBCR (vedi tabella F, capitolo XI). — 81

l) Pos. 2.12 Riserva legale generale

La costituzione di una riserva legale generale avviene secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia. 82

m) Pos. 2.13 Riserva per titoli propri di partecipazione

Nella chiusura individuale ð la riserva per titoli propri di partecipazione viene costituita conformemente all'art. 659 CO, tenendo conto delle restrizioni di cui all'art. 25 cpv. 5 OBCR. La costituzione avviene mediante trasferimento dalle posizioni 2.10, 2.15 e 2.16. Ai sensi dell'art. 671a CO la riserva può essere sciolta in caso di vendita o annullamento di azioni in misura pari ai valori d'acquisto. 83*

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view i titoli di partecipazione devono essere trattati conformemente al nm. 29k.

n) Pos. 2.14 Riserva di rivalutazione

La riserva di rivalutazione viene costituita conformemente all'art. 670 CO e può essere sciolta nei casi previsti dall'art. 671b CO (vedi anche nm. 37). 84

o) Pos. 2.15 Altre riserve 85

p) Pos. 2.16 Utile riportato 86

q) Pos. 2.17 Utile d'esercizio[2] 87

r) Pos. 2.18 Perdita riportata 88

s) Pos. 2.19 Perdita d'esercizio[3] 89

t) Pos. 2.20 Totale passivi 90

aa) Pos. 2.20.1 Totale degli impegni postergati 91

bb) Pos. 2.20.2 Totale degli impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate 92

Analogamente alla posizione 1.13.2

[2] Oppure "Utile semestrale" se il risultato intermedio viene presentato separatamente.
[3] Oppure "Perdita semestrale" se il risultato intermedio viene presentato separatamente.

C. Pos. 3 Operazioni fuori bilancio

a) Pos. 3.1 Impegni eventuali

- Garanzie di credito sotto forma di impegni d'avallo, fideiussione e garanzia, compresi gli impegni di garanzia assunti mediante accreditivi irrevocabili, impegni assunti mediante girata di effetti riscontati, garanzie di rimborso acconti e simili quali la costituzione in pegno a favore di terzi, le quote di debiti solidali non iscritte a bilancio sulla base dei rapporti di regresso (ad es. nelle società semplici), le lettere di patronage giuridicamente vincolanti 93

  L'aspetto distintivo di questi impegni eventuali è rappresentato dal fatto che viene garantito un debito già in essere di un debitore principale a favore di un terzo.

- Garanzie dell'offerta (bid bond), garanzie di fornitura e d'esecuzione (performance bond), garanzie in favore di imprenditori e artigiani su opere edili, letter of indemnity, altre prestazioni di garanzia comprese quelle sotto forma di accreditivi irrevocabili e simili

  L'aspetto distintivo di questi impegni eventuali è rappresentato dal fatto che, nel momento in cui viene conclusa l'operazione ed esposta come impegno eventuale, non esiste ancora alcun debito del debitore principale a favore di un terzo, ma potrà sorgere in futuro, ad esempio al verificarsi di un caso di responsabilità civile.

- Impegni irrevocabili da crediti documentari

- Altri impegni eventuali

b) Pos. 3.2 Promesse irrevocabili

- Promesse irrevocabili non utilizzate alla data di chiusura del bilancio, ma accordate in modo vincolante per l'erogazione di crediti o altre prestazioni. I limiti di credito concessi a clienti e banche che possono essere disdetti dalla banca in qualsiasi momento non devono essere menzionati, tranne nel caso in cui il termine di disdetta pattuito contrattualmente sia superiore a sei settimane. 94

- Promesse fisse d'assunzione relative a emissioni di titoli, con deduzione delle sottoscrizioni fisse

- Promesse fisse di ripresa di crediti (promesse di credito all'acquirente, copertura delle pretese del creditore mediante garanzia bancaria). Se i due impegni che vanno a formare un'unica operazione della banca sono strutturati in modo tale da escludere l'insorgenza di rischi tecnici legati all'esecuzione, economici o legali, viene iscritta fuori bilancio esclusivamente la promessa irrevocabile, essendo il suo adempimento sicuro mentre quello della garanzia è solo eventuale.

- Impegno di pagamento a fronte della garanzia dei depositi [δ]

c) Pos. 3.3 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo relativi ad azioni e altri titoli di partecipazione 95

d) Pos. 3.4 Impegni di credito

- Impegni da pagamenti differiti (deferred payment) 96
- Impegni d'accettazione (risultanti solo da accettazioni in circolazione)
- Altri impegni di credito

a condizione che non siano adempiuti almeno da una delle parti.

e) Pos. 3.5 Strumenti finanziari derivati

- Tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti su tassi d'interesse, divise, metalli preziosi, titoli di partecipazione/indici e altri valori patrimoniali, corredati dall'indicazione dei valori di rimpiazzo (lordi) positivi e negativi e dei volumi contrattuali, ciascuno sotto forma di somma complessiva 97
- Le operazioni di cassa concluse, contabilizzate secondo il principio della data di regolamento ma non ancora regolate alla data di chiusura del bilancio devono essere inserite tra le operazioni a termine (vedi nm. 2 e 2a).

Valori di rimpiazzo positivi: devono essere iscritti a bilancio tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti che presentano un valore di rimpiazzo positivo. L'importo corrispondente è soggetto a rischio di credito e rappresenta la perdita contabile massima alla data di chiusura del bilancio che la banca potrebbe subire nel caso in cui le controparti non fossero più in grado di adempiere ai propri impegni di pagamento. Le opzioni acquistate vengono inserite tra i valori di rimpiazzo positivi. I valori di rimpiazzo positivi devono essere esposti al lordo, cioè senza procedere prima alla compensazione con i valori negativi. 98

I valori di rimpiazzo di strumenti finanziari derivati da operazioni per conto dei clienti sono portati a bilancio secondo i principi specificati qui di seguito. 98a

- Contratti negoziati fuori borsa (over the counter, OTC)
    - Banca come commissionaria: iscrizione dei valori di rimpiazzo
    - Banca come commerciante per conto proprio: iscrizione dei valori di rimpiazzo
    - Banca come mediatore: nessuna iscrizione dei valori di rimpiazzo
- Contratti negoziati in borsa (exchange traded)

    Banca come commissionaria: in linea generale, i valori di rimpiazzo non devono essere iscritti a bilancio, tranne nel caso in cui, eccezionalmente, la perdita giornaliera accumulata (variation margin) non sia coperta in modo integrale dal margine iniziale effettivamente richiesto (initial margin). L'iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Per le "*traded option*" l'esposizione a bilancio è obbligatoria solo se la perdita giornaliera del cliente non è coperta in modo integrale dal margine di mantenimento (maintenance margin) effettivamente richiesto. Anche in questo caso l'iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Gli utili giornalieri dei clienti non sono mai portati a bilancio.

Valori di rimpiazzo negativi: devono essere iscritti a bilancio tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto di clienti che presentano un valore di rimpiazzo negativo. I valori di rimpiazzo negativi corrispondono all'importo che le controparti potrebbero perdere in caso d'inadempienza da parte della banca. Le opzioni vendute vengono inserite tra i valori di rimpiazzo negativi. I valori di rimpiazzo negativi devono essere esposti al lordo, cioè senza procedere prima alla compensazione con i valori positivi. I valori di rimpiazzo negativi da operazioni per conto dei clienti sono portati a bilancio secondo gli stessi principi degli omologhi positivi. 99

I valori di rimpiazzo qui menzionati non coincidono necessariamente con quelli iscritti a bilancio alle voci "Altri attivi" o "Altri passivi". È possibile che risultino delle differenze dalla compensazione (netting) dei valori di rimpiazzo positivi e negativi nel bilancio conformemente ai nm. 45–48 della circ. FINMA 08/19 Rischi di credito – banche $^{\delta}$ così come degli strumenti finanziari derivati relativi a operazioni per conto dei clienti. 100

Volumi contrattuali: devono essere iscritti a bilancio i volumi contrattuali di tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti. Per volumi contrattuali s'intendono le componenti creditizie dei valori di base (underlying value) o dei valori nominali (notional amount) sottostanti agli strumenti finanziari derivati, conformemente a quanto disposto ai nm. 27–31 della circ. FINMA 08/19 Rischi di credito – banche secondo il diritto previgente, tenendo presente che le opzioni non devono essere ponderate per il delta $^{\delta}$. 101

Valori determinanti per le opzioni

- Acquisto call / Vendita put:
  componente creditizia = valore di mercato attuale X numero dei valori di base

- Vendita call / Acquisto put:
  componente creditizia = prezzo di esercizio X numero dei valori di base

I volumi contrattuali relativi a operazioni per conto dei clienti sono portati a bilancio secondo i principi specificati qui di seguito.

- Contratti negoziati fuori borsa (over the counter, OTC)
  Banca come commissionaria: iscrizione dei volumi contrattuali
  Banca come commerciante per conto proprio: iscrizione dei volumi contrattuali
  Banca come mediatore: nessuna iscrizione dei volumi contrattuali

- Contratti negoziati in borsa (exchange traded):
  Banca come commissionaria: nessuna iscrizione dei volumi contrattuali

f) Pos. 3.6 Operazioni fiduciarie

Vedi la definizione al nm. 238. I proventi per commissioni da operazioni fiduciarie devono essere iscritti alla voce "Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento" conformemente all'art. 25a cpv. 1 punto 1.2.2 OBCR. I proventi da investimenti fiduciari e il loro bonifico al committente non devono essere iscritti nel conto economico. 102

VI. Struttura del conto economico nella chiusura individuale statutaria (art. 25a OBCR)

La struttura minima del conto economico valida per tutte le banche deve presentare in modo semplice e comprensibile a un vasto numero di lettori il risultato dei diversi settori, consentendo così una maggiore trasparenza sulla provenienza degli utili delle banche. Il conto economico deve essere presentato obbligatoriamente in forma scalare. 103

Per le posizioni contrassegnate dai termini "Ricavi/Proventi" o "Costi/Oneri" occorre, in linea generale, applicare il principio della presentazione al lordo, tranne nel caso in cui nelle spiegazioni sulle singole voci sia esplicitamente stabilito un trattamento diverso. Nelle voci denominate "Risultati" è consentita la compensazione tra i ricavi/proventi e i costi/oneri. 104

A. Pos. 1 Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

a) Pos. 1.1 Risultato da operazioni su interessi

aa) Pos. 1.1.1 Proventi per interessi e sconti

- Interessi attivi 105
- Commissioni di credito considerate come componenti d'interesse
- Proventi da sconto di cambiali
- Risultato del rifinanziamento da posizioni di negoziazione, nel caso in cui venga compensato con il risultato delle operazioni di negoziazione (vedi anche nm. 107)
- Componenti simili direttamente dipendenti dalle operazioni su interessi

Gli interessi (compresi quelli pro rata) e le relative commissioni considerati in mora non sono ritenuti proventi da interessi. Per interessi e commissioni in mora s'intendono le somme scadute da più di 90 giorni ma non ancora pagate (vedi nm. 229). I crediti in conto corrente, gli interessi e le commissioni sono considerati in mora se il limite di credito concesso è superato da oltre 90 giorni. Da quel momento e fino a quando non vi siano più interessi scaduti in arretrato da più di 90 giorni, i futuri interessi e le commissioni che giungono a scadenza non possono essere accreditati alla voce 1.1.1 "Proventi per interessi e sconti". Non è imposto tassativamente uno storno retroattivo dei proventi per interessi. Se non si procede a uno storno retroattivo, i crediti derivanti dagli interessi accumulati fino al termine del periodo di 90 giorni (interessi scaduti ma non ancora pagati e interessi pro rata maturati) devono essere ammortizzati mediante la voce "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite". Un diverso trattamento degli interessi in mora ^{6} per quanto riguarda il termine temporale, in deroga alla regola sopra menzionata deve essere indicato nell'allegato conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 2 OBCR. 106

bb) Pos. 1.1.2 Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione

Questa posizione deve essere portata a conto economico solo nel caso in cui la banca non effettui una compensazione dei proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione con gli oneri di rifinanziamento per il portafoglio destinato alla negoziazione nella voce "Risultato da operazioni di negoziazione" conformemente all'art. 25a cpv. 1 punto 1.3 OBCR. Le banche che compensano il rifinanziamento delle posizioni assunte nelle operazioni di negoziazione con le operazioni su interessi devono indicarlo nell'allegato secondo il 107

nm. 149.

cc) Pos. 1.1.3 Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari

dd) Pos. 1.1.4 Oneri per interessi

- Interessi passivi 108
- Altri oneri simili agli interessi
- Interessi su prestiti postergati
- Interessi per ipoteche di terzi su propri immobili, comprese le componenti d'interesse dei canoni di leasing finanziario immobiliare

La remunerazione del capitale di dotazione e del capitale cooperativo, dell'ammontare del capitale accomandato e dei conti capitale nonché del capitale di garanzia non deve essere trattato come onere per interessi, bensì va a confluire nell'impiego dell'utile. 109

ee) Pos. 1.1.5 Subtotale: risultato da operazioni su interessi

b) Pos. 1.2 Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

Sotto questa voce non si devono iscrivere solo le commissioni in senso stretto, ma in generale anche i proventi e gli oneri da prestazioni di servizio ordinarie. 110

aa) Pos. 1.2.1 Proventi per commissioni su operazioni di credito

- Commissioni di messa a disposizione, di cauzione, di conferma di accreditivi 111
- Commissioni di consulenza

bb) Pos. 1.2.2 Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento

- Diritti di custodia 112*
- Commissioni di borsa / Provvigioni di mediazione
- Proventi da operazioni di emissione titoli, sia collocamenti su commissione che assunzioni a fermo, tranne nel caso in cui la banca opti per l'iscrizione del ricavato dalle operazioni sul mercato primario alla voce "Risultato da operazioni di negoziazione". Le banche che espongono il ricavato dalle operazioni sul mercato primario alla voce "Risultato da operazioni di negoziazione" devono indicarlo tra i principi di valutazione (punto 2 dell'allegato).
- Proventi da cedole
- Commissioni da operazioni di gestione patrimoniale
- Commissioni da operazioni fiduciarie
- Commissioni di consulenza in operazioni d'investimento

- Commissioni per consulenze in materia successoria e fiscale e in occasione di costituzioni di società

cc) Pos. 1.2.3 Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio

- Canoni di locazione di cassette di sicurezza 113
- Commissioni relative al traffico dei pagamenti
- Proventi da incasso di cambiali
- Commissioni d'incasso documentario

dd) Pos. 1.2.4 Oneri per commissioni

- Retrocessioni 114
- Diritti di custodia pagati
- Commissioni di borsa / Provvigioni di mediazione pagate

Le retrocessioni pattuite in anticipo possono essere compensate con i proventi per commissioni corrispondenti. 115

Le commissioni di remunerazione del capitale di garanzia non devono essere considerate oneri per commissioni, bensì vanno a confluire nell'impiego dell'utile. 116

ee) Pos. 1.2.5 Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

c) Pos. 1.3 Risultato da operazioni di negoziazione

- Utili e perdite di cambio da operazioni di negoziazione di titoli e diritti valori, crediti contabili, altri crediti e impegni negoziabili, divise e banconote, metalli preziosi, materie prime, strumenti finanziari derivati ecc. 117
- Utili e perdite di cambio su valori patrimoniali del portafoglio destinato alla negoziazione dati in prestito
- Ricavato da diritti di opzione
- Risultato di valutazione dalla conversione di posizioni in valuta estera
- Componenti strettamente connesse a operazioni di negoziazione e in parte comprese nelle quotazioni, come brokerage fee, spese di trasporto e d'assicurazione, commissioni e tasse, costi di fusione relativi ai metalli preziosi ecc.
- In caso di compensazione del rifinanziamento delle posizioni di negoziazione conformemente all'art. 25a cpv. 5 OBCR (vedi al riguardo anche nm. 107) occorre considerare sotto questa voce sia i proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione titoli che gli oneri di rifinanziamento.

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view, gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione dei titoli propri di partecipazione (nel portafoglio destinato alla negoziazione) devono essere trattati come specificato al nm. 29k. 117a

d) Pos. 1.4 Altri risultati ordinari

aa) Pos. 1.4.1 Risultato da alienazioni di investimenti finanziari

Risultato realizzato dalla vendita di investimenti finanziari valutati secondo il principio del valore inferiore δ. Corrisponde alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di vendita. Gli adeguamenti di valore già contabilizzati nel corso dell'esercizio di riferimento non devono essere ricontabilizzati alla voce "Risultato da alienazioni di investimenti finanziari" δ. 118

bb) Pos. 1.4.2 Proventi da partecipazioni

- Proventi da dividendi relativi a partecipazioni detenute 119
- Proventi da interessi relativi a prestiti considerati come capitale proprio (vedi anche nm. 54)
- Proventi relativi a partecipazioni registrate secondo il metodo dell'equivalenza (equity method) nella chiusura individuale supplementare e in quella consolidata δ

Nella chiusura individuale combinata, l'allegato deve indicare quali effetti avrebbe sul conto economico un'applicazione teorica del metodo dell'equivalenza (equity method) δ.

Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di partecipazioni non devono essere iscritti sotto "Proventi da partecipazioni", ma sotto "Ricavi straordinari" o "Costi straordinari". 120

cc) Pos. 1.4.3 Risultato da immobili

Risultato dell'uso di immobili non finalizzati all'attività bancaria (compresi quelli portati a bilancio sotto la voce "Investimenti finanziari"), in particolare: 121

- proventi da canoni di locazione
- spese di manutenzione per immobili propri.

Gli utili e le perdite derivanti da vendite di immobili registrati negli attivi fissi non devono essere iscritti sotto "Risultato da immobili", ma sotto "Ricavi straordinari" o "Costi straordinari". Gli utili e le perdite derivanti da vendite di immobili registrati negli investimenti finanziari non devono essere iscritti sotto "Risultato da immobili", ma sotto "Risultato da alienazioni di investimenti finanziari" (utili) o riportati a saldo, come ammortamenti economicamente necessari all'attività di investimenti finanziari, sotto "Altri proventi ordinari" o "Altri oneri ordinari" (svalutazioni realizzate). 122

dd) Pos. 1.4.4 Altri proventi ordinari

- Saldo positivo degli adeguamenti di valore, dovuti alla situazione del mercato, degli investimenti finanziari valutati secondo il principio del valore inferiore (occorre tenere conto che, in caso di acquisizione di immobili da realizzazioni forzate senza terzi interessati, l'ammortamento iniziale eventualmente necessario dell'immobile rispetto all'effettivo valo- 123

re di mercato assume il carattere di una rettifica di valore conseguente a motivi di solvibilità e quindi deve essere iscritta al conto spesa "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite").

- Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view, gli utili derivanti dalla negoziazione dei titoli propri di partecipazione (negli investimenti finanziari) devono essere trattati come specificato al nm. 29k. 123a

ee) Pos. 1.4.5 Altri oneri ordinari

- Saldo negativo degli adeguamenti di valore, dovuti alla situazione del mercato o a motivi di solvibilità, degli investimenti finanziari valutati secondo il principio del valore inferiore (vedi la nota complementare contenuta al nm. 123). 124

- Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view, le perdite derivanti dalla negoziazione dei titoli propri di partecipazione (negli investimenti finanziari) devono essere trattate come specificato al nm. 29k. 124a

ff) Pos. 1.4.6 Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari

e) Pos. 1.5 Costi d'esercizio

aa) Pos. 1.5.1 Spese per il personale

Sono comprese tutte le spese sostenute per gli organi della banca e per il personale, in particolare: 125

- i gettoni di presenza e le indennità fisse ai membri degli organi della banca
- le retribuzioni e supplementi di stipendio, contributi AVS, AI, AD e altri contributi legali
- i premi e i versamenti volontari nelle casse pensioni, in altre casse e in fondi proprietari della banca aventi lo stesso scopo ma privi di personalità giuridica, a condizione che non rappresentino delle distribuzioni nell'ambito dell'impiego dell'utile
- gli adeguamenti di valore relativi ai vantaggi e agli impegni economici degli istituti di previdenza δ
- i premi di assicurazioni sulla vita e di previdenza
- i costi accessori per il personale, compresi gli oneri diretti per la formazione e l'assunzione
- i costi per le agevolazioni dei piani di partecipazione dei collaboratori.

bb) Pos. 1.5.2 Spese per il materiale

- Spese per i locali: 126
    - canoni di locazione pagati e costi di manutenzione e di riparazione sostenuti che non comportano un incremento del valore di mercato o di utilizzo di immobilizzi destinati all'attività bancaria δ

- canoni di leasing operativo per locali occupati per lo svolgimento dell'attività bancaria

- Spese per l'informatica (compresi gli oneri per la fruizione di servizi di centri di calcolo), macchine, mobilia, veicoli e altre installazioni così come i canoni di leasing operativo. I canoni di leasing finanziario non devono essere iscritti tra le "Spese per il materiale", ma contabilizzati secondo il metodo delle annualità come onere da interessi e rimborso di canoni di leasing esposti al passivo. Gli ammortamenti non devono essere iscritti tra le "Spese per il materiale", ma sotto la posizione 2.2, tranne nel caso in cui si riferiscano a beni economici di valore modesto. 126a

- Altri costi d'esercizio: 126b

  - materiale d'ufficio e aziendale, stampati, telefono, telegrafo, telex, porti e altri oneri di trasporto
  - indennità per spese di viaggio
  - premi assicurativi
  - spese pubblicitarie
  - spese legali e d'esecuzione, tasse di registro di commercio e fondiario
  - spese per la revisione e l'audit
  - costi di emissione, compresi quelli relativi alla raccolta di capitale estraneo, se non possono essere considerati oneri da interessi e ammortizzati sull'intera durata
  - donazioni, a condizione che non rappresentino delle distribuzioni nell'ambito dell'impiego dell'utile
  - imposta sul valore aggiunto, se non è parte integrante del prezzo d'acquisto degli immobilizzi

cc) Pos. 1.5.3 Subtotale: costi d'esercizio

f) Pos. 1.6 Utile lordo

B. Pos. 2 Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio

a) Pos. 2.1 Utile lordo

b) Pos. 2.2 Ammortamenti sugli attivi fissi

- Ammortamenti economicamente necessari sulle voci 1.8 "Partecipazioni" e 1.9 "Immobilizzi" (e "Valori immateriali"), compresi gli ammortamenti supplementari che eventualmente s'impongono in seguito alla verifica di valore periodica. 127

- Ammortamenti su oggetti in leasing finanziario iscritti a bilancio (vedi nm. 56)

- Costituzione di riserve latenti nella chiusura individuale [δ] sulle voci 1.8 "Partecipazioni" e

1.9 "Immobilizzi", nel caso in cui non siano formate alla voce "Costi straordinari".

Le perdite da alienazioni di partecipazioni e immobilizzi devono essere contabilizzate come "Costi straordinari". 128

c) Pos. 2.3 Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite

- Costituzione di rettifiche di valore e accantonamenti, economicamente necessari (vedi nm. 29d-1 e segg.) δ, per rischi di perdita, rischi paese e rischi d'esercizio (commerciali) 129
- Costituzione di altri accantonamenti economicamente necessari (vedi nm. 29d-1 e segg.) δ, compresi gli accantonamenti per ristrutturazioni se non sono formati sotto la voce "Spese per il personale" (oneri per il personale conseguenti a decisioni di ristrutturazione) δ
- Costituzione di riserve latenti nella chiusura individuale δ, nel caso in cui non siano formate alla voce "Costi straordinari"
- Perdite

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view le costituzioni di rettifiche di valore e accantonamenti devono essere contabilizzate al netto (nuove formazioni meno scioglimenti obbligatori di posizioni economicamente non più necessarie). Se gli scioglimenti superano le nuove formazioni, l'eccedenza deve essere contabilizzata tra i "Ricavi straordinari" (vedi nm. 133). 130

Le somme recuperate da crediti ammortizzati già in periodi precedenti possono essere accreditate direttamente agli accantonamenti e riportate alla rubrica corrispondente della presentazione delle rettifiche di valore, accantonamenti e riserve per rischi bancari generali nell'allegato conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 3.9 OBCR (vedi tabella E, capitolo XI). 130a

Per le riserve latenti su investimenti finanziari nella chiusura individuale δ vale obbligatoriamente il principio della presentazione al lordo; tali riserve devono essere portate al passivo alla voce "Rettifiche di valore e accantonamenti". Non è consentito effettuare una sottovalutazione della voce "Investimenti finanziari". 131

d) Pos. 2.4 Risultato intermedio

Nella chiusura individuale δ il risultato intermedio ante imposte deve essere riportato solo se l'utile o la perdita d'esercizio vengono influenzati in modo consistente da ricavi o costi straordinari. 132

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view il risultato intermedio deve figurare sempre in presenza di ricavi e/o costi straordinari.

e) Pos. 2.5 Ricavi straordinari

Per ricavi straordinari s'intendono le entrate non ricorrenti ed estranee all'attività aziendale, in particolare: 133

- i guadagni realizzati da alienazioni di partecipazioni, immobilizzi e valori immateriali δ

- le rivalutazioni di attivi fissi fino al massimo consentito dalla legge
- lo scioglimento di riserve latenti e riserve per rischi bancari generali
- lo scioglimento, sia nella chiusura singola che nella chiusura individuale e in quella consolidata secondo il principio del true and fair view, di rettifiche di valore e accantonamenti economicamente non più necessari e non utilizzabili per altro scopo
- gli apporti di capitale da parte di azionisti nel corso dell'esercizio di riferimento
- l'apprezzamento derivante dalla cancellazione parziale o totale di un deprezzamento (vedi nm. 28b-16)

I ricavi che non sono di competenza del periodo contabile considerato devono essere iscritti sotto "Ricavi straordinari" solo se sono riconducibili a correzioni di errori o imprecisioni sopravvenuti negli anni precedenti.

Gli apporti di capitale da parte di azionisti che avvengono dopo la scadenza dell'esercizio di riferimento devono essere esposti alla posizione 3.4 come copertura di perdite. 134

Le garanzie fornite a copertura di una perdita non devono essere registrate come ricavi straordinari, ma menzionate in una nota alla posizione 3. 135

f) Pos. 2.6 Costi straordinari

Per costi straordinari s'intendono le uscite non ricorrenti ed estranee all'attività aziendale, in particolare: 136

- le perdite realizzate da vendite di partecipazioni, immobilizzi e valori immateriali [δ]
- la costituzione di riserve latenti nella chiusura individuale [δ], nel caso in cui non siano formate mediante le posizioni 2.2 e 2.3
- la costituzione di riserve per rischi bancari generali

I costi che non sono di competenza del periodo contabile considerato devono essere iscritti sotto "Costi straordinari" solo se sono riconducibili a correzioni di errori o imprecisioni sopravvenuti negli anni precedenti.

g) Pos. 2.7 Imposte

- Imposte dirette sull'utile e sul capitale 137
- Assegnazioni ad accantonamenti per imposte latenti

Le imposte correnti sull'utile relative al risultato del corrispondente periodo contabile devono essere determinate in linea con le prescrizioni fiscali pertinenti.

Nella chiusura individuale statutaria non è consentita la presa in conto degli effetti fiscali di perdite riportate (imposte differite attive). Per quanto riguarda le imposte latenti vedi nm. 79b.

Gli oneri per le imposte correnti e per le imposte latenti devono essere indicati separatamente nell'allegato della chiusura individuale e della chiusura consolidata allestite secondo il princi- 137a

pio del true and fair view[5].

h) Pos. 2.8 Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio[4]

C. Pos. 3 Impiego dell'utile / Risanamento delle perdite

Sotto questa voce devono essere iscritte le garanzie destinate alla copertura di una perdita. 138

a) Pos. 3.1 Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio

b) Pos. 3.2 Utile riportato / Perdita riportata

c) Pos. 3.3 Utile di bilancio / Perdita di bilancio

d) Pos. 3.4 Impiego dell'utile / Risanamento della perdita

e) Pos. 3.5 Utile residuo riportato / Perdita residua riportata

VII. Struttura del conto del flusso di fondi nella chiusura individuale statutaria (art. 25b OBCR)

La tabella A al capitolo XI serve da linea guida e può essere adeguata alle esigenze della banca, nel rispetto della struttura minima sancita dall'art. 25b cpvv. 2 e 3 OBCR. 139

Occorre indicare i corrispondenti dati dell'anno precedente. 140

[4] Oppure rispettivamente "Utile semestrale" e "Perdita semestrale" se il risultato intermedio viene presentato separatamente.

VIII. Struttura dell'allegato nella chiusura individuale statutaria

L'allegato è parte integrante del conto annuale. Integra e illustra il bilancio, il conto economico e, se redatto, il conto del flusso di fondi, fornendo in particolare ai lettori competenti una visione più dettagliata degli aspetti principali della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della banca. Nell'allegato sono riportati i dati dettagliati relativi al bilancio e al conto economico: i due conti risultano così più chiari e sintetici. 141

Nella definizione degli elementi obbligatori dell'allegato occorre considerare la dimensione e l'attività della banca nonché la significatività dei dati. Di conseguenza, l'allegato presenta un grado di dettaglio e un'estensione specifici per ogni tipo di istituto bancario. Questa differenziazione deve essere motivata nell'allegato mediante cenni sommari sull'attività svolta dalla banca, conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 1 OBCR. 142

Per rendere il bilancio e il conto economico più snelli e per garantire che l'allegato, in cui vengono riportati tutti i dettagli, sia comunque comprensibile ed esauriente sono state fissate, a livello di contenuto, alcune impostazioni della struttura minima. È possibile effettuare ulteriori suddivisioni e integrazioni della presentazione proposta oppure procedere, in base a criteri oggettivi, a raggruppamenti di posizioni di poco rilievo (art. 25c cpv. 2 OBCR). 143

L'allegato deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni: 144

1. spiegazione dell'attività svolta, effettivo del personale
2. principi contabili e di valutazione
3. informazioni relative al bilancio
4. informazioni sulle operazioni fuori bilancio
5. informazioni relative al conto economico
6. altri dati, spiegazioni e motivazioni essenziali

La forma della presentazione può essere decisa liberamente nei limiti delle indicazioni minime da riportare e dell'ordine prescritto. 145

I dati numerici devono essere corredati dalle cifre dell'anno precedente, tranne nel caso in cui da annotazioni o tabelle riportate al capitolo XI non sia previsto esplicitamente il contrario. 146

I concetti utilizzati nell'allegato hanno il significato specificato di seguito. 147

- Dato / Indicazione: semplice menzione di un valore, senza altre indicazioni, in forma numerica o testuale
- Spiegazione: commento e interpretazione di un aspetto considerato
- Motivazione: precisazione delle riflessioni e degli argomenti che hanno portato a una determinata azione od omissione. La motivazione deve avere una forma testuale, le ripercussioni invece un'espressione numerica
- Suddivisione: segmentazione quantitativa di un valore in singole componenti, in modo

tale che vengano evidenziati i nessi

- Presentazione: schematizzazione tabellare a due dimensioni secondo una determinata struttura minima a livello di contenuto. Le tabelle riportate al capitolo XI hanno una funzione di modello per l'impostazione grafica e di riferimento minimo per il contenuto, fatto salvo quello relativo al conto del flusso di fondi (vedi nm. 139).

Le tabelle pubblicate possono essere ampliate al fine di soddisfare le esigenze sancite dalla circ. FINMA 08/22 Pubblicazione FP – banche. La tabella J, pos. 3.15 "Attivi suddivisi per paesi o gruppi di paesi" può, in questo contesto, essere sostituita dalla tabella modello 6 "Rischio geografico" della circ. FINMA 08/22 Presentazione FP – banche.

A. Pos. 1 Spiegazioni dell'attività svolta, effettivo del personale

Dati sommari sui singoli settori di attività e sulle dimensioni della banca, indicazioni sull'esternalizzazione di comparti conformemente alle disposizioni regolamentari δ. In particolare occorre specificare quali tipi di operazioni non vengono citate perché irrilevanti o inesistenti. Devono essere indicati inoltre il contenuto, l'estensione e il grado di dettaglio delle informazioni nell'allegato. I dati di fine anno relativi all'effettivo del personale sono convertiti in equivalenti a tempo pieno (apprendisti considerati al 50%). La relazione annuale (rapporto di gestione) ai sensi degli art. 662 cpv. 1 e 663d CO non è parte del conto annuale e come tale non deve essere riportata sotto questa posizione. 148

Dati relativi ai punti 12 e 13 dell'art. 663b CO a partire dal primo esercizio contemporaneo o immediatamente successivo alla loro entrata in vigore δ. 148a

B. Pos. 2 Indicazione dei principi contabili e di valutazione

- Indicazione dei principi applicati per l'iscrizione a bilancio e per la valutazione delle singole posizioni in bilancio e fuori bilancio (vedi anche nm. 20a, 28, 28a, 28b, 29, 29b, 29g, 29j, 29k, 29m, 29n, 79, 167) δ 149*

- Motivazione dei cambiamenti apportati ai principi contabili d'iscrizione a bilancio e di valutazione e indicazione e spiegazione degli effetti prodotti, in particolare sulle riserve latenti

- Indicazioni sul trattamento degli interessi in mora, nel caso in cui si deroghi dalla prassi stabilita al nm. 106

- Indicazioni sul trattamento del rifinanziamento delle posizioni assunte nelle operazioni di negoziazione (vedi nm. 107)

- Spiegazioni sulla gestione dei rischi, in particolare sul trattamento dei rischi di variazione dei tassi, di altri rischi di mercato e dei rischi di credito. Devono essere osservate inoltre le direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri per la gestione dei rischi paese

- Spiegazioni sulla politica di gestione per quanto riguarda l'impiego di strumenti finanziari derivati

- Indicazioni sul rilevamento delle operazioni (vedi nm. 2 e 2a)

- Spiegazioni sui metodi applicati per l'individuazione dei rischi di perdita e per la misu-

razione della necessità di rettifiche di valore

- Spiegazioni sulla valutazione delle coperture dei crediti, in particolare sui principali criteri applicati per il calcolo dei valori venali (correnti) e d'anticipo

- Trattamento delle differenze di conversione per le valute estere (vedi nm. 20–21) δ.

C. Pos. 3 Informazioni relative al bilancio[5]

a) Pos. 3.1 Sommario delle coperture di prestiti e operazioni fuori bilancio

aa) Sommario delle coperture δ

Presentazione delle coperture per crediti nei confronti della clientela, crediti ipotecari, impegni eventuali, promesse irrevocabili, versamenti suppletivi e impegni di credito, suddivise secondo: 150

- copertura ipotecaria

- altre coperture e

- senza copertura

in base alla struttura minima della tabella B "Sommario delle coperture" (capitolo XI).

Per copertura ipotecaria s'intendono l'assunzione a fermo di crediti garantiti da pegni ipotecari e la costituzione in pegno o la cessione di titoli ipotecari a titolo di garanzia. Come altre coperture valgono tutte le restanti garanzie non attribuibili alle coperture ipotecarie. Senza copertura sono i crediti concessi senza garanzia (detti anche in bianco) o quelli le cui garanzie si sono formalmente o materialmente estinte. 151

I crediti relativi a operazioni di cassa contabilizzate secondo il principio della data di conclusione (vedi nm. 2) possono essere riportati nella colonna "Altre coperture" fino alla data di regolamento.

Non sono considerate coperture segnatamente le cessioni di stipendi e salari, le merci con valore puramente affettivo, le aspettative, i vaglia cambiari del debitore, i crediti impugnati in tribunale, le azioni della propria banca se non negoziate in una borsa riconosciuta, i titoli di partecipazione, i titoli di debito e le garanzie del debitore o di società ad esso legate, le cessioni di crediti futuri. 152

Le coperture devono essere contabilizzate al valore venale (corrente). 153

[5] Vedi anche nm. 27a, 29b-6, 63, 76, 79a.

bb) Indicazioni sui crediti a rischio δ

Occorre riportare l'importo complessivo dei crediti a rischio (vedi definizione al nm. 227), corredato da spiegazioni in caso di cambiamenti sostanziali rispetto all'anno precedente. Il valore dei crediti a rischio deve essere iscritto al lordo e al netto, con l'aggiunta del valore di liquidazione stimato delle garanzie e delle singole rettifiche di valore effettuate sull'ammontare netto dei debiti. 153a[6]

b) Pos. 3.2 Suddivisione dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, degli investimenti finanziari e delle partecipazioni

Presentazione dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, suddivisi in: 154

- titoli di debito (distinti in quotati in borsa e non quotati) con l'indicazione del portafoglio di prestiti obbligazionari propri e di prestiti di cassa (solo nella chiusura individuale δ)
- titoli di partecipazione con l'indicazione del portafoglio di titoli propri di partecipazione (solo nella chiusura individuale δ) e
- metalli preziosi.

\- 155

Presentazione degli investimenti finanziari, suddivisi come segue. 156

- Titoli di debito con l'indicazione del portafoglio di
  - prestiti obbligazionari propri e prestiti di cassa propri (solo nella chiusura individuale δ) (i mutui presso centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e obbligazioni fondiarie non sono considerati titoli di debito proprio)
  - titoli di debito destinati alla detenzione fino alla scadenza e
  - titoli di debito valutati secondo il principio del valore inferiore
- Titoli di partecipazione con l'indicazione del portafoglio di partecipazioni qualificate (rappresentanti almeno il 10% del capitale o dei voti)
- Metalli preziosi
- Immobili

Per gli investimenti finanziari, oltre al valore contabile occorre riportare anche il fair value. 157

[6] Il nm. 153a δ sostituisce il precedente nm. 150.

Per quanto riguarda i titoli propri di partecipazione detenuti all'interno degli investimenti finanziari, nella chiusura individuale δ devono essere iscritte sia le consistenze iniziali che quelle finali, così come le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio di riferimento per acquisizioni, alienazioni, ammortamenti e rivalutazioni.

Presentazione delle partecipazioni, suddivise in: 158

- titoli quotati in borsa e
- titoli non quotati in borsa

secondo la struttura minima della tabella C "Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione", "Investimenti finanziari" e "Partecipazioni" (capitolo XI). 159

c) Pos. 3.3 Ragione sociale, sede, attività, capitale sociale e quota di partecipazione (quote di voto e di capitale ed eventuali vincoli contrattuali) delle principali partecipazioni

Sotto questa voce devono essere riportate le principali posizioni in titoli di partecipazione di società iscritte a bilancio tra gli "Investimenti finanziari". 160

I cambiamenti sostanziali rispetto all'anno precedente devono essere indicati.

Gli impegni relativi all'acquisizione di ulteriori quote, ad esempio mediante un accordo fisso o un'opzione (opzione call acquistata od opzione put venduta), oppure alla cessione di quote, ad esempio mediante un impegno fisso o un'opzione (opzione put acquistata o opzione call venduta), devono essere pubblicati.

d) Pos. 3.4 Schema degli investimenti

Presentazione degli attivi fissi, suddivisi in: 161

- valori d'acquisto
- ammortamenti accumulati
- valore contabile alla fine dell'esercizio precedente
- riclassificazioni
- investimenti
- disinvestimenti
- adeguamenti dovuti a valutazione secondo il metodo dell'equivalenza (equity method) o apprezzamenti δ
- ammortamenti dell'esercizio di riferimento
- valore contabile alla fine dell'esercizio di riferimento

in base alla struttura minima della tabella D "Schema degli investimenti" (capitolo XI).

Se gli attivi fissi hanno una consistenza modesta o se il loro valore contabile è inferiore a CHF 10 milioni, la suddivisione può essere limitata agli aumenti e diminuzioni lorde e agli ammortamenti dell'esercizio di riferimento. La rinuncia al calcolo del valore d'acquisto deve essere motivata. 162

Eventuali differenze di cambio devono essere registrate nella colonna "Disinvestimenti" della tabella D. 163

Gli impegni di pagamento futuri di canoni leasing per oggetti in leasing operativo che non figurano nel bilancio devono essere riportati nella tabella D come importo complessivo degli impegni di leasing non portati a bilancio. 164

e) Pos. 3.5 Costi di fondazione, d'aumento del capitale e d'organizzazione iscritti fra gli attivi 165

f) Pos. 3.6 Importo totale degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi con riserva di proprietà

In generale deve essere riportato il valore contabile degli attivi costituiti in pegno e ceduti come garanzia e gli impegni effettivi corrispondenti. 166

Indicazioni relative alle operazioni di prestito titoli (securities lending and borrowing) e alle operazioni pronti contro termine (repurchase e reverse repurchase) [δ]

Per le operazioni di prestito titoli (securities lending and borrowing) e le operazioni pronti contro termine (repurchase e reverse repurchase) occorre riportare i seguenti valori: 166a

- valore contabile dei crediti da depositi in contanti nelle operazioni di securities borrowing e di reverse repurchase
- valore contabile degli impegni da depositi in contanti nelle operazioni di securities lending e di repurchase
- valore contabile di titoli in proprio possesso prestati nelle operazioni di securities lending o forniti come garanzia in quelle di securities borrowing nonché di titoli trasferiti nelle operazioni di repurchase,
    - di cui valore contabile dei titoli per i quali è stato concesso, senza alcune restrizioni, il diritto di rivendita o di ricostituzione in pegno
- fair value dei titoli a garanzia nelle operazioni di securities lending, presi in prestito nelle operazioni di securities borrowing o ricevuti nelle operazioni di reverse repurchase per i quali è stato concesso, senza restrizioni, il diritto di rivendita o di ricostituzione in pegno,
    - di cui fair value dei titoli venduti o costituiti in pegno.

g) Pos. 3.7 Impegni nei confronti di propri istituti di previdenza

Sotto questa voce devono essere aggiunti anche i prestiti obbligazionari e di cassa della banca così come i valori di rimpiazzo negativi. 167

Indicazioni sugli istituti di previdenza [δ]

Nell'allegato devono essere presentate, in forma tabellare, per le riserve per contributi del datore di lavoro e, se necessario, separatamente per: 167a-1

- fondi padronali / istituti di previdenza padronali e
- istituti di previdenza per il personale

le seguenti informazioni: 167a-2*

- valore nominale della riserva per contributi del datore di lavoro alla data di chiusura del bilancio
- importo di un'eventuale rinuncia alla data di chiusura del bilancio
- costituzione delle riserve per contributi del datore di lavoro
- stato (importo) dell'attivo alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio in esame e di quello precedente
- risultato dalle variazioni delle riserve per contributi del datore di lavoro come parte delle spese per il personale – per l'esercizio in corso e quello precedente. Il risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro si ottiene dalla differenza fra il saldo dell'attivo alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di riferimento e quello dell'anno precedente tenendo conto di un'eventuale costituzione. Qualora nel risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro fossero inclusi interessi essi possono essere contabilizzati sotto la voce "Spese per il personale" o "Risultato su interessi". Il metodo di contabilizzazione deve essere indicato nell'allegato. Un'eventuale attualizzazione del valore nominale della riserva per contributi del datore di lavoro deve essere evidenziata in una colonna separata.

Nell'allegato inoltre devono essere riportate in forma tabellare, distinte in: 167a-3

- fondi padronali / istituti di previdenza padronali
- istituti di previdenza senza copertura eccedente / insufficiente
- istituti di previdenza con copertura eccedente
- istituti di previdenza con copertura insufficiente
- piani di previdenza senza attivi propri

le seguenti informazioni: 167a-4

- importo della copertura eccedente o insufficiente alla data di chiusura del bilancio
- vantaggio economico o impegno economico alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio in esame e di quello precedente
- variazione rispettivamente del vantaggio o dell'impegno economico quale differenza dei saldi patrimoniali alle due date di chiusura del bilancio
- contributi per il periodo di competenza (incluso il risultato della riserva per contributi del datore di lavoro), con indicazione dei contributi straordinari nel caso di misure, limitate nel tempo, mirate all'eliminazione di una copertura insufficiente
- costo per la previdenza, con gli elementi più importanti – quale parte delle "Spese per il personale" – per l'anno in esame e quello precedente. Il costo per la previdenza dell'anno in esame si compone della somma della variazione rispettivamente dei vantaggi o degli impegni economici, e dei contributi di competenza del periodo (incluso il risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro)

La presa in considerazione, nel bilancio, rispettivamente di un vantaggio o di un impegno economico, deve essere spiegata [δ]. 167a-5

Occorre fornire spiegazioni sulle riserve per contributi del datore di lavoro e sul vantaggio economico futuro che non sono stati iscritti all'attivo nella chiusura individuale [δ]. 167b

Le banche che adottano in via alternativa le disposizioni specifiche in vigore delle norme in materia di presentazione dei conti riconosciute a livello internazionale devono soddisfare gli obblighi di pubblicazione richiesti dallo standard scelto [δ]. 167c

h) Pos. 3.8 Presentazione dei prestiti obbligazionari in corso

Per ogni prestito in essere occorre indicare l'anno di emissione, il tasso d'interesse, il tipo di prestito, la scadenza, le possibilità di disdetta anticipata e l'importo da riscuotere. I mutui in obbligazioni fondiarie e i prestiti di centrali di emissione devono essere riportati separatamente con i rispettivi importi complessivi. 168

Se sono state fatte più di 20 emissioni i prestiti obbligazionari possono essere raggruppati, a condizione di indicare almeno l'importo complessivo dei prestiti postergati e di quelli non postergati. Inoltre si devono specificare separatamente il tasso d'interesse medio ponderato e la fascia temporale in cui s'iscrivono gli anni di scadenza. In una panoramica delle scadenze occorre indicare singolarmente, per ogni anno, tutte le scadenze nei 5 anni successivi all'esercizio considerato, oltre questo periodo le scadenze possono essere raggruppate. Nella chiusura consolidata è consentito effettuare il raggruppamento per ogni società emittente. Vedi tabella modello P. 168a

i) Pos. 3.9 Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, come pure delle riserve per rischi bancari generali e sommario dei loro cambiamenti nel corso dell'esercizio di riferimento

Presentazione delle seguenti posizioni: 169

- accantonamenti per imposte latenti

- rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita (rischi delcredere e rischi paese)
- rettifiche di valore e accantonamenti per altri rischi d'esercizio
- accantonamenti per ristrutturazioni δ
- accantonamenti per obblighi previdenziali δ
- altri accantonamenti
- totale delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
- deduzione delle rettifiche dei valori compensati direttamente con gli attivi
- totale delle rettifiche di valore e degli accantonamenti secondo il bilancio
- riserve per rischi bancari generali

suddivise in:

- situazione alla fine dell'esercizio precedente
- utilizzo conforme allo scopo
- cambiamenti della destinazione (trasferimenti)
- somme recuperate, interessi di mora, differenze di cambio
- rettifiche di valore, accantonamenti e riserve per rischi bancari generali di nuova costituzione a carico del conto economico
- rettifiche di valore, accantonamenti e riserve per rischi bancari generali sciolti a favore del conto economico e
- situazione alla fine dell'esercizio di riferimento

in base alla struttura minima della tabella E "Rettifiche di valore e accantonamenti / Riserve per rischi bancari generali" (capitolo XI).

Gli interessi in mora addebitati ai clienti ma non considerati proventi da interessi devono essere riportati nella quarta colonna della tabella insieme alle somme recuperate e a eventuali differenze di cambio su rettifiche di valore e accantonamenti. 170

Nelle rettifiche di valore e negli accantonamenti per rischi di perdita e rischi paese possono essere contabilizzate rettifiche di valore singole o forfettarie per tipologia di rischi predefinita. 171

Alla voce "Rettifiche di valore e accantonamenti per altri rischi d'esercizio" devono essere iscritti ad esempio gli accantonamenti per rischi operativi, le rettifiche di valore per insufficiente liquidità di mercato ecc. 172

Gli "Altri accantonamenti" comprendono ad esempio gli accantonamenti per oneri legati a processi o per indennità d'uscita corrisposte per scopi precisi. L'insieme delle riserve latenti riportate alla voce "Rettifiche di valore e accantonamenti" nella chiusura individuale δ deve essere inserito alla sottovoce "Altri accantonamenti". 173

Nell'allegato, le cifre devono essere corredate da una breve spiegazione dei maggiori accantonamenti in cui vengono specificati la natura dell'impegno a cui si riferiscono e il grado di incertezza. Se un accantonamento viene attualizzato, occorre indicare il tasso d'interesse applicato. 173a

j) Pos. 3.10 Composizione del capitale sociale e indicazione dei proprietari di capitale con partecipazioni superiori al 5% di tutti i diritti di voto

Presentazione degli elementi del capitale sociale, suddivisi in: 174

- valore nominale complessivo
- quantità di azioni o di quote e
- capitale che dà diritto ai dividendi

in base alla struttura minima della tabella F "Capitale sociale" (capitolo XI). I banchieri privati che compilano la tabella F devono adeguarla alla composizione del loro capitale.

Secondo il principio dell'approccio economico devono essere indicati i proprietari di capitale sia diretti che indiretti. 175

k) Pos. 3.11 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

In base alla struttura minima della tabella G "Prospetto delle variazioni del capitale proprio". 176

Nella chiusura individuale combinata, occorre completare la tabella G con i seguenti dati[7] δ:

- quantità e tipo dei titoli propri di partecipazione registrati all'inizio e alla fine del periodo di riferimento 176a-1
- quantità, tipo, prezzo medio di transazione e valore netto medio di mercato (nel caso in cui sia diverso dal prezzo di transazione) di titoli propri di partecipazione acquistati o alienati nel periodo di riferimento; le azioni proprie emesse in relazione a retribuzioni connesse ad azioni devono essere iscritte separatamente 176a-2
- impegni eventuali esistenti in relazione a titoli propri di partecipazione alienati o acquistati (ad es. impegni di riscatto o di vendita) 176a-3

[7] Fonte: Swiss GAAP FER 24 δ.

- quantità e tipo degli strumenti di capitale proprio della banca che sono detenuti da affiliate, joint venture, società collegate, istituti di previdenza per il personale e da fondazioni vicine alla banca 176a-4

- quantità, tipo e condizioni dei titoli propri di partecipazione all'inizio e alla fine del periodo di riferimento riservati a un determinato scopo così come gli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da parti correlate alla banca stessa, ad esempio per programmi di partecipazione per collaboratori o i prestiti convertibili e i prestiti a opzione 176a-5

- per quanto riguarda le componenti del capitale proprio occorre pubblicare le seguenti informazioni: dettagli relativi alle diverse categorie di capitale sociale (quantità e tipo delle quote emesse e versate, valori nominali e diritti e restrizioni incorporati nelle quote), ammontare del capitale condizionato e di quello autorizzato, importo delle riserve – statutarie o legali – non distribuibili. 176a-6

l) Pos. 3.12 Struttura delle scadenze dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi

Presentazione dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi, suddivisi in: 177

- a vista
- con preavviso
- con scadenza fino a 3 mesi
- con scadenza superiore a 3 mesi fino a 12 mesi
- con scadenza superiore a 12 mesi fino a 5 anni
- con scadenza superiore a 5 anni e
- immobilizzati

in base alla struttura minima della tabella H "Struttura delle scadenze dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi" (capitolo XI).

Gli attivi e i passivi devono essere riportati secondo le durate residue, cioè secondo le scadenze dei rispettivi capitali. 178

I portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione così come i titoli di partecipazione e i metalli preziosi negli investimenti finanziari devono essere iscritti integralmente sotto i depositi a vista. 179

Le categorie di capitale che in generale sono sottoposte a una restrizione di prelievo devono essere iscritte integralmente nella colonna "Con preavviso" nella tabella H. Per ”Con preavviso” s'intendono le componenti che giungono a scadenza dopo l'avvenuta disdetta. Anche i depositi call (call money) devono essere inseriti nella colonna "Con preavviso". 180

I crediti nei confronti della clientela sotto forma di conto corrente e i crediti di costruzione valgono come ”Con preavviso”, gli impegni nei confronti della clientela sotto forma di conto corrente sono considerati con scadenza "a vista". 181

m) Pos. 3.13 Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti ad organi

Per ogni categoria deve essere indicata una somma complessiva. 182

Per la definizione di società collegate e di crediti ad organi si rimanda al nm. 256 e al nm. 226.

I crediti e gli impegni nei confronti di titolari di partecipazioni qualificate della banca devono essere riportati alle posizioni previste dall'art. 25 cpv. 1 punti 1.13.2 e 2.20.2 OBCR, e non sotto la rubrica qui trattata, anche se tali soggetti svolgono una funzione di organo. 183

Le banche cantonali devono considerare come imprese collegate gli enti di diritto pubblico del cantone o le imprese miste in cui il cantone detiene una partecipazione qualificata. I crediti e gli impegni nei confronti del cantone stesso devono essere registrati alle posizioni conformemente all'art. 25 cpv. 1 punti 1.13.2 e 2.20.2 OBCR. 184

Gli importi da esporre secondo i nm. 67, 92 e 182 sono considerati come transazioni con parti correlate. Tutte le transazioni significative così come gli averi e gli impegni che ne risultano nei confronti di parti correlate devono essere pubblicate secondo il principio della presentazione al lordo (nm. 67, 92 e 182). Occorre inoltre aggiungere le seguenti indicazioni[8]: 184a

- descrizione delle transazioni
- volume delle transazioni (in genere, importo o rapporto proporzionale)
- le altre condizioni rilevanti

Nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view devono essere aggiunte le seguenti indicazioni sulle transazioni con titolari di partecipazioni come tali[9] δ: 184b*

- descrizione e ammontare di transazioni con titolari di partecipazioni che non sono state regolate in liquidità o sono state saldate con altre transazioni
- motivazione e indicazione della base di valore di transazioni con titolari di partecipazioni che non è stato possibile registrare al valore netto di mercato
- descrizione di transazioni con titolari di partecipazioni che non sono state svolte a condizioni conformi al mercato, compresa l'indicazione della differenza, contabilizzata nelle riserve di capitale, tra il valore netto di mercato e il prezzo di transazione pattuito contrattualmente

[8] Fonte: Swiss GAAP FER 15 δ.
[9] Fonte: Swiss GAAP FER 24 δ.

Sotto questa rubrica devono essere inserite le indicazioni conformemente agli art. 663b^{bis} e 663c CO $^{\delta}$. 184c

n) Pos. 3.14 Suddivisione degli attivi e passivi tra la Svizzera e l'estero

Presentazione in base alle indicazioni minime della tabella I "Bilancio suddiviso tra la Svizzera e l'estero" (capitolo XI). 185

Per la suddivisione tra la Svizzera e l'estero si applica il principio del domicilio del cliente, ad eccezione dei crediti ipotecari per i quali è determinante il luogo di domicilio dell'oggetto. Il Liechtenstein è considerato come un paese estero. 186

o) Pos. 3.15 Suddivisione del totale degli attivi secondo paesi o gruppi di paesi

Presentazione in base alle indicazioni minime della tabella J "Attivi suddivisi per paesi o gruppi di paesi" (capitolo XI). Il grado di dettaglio della suddivisione per paesi o gruppi di paesi può essere scelto liberamente. 187

Per la suddivisione per paesi o gruppi di paesi si applica il principio del domicilio del cliente, ad eccezione dei crediti ipotecari per i quali è determinante il luogo di domicilio dell'oggetto. Il Liechtenstein è considerato come paese estero. 188*

La tabella J "Attivi suddivisi per paesi o gruppi di paesi" può, ai sensi della circ. FINMA 08/22 Pubblicazione FP – banche, essere sostituita dalla tabella modello 6 "Rischi di credito geografici" $^{\delta}$. 188a

p) Pos. 3.16 Suddivisione di attivi e passivi secondo le valute più significative per la banca

Presentazione in base alle indicazioni minime della tabella K "Bilancio per valute" (capitolo XI). 189

Il grado di dettaglio della suddivisione per valute può essere scelto liberamente. 190

D. Pos. 4 Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio

a) Pos. 4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Per quanto riguarda l'attribuzione dei singoli impegni eventuali alle diverse categorie – garanzie di credito, garanzie di prestazione di garanzia, impegni irrevocabili e altri impegni eventuali – si rimanda al nm. 93. 191

b) Pos. 4.2 Suddivisione degli impegni di credito

Per quanto riguarda l'attribuzione dei singoli impegni di credito alle diverse categorie – impegni risultanti da pagamenti differiti, impegni d'accettazione e altri impegni di credito – si rimanda al nm. 96. 192

c) Pos. 4.3 Suddivisione degli strumenti finanziari derivati che alla fine dell'esercizio risultano aperti

Effettuata in base alla struttura minima della tabella L "Strumenti finanziari derivati aperti" (capitolo XI). 193

Ai fini dell'iscrizione dei volumi contrattuali e dei valori di rimpiazzo positivi e negativi valgono le indicazioni contenute ai nm. 97–101. 194

Le operazioni di cassa, contabilizzate secondo il principio della data di regolamento ma non ancora regolate alla data di chiusura del bilancio, devono essere inserite tra le operazioni a termine. 195

Per tutte le operazioni occorre distinguere tra quelle effettuate fuori borsa (over the counter, OTC) e quelle di borsa (*exchange traded*). Le operazioni di cassa non ancora regolate sono considerate fuori borsa. 196

Devono essere rispettate anche le disposizioni sulla pubblicazione del saldo del conto di compensazione (vedi al riguardo le informazioni dettagliate contenute ai nm. 63 e 76). 197

d) Pos. 4.4 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

Conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 4.4 OBCR. 198

e) Pos. 4.5 Indicazioni sui patrimoni gestiti [δ]

Le indicazioni relative alla massa patrimoniale in gestione devono essere pubblicate (vedi tabella Q, capitolo XI) se il saldo che risulta dalle posizioni 1.2.2. "Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento" e 1.2.4. "Oneri per commissioni" rappresenta più di un terzo della somma delle posizioni 1.1.5 "Risultato da operazioni su interessi", 1.2.5 "Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio" e 1.3 "Risultato da operazioni di negoziazione". 198a

Per il calcolo del valore limite di cui al nm. 198a vengono prese, cumulativamente, le posizioni degli ultimi tre anni (livellamento delle fluttuazioni annue). 198b

Questa tabella comprende, oltre ai patrimoni collocati in strumenti collettivi d'investimento in gestione proprietaria, anche i patrimoni di investitori amministrati sulla base di un mandato di gestione patrimoniale (compresi i patrimoni depositati presso terzi) e gli altri patrimoni detenuti a scopo d'investimento ("Altri patrimoni gestiti"). Normalmente gli investimenti propri delle banche non devono essere considerati patrimoni gestiti [δ]. 198c

Per patrimoni gestiti s'intendono, in linea di principio, tutti i valori d'investimento relativamente ai quali vengono forniti servizi di consulenza in materia d'investimento e/o di gestione patrimoniale. Il termine comprende in particolare gli impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento (conformemente all'art. 25 punto 2.3 OBCR), depositi a termine, depositi fiduciari e tutti i valori valutati del deposito (elenco non esaustivo, i dettagli devono essere ricavati dal principio dello scopo d'investimento) [δ]. 198d

Non devono essere riportati nella tabella i patrimoni detenuti esclusivamente per la conservazione e l'esecuzione di transazioni ("custody asset"). Per questi patrimoni la banca non fornisce di norma servizi di consulenza in materia d'investimento e/o di gestione patrimoniale [δ].

Ogni banca deve fissare e documentare i criteri di delimitazione concreta dei "custody asset" rispetto ai patrimoni gestiti e deve spiegarli in un'apposita nota in calce alla tabella Q a ogni pubblicazione annua. Anche il trattamento delle riclassificazioni tra patrimoni gestiti e patrimoni da non esporre nella tabella Q deve essere motivato δ. 198e

Le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione devono attenersi allo schema specifico (vedi tabella Q). È possibile integrare informazioni aggiuntive nella misura in cui le posizioni previste siano presentate in modo chiaro e in linea con le relative definizioni. Un'eventuale suddivisione per segmenti di clientela, fatta a titolo facoltativo, deve essere riportata in colonne separate δ. 198f

La voce "di cui doppi conteggi" considera soprattutto gli strumenti collettivi d'investimento in gestione proprietaria che si trovano nei depositi dei clienti e che sono già stati presi in conto come patrimoni gestiti δ. 198g

Iscrizione degli afflussi/dei deflussi di nuovi fondi netti: alla prima pubblicazione non è richiesta l'indicazione dei dati dell'anno precedente δ. 198h

Gli afflussi/I deflussi netti di patrimoni gestiti (nuovi fondi netti) durante un determinato periodo comprendono le acquisizioni di nuovi clienti, le perdite di clienti e gli apporti/i ritiri di valori d'investimento da parte di clienti esistenti. Nei "Nuovi fondi netti" rientrano non soltanto i movimenti in entrata/uscita di mezzi di pagamento, ma anche gli afflussi/i deflussi di altri valori d'investimento usuali nel settore bancario (ad es. titoli o metalli preziosi). Il calcolo degli afflussi/dei deflussi di nuovi fondi netti avviene a livello di "Totale patrimoni gestiti", cioè prima dell'eliminazione dei doppi conteggi. Le variazioni dei patrimoni dovute alla situazione di mercato (ad es. in seguito alle fluttuazioni dei corsi o al pagamento di interessi e dividendi) non sono considerate afflussi/deflussi δ. 198i

Ogni banca decide liberamente le modalità di calcolo degli afflussi/dei deflussi di nuovi fondi. I metodi scelti devono essere spiegati in un'apposita nota in calce alla tabella Q a ogni pubblicazione annua. In questo contesto, occorre specificare anche il trattamento degli interessi, delle commissioni e degli oneri addebitati ai patrimoni gestiti δ. 198j

E. Pos. 5 Informazioni relative al conto economico[10]

a) Pos. 5.1 Indicazione di un reddito di rifinanziamento significativo nella voce proventi per interessi e sconti

199

b) Pos. 5.2 Suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione

La suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione deve essere fatta per settori di attività, in funzione dell'organizzazione di tali attività. I risultati che non possono essere attribuiti a uno specifico settore, in quanto l'organizzazione interna comprende più settori 200

[10] Vedi anche nm. 29b-6, 119, 137a.

d'attività, devono essere riportati alla voce "Negoziazione con operazioni miste".

I risultati da operazioni di negoziazione di materie prime devono essere iscritti sotto "Altre operazioni di negoziazione". 201

Sotto i singoli settori occorre registrare tutti i risultati da operazioni di negoziazione conseguiti sia nelle operazioni di cassa che in quelle con contratti a termine e a opzione. 202

c) Pos. 5.3 Suddivisione della voce spese per il personale

- Retribuzioni: gettoni di presenza e indennità fisse ai membri degli organi della banca, stipendi e assegni corrisposti 203
- Prestazioni sociali (vedi anche nm. 125)
- Adeguamenti di valore relativi ai vantaggi e agli impegni economici degli istituti di previdenza δ
- Altre spese per il personale

d) Pos. 5.4 Suddivisione della voce spese per il materiale

Per quanto riguarda l'assegnazione dei singoli oneri alle diverse categorie – spese per i locali, spese per l'informatica, macchine, mobilia, veicoli e altre installazioni, altre spese d'esercizio – si rimanda al nm. 126. 204

e) Pos. 5.5 Spiegazioni relative a perdite significative, ricavi e costi straordinari (in particolare apporti di capitale successivi da parte degli azionisti), come pure a importanti scioglimenti di riserve latenti, riserve per rischi bancari generali e rettifiche di valore e accantonamenti liberati 205

Inoltre devono essere pubblicati i deprezzamenti e gli apprezzamenti sostanziali derivanti dalla cancellazione parziale o totale di un deprezzamento, in valori numerici e singolarmente, corredati da un commento esplicativo degli eventi e delle circostanze che li hanno causati δ. 205a

f) Pos. 5.6 Indicazione e motivazione delle rivalutazioni negli attivi fissi sino al valore d'acquisto al massimo (art. 665 e 665a CO) 206

g) Pos. 5.7 Indicazioni su ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie suddivisi tra la Svizzera e l'estero conformemente al principio del domicilio dell'esercizio 207

IX. Struttura del conto consolidato (art. 25d – 25k OBCR) e della chiusura individuale supplementare δ

In linea di principio, per la struttura del bilancio, del conto economico, del conto del flusso di fondi e dell'allegato del conto consolidato e della chiusura individuale supplementare δ valgono, per analogia, le corrispondenti spiegazioni sulla chiusura individuale statutaria δ secondo quanto illustrato ai capp. V–VIII. Occorre effettuare i necessari adeguamenti per rispecchiare le specificità e le esigenze del conto consolidato. I principali scostamenti sono esplicitamente segnalati più avanti. 208

Le partecipazioni irrilevanti possono essere escluse dal consolidamento. 209

A. Bilancio consolidato (art. 25f OBCR) / Bilancio della chiusura individuale supplementare δ

Il bilancio consolidato (così come il bilancio individuale supplementare δ) deve essere strutturato conformemente al combinato disposto degli art. 25 e 25f OBCR, come riportato di seguito.

1. Attivi 210
   - 1.1 Liquidità
   - 1.2 Crediti risultanti da titoli del mercato monetario
   - 1.3 Crediti nei confronti di banche
   - 1.4 Crediti nei confronti della clientela
   - 1.5 Crediti ipotecari
   - 1.6 Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
   - 1.7 Investimenti finanziari
   - 1.8 Partecipazioni non consolidate / Partecipazioni[11] δ
   - 1.9 Immobilizzi
   - 1.10 Valori immateriali
   - 1.11 Ratei e risconti
   - 1.12 Altri attivi
   - 1.13 Capitale sociale non versato
   - 1.14 Totale attivi
     - 1.14.1 Totale dei crediti postergati
     - 1.14.2 Totale dei crediti nei confronti di partecipazioni non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

2. Passivi 210a
   - 2.1 Impegni risultanti da titoli del mercato monetario
   - 2.2 Impegni nei confronti di banche
   - 2.3 Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento
   - 2.4 Altri impegni nei confronti della clientela
   - 2.5 Obbligazioni di cassa

[11] Nella chiusura individuale supplementare δ.

2.6 Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti
2.7 Ratei e risconti
2.8 Altri passivi
2.9 Rettifiche di valore e accantonamenti
2.10 Riserve per rischi bancari generali
2.11 Capitale sociale
2.12 Riserva di capitale
- qui devono essere registrate le riserve per titoli propri di partecipazione della società madre che non sono considerati portafoglio di negoziazione
2.13 Riserva dell'utile
2.13a Titoli propri di partecipazione (posizione negativa) δ
2.14 Quote minoritarie nel capitale proprio[12]
2.15 Riserva di nuova valutazione
- qui devono essere riportate le riserve di rivalutazione
2.16 Utile del gruppo / Utile d'esercizio[13] δ
2.16.1 di cui quote minoritarie dell'utile[14]
da dedurre
2.17 Perdita del gruppo / Perdita d'esercizio[15] δ
2.17.1 di cui quote minoritarie della perdita[16]
2.18 Totale passivi
2.18.1 Totale degli impegni postergati
2.18.2 Totale degli impegni nei confronti di partecipazioni non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

3. Operazioni fuori bilancio 210b
3.1 Impegni eventuali
3.2 Promesse irrevocabili
3.3 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
3.4 Impegni di credito
3.5 Strumenti finanziari derivati
3.6 Operazioni fiduciarie

B. Conto economico consolidato (art. 25g OBCR) / Conto economico della chiusura individuale supplementare δ

Il conto economico consolidato (così come il conto economico individuale supplementare δ), deve essere strutturato conformemente al combinato disposto degli art. 25a e 25g OBCR come riportato di seguito. 211

1. Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie 211a

[12] Nella chiusura consolidata δ.
[13] Nella chiusura individuale supplementare δ.
[14] Nella chiusura consolidata *
[15] Nella chiusura individuale supplementare *
[16] Nella chiusura consolidata *

1.1. Risultato da operazioni su interessi
- 1.1.1 Proventi per interessi e sconti
- 1.1.2 Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione
- 1.1.3 Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari
- 1.1.4 Oneri per interessi
- 1.1.5 Subtotale: risultato da operazioni su interessi

1.2 Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 211b
- 1.2.1 Proventi per commissioni su operazioni di credito
- 1.2.2 Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento
- 1.2.3 Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio
- 1.2.4 Oneri per commissioni
- 1.2.5 Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

1.3 Risultato da operazioni di negoziazione 211c

1.4 Altri risultati ordinari 211d
- 1.4.1 Risultato da alienazioni di investimenti finanziari
- 1.4.2 Importo globale dei proventi delle partecipazioni
  - 1.4.2.1 di cui per partecipazioni calcolate secondo il metodo dell'equivalenza (equity method)
  - 1.4.2.2 di cui per altre partecipazioni non consolidate
- 1.4.3 Risultato da immobili
- 1.4.4 Altri proventi ordinari
- 1.4.5 Altri oneri ordinari
- 1.4.6 Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari

1.5 Costi d'esercizio 211e
- 1.5.1 Spese per il personale
- 1.5.2 Spese per il materiale
- 1.5.3 Subtotale: costi d'esercizio

1.6 Utile lordo 211f

2. Utile del gruppo / Perdita del gruppo 211g

2.1 Utile lordo
2.2 Ammortamenti sugli attivi fissi
2.3 Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
2.4 Risultato intermedio
2.5 Ricavi straordinari

2.6 Costi straordinari
2.7 Imposte
2.8 Utile del gruppo/Perdita del gruppo / Utile d'esercizio/Perdita d'esercizio[17] δ
2.8.1 di cui quote minoritarie del risultato[18]

C. Conto del flusso di fondi consolidato (art. 25h OBCR) / Conto del flusso di fondi nella chiusura individuale supplementare δ

La tabella A al capitolo XI serve da linea guida e può essere adeguata alle esigenze della banca e alle specificità del conto consolidato, nel rispetto della struttura minima sancita dall'art. 25b cpvv. 2 e 3 OBCR. 212

D. Allegato al conto consolidato (art. 25i OBCR) / Allegato alla chiusura individuale supplementare δ

Le indicazioni sui principi contabili e di valutazione e sui criteri di rilevamento delle operazioni così come le spiegazioni relative alla gestione dei rischi conformemente all'art. 25c cpv. 1 punto 2 OBCR devono essere completate da informazioni sui principi di presentazione dei conti di gruppo e dell'allestimento della chiusura individuale supplementare δ. 213

La presentazione degli attivi fissi e del prospetto delle variazioni del capitale proprio deve seguire le tabelle M e N (capitolo XI). Le altre presentazioni secondo le tabelle del capitolo XI sono le stesse per la chiusura consolidata e per la chiusura individuale supplementare δ così come per la chiusura individuale statutaria. La tabella F "Capitale sociale" non vale per la chiusura consolidata. 214

La tabella N deve essere completata dalle indicazioni riportate al nm. 176a δ. 214a

Lo scarto d'acquisto (goodwill di consolidamento) δ deve essere portato all'attivo e ammortizzato sulla durata di utilizzo prevista. L'ammortamento deve essere fatto secondo il metodo lineare, tranne nei casi in cui risulti più appropriato un altro metodo. Il periodo di ammortamento non può superare i cinque anni; se vi sono motivi giustificati tale periodo più essere più lungo, mai comunque oltre i venti anni dalla data d'acquisizione. 215

E. Agevolazioni accordate alla chiusura individuale statutaria (art. 25k OBCR)

Le banche che sono tenute ad allestire un conto consolidato o una chiusura individuale supplementare sono dispensate dalla presentazione, nella chiusura individuale statutaria, degli elementi sottoelencati, senza restrizione alcuna anche se il conto consolidato viene redatto secondo standard internazionali riconosciuti δ. 216*

[17] Nella chiusura individuale supplementare δ.
[18] Nella chiusura consolidata δ.

- Conto del flusso di fondi (art. 25b OBCR, tabella A)

- Nell'allegato (art. 25c cpv. 1 OBCR):

  3.1 Sommario delle coperture di prestiti e operazioni fuori bilancio (tabella B)
  3.2 Suddivision dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, degli investimenti finanziari e delle partecipazioni (tabella C)
  3.3 Ragione sociale, sede ecc. delle principali partecipazioni
  3.4 Schema degli investimenti (tabella D)
  3.6 Parte concernente le indicazioni relative alle operazioni di prestito titoli (securities lending and borrowing) e alle operazioni pronti contro termine (repurchase e reverse repurchase) δ
  3.7 Parte che si riferisce alle indicazioni sugli istituti di previdenza δ
  3.8 Prestiti obbligazionari in corso
  3.12 Struttura delle scadenze dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi (tabella H)
  3.14 Bilancio suddiviso tra la Svizzera e l'estero (tabella I)
  3.15 Attivi suddivisi per paesi o gruppi di paesi (tabella J)
  3.16 Bilancio per valute (tabella K)
  4.1 Suddivisione degli impegni eventuali
  4.2 Suddivisione degli impegni di credito
  4.3 Suddivisione degli strumenti finanziari derivati aperti (tabella L)
  4.5 Indicazioni sui patrimoni gestiti (tabella Q)[19] δ
  5.1 Reddito di rifinanziamento nella voce proventi per interessi e sconti
  5.3 Suddivisione della voce spese per il personale
  5.4 Suddivisione della voce spese per il materiale
  5.7 Ricavi e costi suddivisi tra la Svizzera e l'estero conformemente al principio del domicilio dello stabilimento d'impresa

- Chiusura intermedia (art. 23b OBCR)

[19] Qualora venga pubblicata, a titolo facoltativo, la tabella Q a livello di gruppo, l'esonero dalla pubblicazione vale solo a condizione che siano pienamente rispettati i nm. 198a-198j.

X. Definizioni

Accantonamenti δ (Rückstellungen, provisions) 217

Vedi nm. 29d-1 e segg.

Attività all'estero (Auslandstätigkeit, activité à l'étranger) 218

Le banche con sede in Svizzera si considerano operanti all'estero se dispongono di succursali fuori dal territorio nazionale, se detengono una partecipazione, diretta o indiretta, di più della metà dei voti in istituti bancari, commercianti di valori mobiliari, società finanziarie o immobiliari aventi sede all'estero oppure se esercitano sotto altra forma un influsso dominante su tali aziende che, ai sensi degli art. 23a e 25e OBCR, devono essere integrate nel conto consolidato.

Attivo fisso (Anlagevermögen, actifs immobilisés) 219

L'attivo fisso comprende i valori infrastrutturali che servono alla banca in modo permanente (immobili, mobilia ecc.), i valori immateriali (goodwill) e le partecipazioni.

Banche (Banken, banques) 220

Ai fini della presentazione dei conti sono considerate banche (a) in Svizzera: gli istituti assoggettati alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR) ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LBCR e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie nonché i commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM) ai sensi dell'art. 10 LBVM; (b) all'estero: le banche centrali, gli istituti di credito e le altre entità considerate banche o casse di risparmio dalla normativa del paese in cui si trovano, i commercianti di valori mobiliari, i broker e gli agenti di cambio, a condizione che siano soggetti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera e debbano adempiere a delle esigenze di fondi propri stabiliti dalla legge. Le banche multilaterali di sviluppo rientrano nella definizione di banca.

Chiusura individuale statutaria (Einzelabschluss, statutarisch; bouclement individuel statutaire) 221

Chiusura secondo quanto sancito all'art. 6 LBCR; la chiusura statutaria deve essere approvata dall'assemblea generale.

Di norma è allestita in modo da fornire un'immagine quanto più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (chiusura individuale). A titolo facoltativo, può essere redatta anche secondo il principio del true and fair view (chiusura individuale combinata) δ.

Clienti (Kunden, clients) 222

Per clienti s'intendono tutti i partner contrattuali che non sono considerati banche secondo quanto specificato al nm. 220.

Commerciante per conto proprio (principal, Eigenhändler, propre compte) 223

Nelle transazioni eseguite per conto proprio la banca agisce come commerciante per conto proprio. Anche nelle operazioni per conto dei clienti la banca assume il ruolo di commerciante

per conto proprio quando interviene in veste di parte contrattuale diretta e intermediaria tra due controparti. In questo caso la banca è tenuta a ottemperare agli obblighi contrattuali nei confronti di una delle controparti se l'altra non rispetta i propri impegni.

Commercianti di valori mobiliari (Effektenhändler, négociant en valeurs mobilières) 224

Per commercianti di valori mobiliari s'intendono le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone conformemente alla descrizione del termine all'art. 2 cpv. d LBVM e art. 2 OBVM.

Commissionario (agent, Kommissionär, commissionnaire) 225

Conformemente all'art. 425 cpv. 1 CO il commissionario è colui che, dietro compenso (commissione), esegue a proprio nome, per conto di un cliente, un'operazione con una controparte (ad es. broker). Poiché la banca agisce a proprio nome, anche se per conto di terzi, è tenuta a eseguire il contratto stipulato con la controparte nel caso in cui il cliente non adempia agli obblighi assunti. Se, al contrario, è la controparte a non rispettare il contratto, la banca è responsabile nei confronti del cliente solo qualora non indichi specificatamente con chi tratta per suo conto. In quest'ultimo caso, infatti, si ritiene che la banca agisca come commerciante in proprio (vedi art. 437 CO).

Crediti a organi (Organkredite, crédits aux organes) 226

In base alle disposizioni per l'allestimento dei conti, a livello di singolo istituto si considerano crediti a organi tutti i crediti della banca nei confronti degli organi della banca stessa e della società madre. Se viene pubblicato un conto consolidato di sottogruppo, devono essere compresi anche i crediti nei confronti di organi della società subholding. A livello di gruppo si considerano crediti a organi tutti i crediti della società madre e delle singole società del gruppo nei confronti di organi della casa madre. Per organi s'intendono i membri dell'organo preposto alla direzione superiore, alla vigilanza e al controllo (consiglio d'amministrazione, consiglio di banca o consiglio di vigilanza), della direzione al vertice e dell'ufficio di revisione disciplinato dal diritto in materia di società anonime nonché quelli delle società da essi controllate.

Crediti a rischio (impaired loans, gefährdete Forderungen, créances compromises) 227

I crediti a rischio sono quelli per i quali appare improbabile che il debitore sia in grado di adempiere ai suoi obblighi futuri. I segnali che fanno presumere un credito a rischio sono:

- gravi difficoltà finanziarie del debitore
- inadempienza contrattuale effettivamente compiuta (ad es. interessi o rimborsi rateali in arretrato o in mora)
- concessioni da parte del creditore in seguito a contingenze economiche o legali unite a difficoltà finanziarie del debitore, che normalmente non sarebbero state fatte
- alta probabilità di un fallimento del debitore o di sua necessità di un altro tipo d'intervento risanatorio
- registrazione, in un periodo contabile anteriore, di un costo dovuto a una svalutazione del valore patrimoniale in oggetto
- mancanza di un mercato attivo per il valore patrimoniale in oggetto, a causa di problemi

finanziari

- esperienze precedenti relative alla riscossione dei crediti che fanno ritenere inverosimile un recupero dell'intero valore nominale di un portafoglio creditizio.

Crediti contabili del mercato monetario (Geldmarktbuchforderungen, créances comptables du marché monétaire) 228*

I crediti contabili del mercato monetario sono strumenti a breve termine non incorporati in titoli ma iscritti nel registro. Rappresentano quote parziali di un prestito consistente che l'emittente colloca presso un vasto numero di investitori a condizioni unitarie mediante un appello al pubblico.

Crediti in sofferenza (anche crediti in mora; überfällige Forderungen, créances en souffrance) 229

I crediti sono considerati in sofferenza se almeno uno dei seguenti pagamenti non è stato eseguito integralmente entro 90 giorni dalla scadenza:

a) pagamento degli interessi,

b) pagamento delle commissioni,

c) ammortamenti (rimborsi parziali del capitale),

d) rimborso totale del capitale.

Se i pagamenti di interessi, commissioni e/o ammortamenti relativi a un credito di base sono in mora, quest'ultimo è considerato non performing. I crediti nei confronti di debitori coinvolti in procedure di liquidazione sono sempre non performing. Anche i crediti con condizioni speciali dovute a motivi di solvibilità (ad es. concessioni di tassi d'interesse inferiori ai costi di rifinanziamento della banca) rientrano tra i crediti non performing.

I crediti in sofferenza fanno spesso parte dei crediti a rischio secondo il nm. 227.

Enti di diritto pubblico (öffentlich-rechtliche Körperschaften, collectivités de droit public) 230

Per enti di diritto pubblico s'intendono tutte le entità disciplinate dal diritto pubblico (enti, fondazioni, istituti), ad esempio Confederazione, cantoni, comuni (comunità municipali, patriziati, collettività religiose/parrocchie, circoscrizioni scolastiche) e regie federali. All'estero, per analogia: stati, regioni/province, dipartimenti e comuni. Le imprese miste, in mano pubblica ma di diritto privato, non rientrano in questa categoria, indipendentemente dall'ammontare della quota di partecipazione, tranne nel caso in cui l'organismo pubblico garantisca integralmente e incondizionatamente per gli impegni assunti. Per quanto concerne l'allestimento del bilancio, le banche cantonali sono considerate sempre e comunque banche secondo il nm. 220.

Exchange traded 231

Vedi "Strumenti finanziari derivati negoziati in borsa"

Fair value (anche valore equo; Fair Value, juste valeur) 232

Il fair value corrisponde all'importo al quale un valore patrimoniale può essere scambiato tra partner commerciali esperti, interessati e indipendenti o un debito può essere regolato. In presenza di un mercato liquido ed efficiente in termini di prezzo, la valutazione al fair value può basarsi sul prezzo di mercato. Se non vi è un mercato di questo tipo il fair value viene determinato mediante un modello di valutazione.

Goodwill (anche avviamento; Goodwill, goodwill) 233

Se in un'operazione d'acquisizione il costo è più elevato degli attivi netti rilevati e valutati secondo i principi unitari applicati dal gruppo, la differenza è considerata quale goodwill.

Mediatore (anche intermediario; arranger, Mäkler, courtier) 234

Quando la banca, su ordine di un cliente e dietro compenso, mette in contatto il cliente con una controparte disponibile a un rapporto contrattuale e fornisce una consulenza nella negoziazione a entrambe le parti, opera in veste di mediatrice (intermediario) conformemente all'art. 412 cpv. 1 CO. Se si giunge a un accordo, il contratto viene concluso bilateralmente tra le due parti in causa. La banca non assume né rischi di mercato né rischi di credito.

Metodo accrual (accrual method, Amortisationsmethode, méthode des intérêts courus) 235

Con il metodo accrual, la componente d'interesse viene considerata nel conto economico pro rata o secondo il calcolo degli interessi composti per il periodo fino alla scadenza. In questo contesto, per l'assegnazione nel corso della durata dell'aggio o del disaggio di titoli di debito a tasso fisso al periodo di competenza (ratei e risconti) si parla anche di "metodo dei costi ammortizzati" (amortized cost method).

Operazione conclusa (abgeschlossenes Geschäft, opération conclue) 236

Un'operazione si dice conclusa quando gli accordi convenuti contrattualmente tra le parti vengono perfezionati, in modo giuridicamente valido, secondo le regole generali del diritto contrattuale.

Operazioni di negoziazione (anche negoziazioni; Handelsgeschäft [Handel], opérations de négoce [négoce]) 237

Per operazioni di negoziazione s'intendono le posizioni gestite attivamente per sfruttare le fluttuazioni dei prezzi di mercato, cioè quelle per cui vi è una disponibilità costante ad aumentare, ridurre, chiudere o a coprire le posizioni di rischio. Alla conclusione di una transazione occorre procedere alla sua assegnazione e documentazione alle operazioni di negoziazione. I risultati relativi alle operazioni di negoziazione devono essere iscritti esclusivamente nelle voci del conto economico "Risultato da operazioni di negoziazione" o "Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione".

Operazioni fiduciarie (Treuhandgeschäfte, opérations fiduciaires) 238

Le operazioni fiduciarie comprendono gli investimenti, i crediti, le partecipazioni e le transazioni nell'ambito del securities lending and borrowing che la banca compie o accorda a proprio nome, ma sulla base di un mandato scritto esclusivamente per conto e a rischio del cliente. Il committente assume i rischi di cambio, di trasferimento, di corso e di delcredere ricevendo in cambio la totalità dei proventi dell'operazione. La banca percepisce solo una commissione.

Operazioni ipotecarie (Hypothekargeschäft, opérations hypothécaires) 239

Operazioni di credito garantite, direttamente o indirettamente, da un diritto di pegno (ipoteca, cartella di rendita fondiaria, cartella ipotecaria) iscritto nel registro fondiario. Nel caso di garanzia diretta il creditore pignoratizio riceve concretamente in pegno un fondo. Nella garanzia indiretta al creditore pignoratizio viene fornito in pegno o ceduto come copertura un titolo ipotecario.

Operazioni pronti contro termine (Pensionsgeschäfte, opérations de mise et prise en pension) 240

Le operazioni pronti contro termine (repurchase e reverse repurchase) sono contratti in virtù dei quali una parte (cedente) trasferisce titoli di sua proprietà a un'altra parte (cessionario) contro pagamento di un importo in contanti. Contestualmente si decide che i titoli siano restituiti al cedente in data successiva contro corresponsione di quanto ricevuto o di un importo in contanti prefissato. In genere, si concludono accordi di margine in cui si stabilisce che il potere di disposizione dei titoli, sul piano economico, resti al cedente e si assegna al cessionario il ruolo di datore del credito coperto.

Operazioni su interessi (Zinsengeschäft, opérations d'intérêts) 241

Le operazioni su interessi comprendono tutte le transazioni in cui la banca, impiegando i fondi propri disponibili e i fondi che raccoglie da terzi, concede prestiti, effettua investimenti finanziari e finanzia le operazioni di negoziazione con l'obiettivo di realizzare un saldo positivo tra i tassi debitori e creditori. Nelle operazioni su interessi rientrano anche i costi e i ricavi risultanti da operazioni di copertura dei tassi.

Over the counter/OTC 242

Vedi "Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa".

Partecipazioni quotate in borsa (Beteiligungen mit Kurswert, participations avec valeur boursière) 243

Per partecipazioni quotate in borsa s'intendono i titoli di partecipazione negoziati su una borsa riconosciuta o scambiati regolarmente su un mercato rappresentativo.

Parti correlate (related parties, nahestehende Personen, personnes/parties liées) 244

È considerata parte correlata (fisica o giuridica) chi, direttamente o indirettamente, può esercitare una significativa influenza sulle decisioni finanziarie od operative di un'impresa o di un gruppo. Le società che a loro volta sono controllate, direttamente o indirettamente, da parti correlate sono considerate anch'esse società vicine.

Ai sensi delle presenti direttive sono definite parti correlate le società del gruppo e i titolari di partecipazioni qualificate (nm. 67 e 92) così come le società collegate (nm. 256) e i membri degli organi.

Postergazione (Nachrangigkeit, postériorité) 245

Si definiscono postergati i crediti che, in caso di liquidazione, fallimento o concordato e sulla

base di un'apposita dichiarazione scritta irrevocabile, occupano una posizione subordinata rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e che non sono né compensati da crediti dello stesso debitore né garantiti dai suoi valori patrimoniali.

Principio della data di conclusione (trade date accounting, Abschlusstagprinzip, principe de la date de conclusion) 246

I valori patrimoniali acquistati mediante un'operazione di cassa sono contabilizzati alla corrispondente voce attiva il giorno di conclusione e contemporaneamente viene iscritto a bilancio l'impegno di pagamento. I valori patrimoniali venduti sono cancellati dalla corrispondente voce attiva il giorno di conclusione e contemporaneamente viene iscritto a bilancio il credito relativo al pagamento del prezzo di vendita.

Principio della data di regolamento (settlement date accounting, Erfüllungstagprinzip, principe de la date de règlement) 247

Tra la data di conclusione e la data di regolamento, i valori di rimpiazzo dei valori patrimoniali acquistati e venduti sono portati a bilancio sotto le voci "Altri attivi" o "Altri passivi". L'iscrizione a bilancio alla voce attiva relativa ai valori patrimoniali interessati o la cancellazione dal bilancio avviene alla data di regolamento. Contemporaneamente viene portato a bilancio l'impegno o il credito corrispondente.

Restatement (anche rideterminazione) 248*

La modifica dei principi contabili e di valutazione richiede, nella chiusura individuale supplementare e in quella consolidata, un adeguamento dei valori dell'anno precedente. La chiusura, comprese le cifre relative all'esercizio precedente, viene riallestita in modo tale da rispecchiare il nuovo principio scelto, come se questo fosse sempre stato utilizzato. Il nuovo principio contabile e di valutazione viene così applicato a partire dalla data in cui operazioni ed eventi si sono verificati. Gli importi relativi agli adeguamenti sui periodi contabili precedenti che non sono stati integrati nella chiusura vengono computati al capitale proprio del primo periodo rappresentato. Se è consentita un'applicazione prospettica, non è necessario procedere a un adeguamento delle cifre degli esercizi precedenti.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire gli adeguamenti con oneri contenuti entro limiti ragionevoli, si può rinunciare al restatement spiegandone i motivi.

Nella valutazione sono spesso necessarie delle stime che si basano sulle informazioni disponibili nel momento considerato. Sviluppi successivi e rilevamenti aggiuntivi possono comportare una modifica delle stime, ad esempio, nuovi dati emersi possono imporre una contrazione o un prolungamento dei tempi di ammortamento degli immobilizzi. Le modifiche delle stime incidono sull'esercizio corrente ed eventualmente su quelli futuri. In questo caso non occorre procedere a un adeguamento degli anni passati.

I cambiamenti dei principi contabili e di valutazione così come le modifiche delle stime devono essere riportate nell'allegato secondo il nm. 10. Qualora siano state adeguate le cifre dell'esercizio precedente si deve farne menzione.

Nella chiusura individuale statutaria un restatement non è mai obbligatorio. È tuttavia consentito nel caso in cui le contabilizzazioni avvengano attraverso la riserva per rischi bancari generali [δ].

Rettifiche di valore (Wertberichtigungen, correctifs de valeurs) 249

Le rettifiche di valore sono voci correttive degli attivi per perdite di valore già verificatesi o per erosioni patrimoniali aspettate. Le rettifiche di valore devono essere attribuite a determinate categorie di attivi.

Rischi di perdita latenti (Latente Ausfallrisiken, risques latents de défaillance) 250*

Si tratta di rischi di perdita che gravano, presumibilmente, su un portafoglio creditizio alla data di valutazione e che non sono riconducibili a un determinato debitore o a un determinato credito. Per il calcolo dei rischi di perdita latenti ci si può basare, ad esempio, su dati empirici.

Riserva dell'utile (Gewinnreserve, réserves issues du bénéfice) 251

Le riserve dell'utile sono fondi propri generati dal gruppo. Comprendono specificatamente le differenze nella compensazione di capitale fatte nel primo consolidamento, gli utili capitalizzati, le differenze di cambio e le ripercussioni per modifiche nell'area di consolidamento.

Riserva di capitale (Kapitalreserve, réserves issues du capital) 252

Le riserve di capitale comprendono la plusvalenza (aggio) realizzata all'emissione di titoli di partecipazione e all'esercizio di diritti di conversione o d'opzione e gli utili conseguiti al riscatto di titoli propri di partecipazione.

Riserve latenti (anche riserve occulte; stille Reserven, réserves latentes) 253

Per riserve latenti s'intende la differenza tra i valori contabili e i valori massimi consentiti dalla legge. Non rientrano nelle riserve latenti le riserve obbligatorie che risultano dalla differenza tra i valori massimi consentiti dalla legge e i valori economici effettivi.

Riserve per rischi bancari generali (Reserven für allgemeine Bankrisiken, réserves pour risques bancaires généraux) 254

Le riserve per rischi bancari generali, sono imputate ai costi straordinari e costituite a titolo preventivo per coprire i rischi latenti nell'attività svolta dalla banca.

Servizio del debito (Schuldendienst, service de la dette) 255

Il servizio del debito comprende i pagamenti degli interessi, delle commissioni, degli ammortamenti e i rimborsi del capitale.

Società collegate (affiliated entities, verbundene Gesellschaften, sociétés liées) 256

Sono considerate collegate le società che non fanno parte del gruppo della banca, ma che sono riunite sotto la direzione unitaria di una società posta, nella struttura di gruppo, al di sopra della banca.

Società del gruppo (Konzerngesellschaften, sociétés du groupe) 257

Si definiscono società del gruppo tutte le imprese giuridicamente indipendenti e le loro succursali la cui direzione unitaria fa capo alla banca (società madre).

Sottopartecipazioni (Unterbeteiligungen, sous-participations) 258

La sottopartecipazione consiste nell'acquisizione di quote in un'operazione di credito conclusa da un'altra banca con il ruolo di capofila. Nei confronti del debitore la banca sottopartecipante non agisce come creditrice. Per la sua quota assume il rischio delcredere e ha diritto ai proventi da interessi corrispondenti. La banca capofila è tenuta a dedurre l'importo delle sottopartecipazioni dall'ammontare totale del credito, la banca sottopartecipante deve portare a bilancio la propria quota in funzione del debitore.

Strumenti finanziari derivati δ (derivative Finanzinstrumente, instruments financiers dérivés) 259

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di uno o più valori patrimoniali sottostanti (titoli di partecipazione o altri strumenti finanziari, materie prime) o da tassi di riferimento (tassi d'interesse, valute, indici, rating creditizi). In generale questo tipo di strumenti richiede un investimento iniziale più contenuto rispetto all'acquisto diretto del valore di base, in tali casi addirittura non è necessario alcun versamento. A grandi linee, gli strumenti finanziari derivati possono essere classificati in due gruppi.

- Operazioni a termine fisso: contratti a termine negoziati in borsa (futures), fuori borsa (forward), swap e forward rate agreement (FRA).

- Opzioni: opzioni negoziate in borsa (exchange traded options) e fuori borsa (over the counter/OTC). La distinzione tra contratti d'opzione acquistati e venduti è particolarmente importante.

Per la definizione degli strumenti finanziari derivati le banche possono avvalersi delle disposizioni più ampie degli IAS/IFRS o degli US GAAP δ.

Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (over the counter, OTC) [ausserbörslich gehandelte (Over-The-Counter/OTC) derivative Finanzinstrumente, instruments financiers dérivés traités hors bourse (over-the-counter/OTC)] 260

Strumenti derivati non standardizzati e non negoziati in una delle borse qualificate specificate nella definizione degli strumenti finanziari derivati negoziati in borsa. Anche le operazioni di cassa, a termine e a premio effettuate in borse valori sono considerate "fuori borsa", in quanto non soddisfano il requisito relativo all'obbligo dei margini quotidiani.

Strumenti finanziari derivati negoziati in borsa (exchange traded) [börsengehandelte (Exchange Traded) derivative Finanzinstrumente, instruments financiers dérivés traités en bourse (Exchange Traded)] 261

Strumenti trattati all'EUREX o su un'altra borsa opzioni e/o financial futures sottoposta a un'adeguata vigilanza statale o a una propria sorveglianza del mercato e degli operatori e in grado di fornire, per l'esecuzione dei contratti, una sicurezza finanziaria equiparabile a quella dell'EUREX tramite il coinvolgimento a ogni operazione di borsa di una stanza di compensazione (clearing house) in veste di parte contrattuale o garante.
Inoltre per i contratti negoziati in borsa viene svolto un "margining" quotidiano, cioè una nuova valutazione giornaliera con la richiesta eventuale di margini integrativi.

Strumenti ibridi (prodotti strutturati) δ [Hybride Instrumente (strukturierte Produkte), instruments hybrides (produits structurés)] 262

Uno strumento ibrido è formato da almeno due componenti: uno strumento primario (host instrument) e un derivato incorporato. Insieme costituiscono un prodotto d'investimento combinato.

Svalutazione del credito (Wertminderung bei Forderungen, dépréciation de valeur de créances) 263

Una svalutazione del credito si verifica quando l'importo presumibilmente ricavabile (comprese le garanzie) è inferiore al valore contabile del credito in questione.

Titoli [anche valori mobiliari, Wertschriften (Effekten), titres (valeurs mobilières)] 264

Per titoli s'intendono i valori mobiliari di debito e di partecipazione standardizzati, destinati alla negoziazione su vasta scala. Ad essi sono assimilati i diritti non incorporati in titoli aventi la stessa funzione (diritti valori).

Titoli del mercato monetario (Geldmarktpapiere, papiers monétaires) 265

Crediti cartolarizzati per risorse monetarie messe a disposizione di un debitore con buona solvibilità a breve termine, generalmente fino a un anno.

Valore di liquidazione (Liquidationswert, valeur de liquidation) 266*

Si tratta della somma stimata realizzabile da un'alienazione. Per il calcolo del valore di liquidazione si prende come riferimento il presunto valore di mercato, da cui sono dedotte le normali diminuzioni di valore, le spese di detenzione (manutenzione, rifinanziamento fino alla realizzazione) e gli oneri ancora da sostenere per la liquidazione (imposte di liquidazione, spese di riversione ecc.). Per i pegni immobiliari postergati occorre considerare anche gli interessi relativi a pegni di grado superiore.

Valore di rimpiazzo (replacement value, Wiederbeschaffungswert, valeurs de remplacement) 267

Il valore di rimpiazzo corrisponde al valore di mercato degli strumenti finanziari derivati aperti utilizzati in operazioni per conto proprio e per conto dei clienti alla data di chiusura del bilancio. Le operazioni effettuate su ordine di altre banche rientrano tra le operazioni per conto dei clienti. I valori di rimpiazzo positivi rappresentano dei crediti e quindi un attivo della banca, i valori di rimpiazzo negativi rappresentano degli impegni e quindi un passivo della banca.

Volume contrattuale (Kontraktvolumen, montant du sous-jacent) 268

Per volume contrattuale s'intende la componente creditizia dei valori di base (underlying value) o dei valori nominali (notional amount) sottostanti agli strumenti finanziari derivati, conformemente a quanto specificato nei nm. 27–31 della circ. FINMA 08/19 Rischi di credito – banche δ secondo il diritto previgente. Vengono considerati solo gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti. Le operazioni effettuate su ordine di altre banche rientrano tra le operazioni per conto dei clienti.

XI. Tabelle

A. Tabella secondo l'art. 25b OBCR (chiusura individuale e consolidata)

CONTO DEL FLUSSO DI FONDI	**Provenienza dei fondi**	**Impiego dei fondi**
Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno) Risultato dell'esercizio Ammortamenti sugli attivi fissi Rettifiche di valore e accantonamenti Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi Altre posizioni Dividendo dell'esercizio precedente **Saldo**		
Flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio Capitale azionario / di partecipazione / di dotazione e simili Aggio **Saldo**		
Flusso di fondi risultante dai cambiamenti negli attivi fissi Partecipazioni Immobili Altri immobilizzi Valori immateriali Ipoteche su propri immobili **Saldo**		
Flusso di fondi risultante dall'attività bancaria **Operazioni a medio e lungo termine (> 1 anno)** - Impegni nei confronti di banche - Impegni nei confronti della clientela - Prestiti obbligazionari - Obbligazioni di cassa - Mutui in obbligazioni fondiarie - Prestiti di centrali di emissione - Fondi di risparmio e d'investimento - Altri impegni		

- Crediti nei confronti di banche - Crediti nei confronti della clientela - Crediti ipotecari - Investimenti finanziari - Altri crediti **Operazioni a breve termine** - Impegni risultanti da titoli del mercato monetario - Impegni nei confronti di banche - Impegni nei confronti della clientela - Crediti risultanti da titoli del mercato monetario - Crediti nei confronti di banche - Crediti nei confronti della clientela - Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione **Fondi liquidità** - Liquidità **Saldo**		

B. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.1 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

SOMMARIO DELLE COPERTURE					
		TIPO DI COPERTURA			
		Copertura ipotecaria	**Altra copertura**	**Senza copertura**	**Totale**
Prestiti Crediti nei confronti della clientela Crediti ipotecari - Stabili abitativi - Stabili ad uso ufficio e commerciale - Artigianato e industria - Altri					
Totale prestiti	Esercizio di riferimento Esercizio precedente				
Fuori bilancio Impegni eventuali Promesse irrevocabili Impegni di pagamento e di versamento suppletivo Impegni di credito					
Totale fuori bilancio	Esercizio di riferimento Esercizio precedente				

Crediti a rischio:

	Importo lordo dei debiti	Ricavato stimato dalla realizzazione delle garanzie**	Importo netto dei debiti	Rettifiche di valore singole
Esercizio di riferimento				
Esercizio precedente				

**Valore del credito o di realizzazione per ogni cliente: considerare l'importo minore.

C. Tabelle secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.2 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

PORTAFOGLI TITOLI E METALLI PREZIOSI DESTINATI ALLA NEGOZIAZIONE		
	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	**ESERCIZIO PRECEDENTE**

Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
- Titoli di debito
  - quotati**
  - non quotati
  - di cui obbligazioni proprie di prestito e obbligazioni di cassa***
- Titoli di partecipazione
  di cui titoli propri di partecipazione***
- Metalli preziosi		

Totale portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione di cui titoli ammessi a operazioni pronti contre termine conformemente alle prescrizioni sulla liquidità [δ]		

** Quotati = negoziati su una borsa riconosciuta.
*** Solo nella chiusura individuale [δ].

C. Tabelle secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.2 OBCR (chiusura individuale e consolidata) (continuazione)

INVESTIMENTI FINANZIARI	Valore contabile		Fair value	
	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
Titoli di debito • di cui obbligazioni proprie di prestito e di cassa*** • di cui destinati alla detenzione fino alla scadenza • di cui iscritti a bilancio secondo il principio del valore inferiore Titoli di partecipazione • di cui partecipazioni qualificate** Metalli preziosi Immobili				
Totale				
di cui titoli ammessi a operazioni pronti contre termine conformemente alle prescrizioni sulla liquidità [δ]			---	---

** Almeno il 10% del capitale o dei voti.
*** Solo nella chiusura individuale [δ].

C. Tabelle secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.2 OBCR (continuazione)

DATI RELATIVI AI TITOLI PROPRI DI PARTECIPAZIONE CONTENUTI NEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI (solo nella chiusura individuale °)				
	Quantità		Valore contabile	
	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
Consistenza iniziale				
Acquisizioni				
Alienazioni				
Ammortamenti	---	---		
Rivalutazioni	---	---		
Consistenza finale				

PARTECIPAZIONI (chiusura individuale e consolidata)		
	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
Quotati in borsa		
Non quotati in borsa		
Totale partecipazioni		

D. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.4 OBCR (chiusura individuale statutaria)

SCHEMA DEGLI INVESTIMENTI								
	Valore d'acquisto	Ammortamenti accumulati fino al momento considerato	Valore contabile alla fine dell'esercizio precedente	Esercizio di riferimento				
				Riclassificazioni**	Investimenti	Disinvestimenti	Ammortamenti	Valore contabile alla fine dell'esercizio di riferimento
Partecipazioni - Partecipazioni maggioritarie - Partecipazioni minoritarie								
Totale partecipazioni								
Immobili - Stabili della banca - Atri immobili Altri immobilizzi Oggetti in leasing finanziario Altro***								
Totale immobilizzi								

Valore d'assicurazione contro gli incendi degli immobili Valore d'assicurazione contro gli incendi degli altri immobilizzi

Impegni: canoni futuri relativi al leasing operativo

** Se necessarie.

*** Compresi i programmi informatici (software) sviluppati internamente o acquistati. I valori immateriali devono essere riportati separatamente nella chiusura individuale combinata. Un eventuale goodwill deve essere iscritto a parte (ad es. goodwill di fusione) [δ].

E. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.9 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI / RISERVE PER RISCHI BANCARI GENERALI							
	Situazione alla fine dell'anno precedente	Impieghi conformi allo scopo	Cambiamenti della destinazione (trasferimenti)**	Somme recuperate, interessi in mora, differenze di cambio	Nuove costituzioni a carico del conto economico	Scioglimenti a favore del conto economico	Situazione alla fine dell'anno di riferimento
Accantonamenti per imposte latenti							
Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita e altri rischi – Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita (rischi delcredere e rischi paese) – Rettifiche di valore e accantonamenti per altri rischi d'esercizio (commerciali) – Accantonamenti per ristrutturazioni δ – Accantonamenti per obblighi previdenziali δ – Altri accantonamenti **Subtotale**							
Totale rettifiche di valore e accantonamenti							
da dedurre rettifiche di valore compensate con gli attivi		–	–	–	–	–	
Totale rettifiche di valore e accantonamenti come da bilancio		–	–	–	–	–	

Riserve per rischi bancari generali								

** Solo nella chiusura individuale statutaria.
Nella chiusura consolidata, le ripercussioni dei cambiamenti intervenuti nell'area di consolidamento devono essere riportate in una colonna separata δ.

F. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.10 OBCR (chiusura individuale statutaria) *

CAPITALE SOCIALE						
	ANNO DI RIFERIMENTO			ANNO PRECEDENTE		
Capitale sociale	Valore nominale complessivo	Quantità	Capitale con diritto ai dividendi	Valore nominale complessivo	Quantità	Capitale con diritto ai dividendi
Capitale azionario / Capitale cooperativo Capitale di partecipazione						
Totale capitale sociale						
Capitale autorizzato di cui aumenti di capitale effettuati Capitale condizionale di cui aumenti di capitale effettuati						
Per banche cantonali: capitale di dotazione secondo la scadenza						

	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO		ESERCIZIO PRECEDENTE	
Proprietari importanti di capitali e gruppi di proprietari legati da accordi di voto	Nominale	Quota in %	Nominale	Quota in %
Con diritto di voto .... Senza diritto di voto				

G. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.11 OBCR (chiusura individuale statutaria)

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO	
Capitale proprio all'inizio dell'esercizio di riferimento Capitale sociale versato Riserva legale generale Riserva per titoli propri di partecipazione** Riserva di rivalutazione Altre riserve Riserve per rischi bancari generali Utile di bilancio / Perdita di bilancio	
Totale capitale proprio all'inizio dell'esercizio di riferimento (prima dell'impiego dell'utile / del risanamento delle perdite)	
+ / - Aumento / Diminuzione di capitale + Aggio + / - Altre assegnazioni alle riserve / Altri prelievi dalle riserve - Dividendi e altre distribuzioni dell'utile d'esercizio precedente + / - Utile d'esercizio / Perdite dell'esercizio di riferimento	
Totale capitale proprio alla fine dell'esercizio di riferimento (prima dell'impiego dell'utile / del risanamento delle perdite)	
di cui Capitale sociale versato Riserva legale generale Riserva per titoli propri di partecipazione** Riserva di rivalutazione Altre riserve Riserve per rischi bancari generali Utile di bilancio / Perdita di bilancio	

** Nella chiusura individuale combinata, la riserva per titoli propri di partecipazione viene sostituita dalla posizione negativa "Titoli propri di partecipazione"[6].

H. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.12 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

STRUTTURA DELLE SCADENZE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DEL CAPITALE DI TERZI									
		a vista	con preav-viso	scadenza					Totale
				entro 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 12 mesi fino a 5 anni	oltre 5 an-ni	immobi-lizzati	
Attivo circolante									
Liquidità			–	–	–	–	–	–	
Crediti risultanti da titoli del mercato monetario								–	
Crediti nei confronti di banche								–	
Crediti nei confronti della clientela								–	
Crediti ipotecari								–	
Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione			–	–	–	–	–	–	
Investimenti finanziari									
Totale attivo circolante	**Esercizio di riferimento**								
	Esercizio precedente								
Capitale di terzi									
Impegni risultanti da titoli del mercato monetario									
Impegni nei confronti di banche									
Impegni nei confronti della clientela									
a titolo di risparmio e d'investimento									
Altri impegni nei confronti della clientela									
Obbligazioni di cassa		–	–						
Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti		–	–						
Totale capitale di terzi	**Esercizio di riferimento**								
	Esercizio precedente								

I. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.14 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

BILANCIO SUDDIVISO TRA SVIZZERA ED ESTERO				
	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO		ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Svizzera	Estero	Svizzera	Estero
Attivi Liquidità Crediti risultanti da titoli del mercato monetario Crediti nei confronti di banche Crediti nei confronti della clientela Crediti ipotecari Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione Investimenti finanziari Partecipazioni Immobilizzi Ratei e risconti Altri attivi Capitale sociale non versato				
Totale attivi				
Passivi Impegni risultanti da titoli del mercato monetario Impegni nei confronti di banche Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento Altri impegni nei confronti della clientela Obbligazioni di cassa Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti Ratei e risconti Altri passivi Rettifiche di valore e accantonamenti Riserve per rischi bancari generali Capitale sociale Riserva legale generale				

Riserva per titoli propri di partecipazione Riserva di rivalutazione Altre riserve Utile riportato / Perdita riportata Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio				
Totale passivi				

Le voci devono essere adeguate di conseguenza nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view[δ].

J. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.15 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

ATTIVI SUDDIVISI PER PAESI O GRUPPI DI PAESI				
	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO		ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore assoluto	Quota in %	Valore assoluto	Quota in %
Attivi ad esempio: Europa Svizzera ... America del Nord ... America del Sud ... Africa ... Asia ... Australia / Oceania ...				
Totale attivi				

K. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 3.16 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

BILANCIO PER VALUTE		CHF	EUR	USD	…	…	…
Attivi	Liquidità						
	Crediti risultanti da titoli del mercato monetario						
	Crediti nei confronti di banche						
	Crediti nei confronti della clientela						
	Crediti ipotecari						
	Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione						
	Investimenti finanziari						
	Partecipazioni						
	Immobilizzi						
	Ratei e risconti						
	Altri attivi						
	Capitale sociale non versato						
Totale attivi portati a bilancio							
Diritti di consegna relativi a operazioni su divise a pronti, a termine, a opzione**							
TOTALE ATTIVI							
Passivi	Impegni risultanti da titoli del mercato monetario						
	Impegni nei confronti di banche						
	Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento						
	Altri impegni nei confronti della clientela						
	Obbligazioni di cassa						
	Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti						
	Ratei e risconti						
	Altri passivi						
	Rettifiche di valore e accantonamenti						
	Riserve per rischi bancari generali						
	Capitale sociale						
	Riserva legale generale						
	Riserva per titoli propri di partecipazione						
	Riserva di rivalutazione						
	Altre riserve						

Utile riportato / Perdita riportata Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio						
Totale passivi portati a bilancio						
Impegni di consegna relativi a operazioni su divise a pronti, a termine, a opzione**						
TOTALE PASSIVI						
POSIZIONE NETTA PER VALUTA						

Le voci devono essere adeguate di conseguenza nella chiusura individuale e nella chiusura consolidata allestite secondo il principio del true and fair view.*

** Le opzioni devono essere ponderate per il delta $^{\delta}$.

L. Tabella secondo l'art. 25c cpv. 1 punto 4.3 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

SUDDIVISIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI APERTI

		STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE			STRUMENTI DI COPERTURA (HEDGING)***		
		Valori di rimpiazzo positivi	**Valori di rimpiazzo negativi**	**Volume contrattuale**	**Valori di rimpiazzo positivi**	**Valori di rimpiazzo negativi**	**Volume contrattuale**
Strumenti su tassi d'interesse	▪ Contratti a termine incl. FRA ▪ Swap ▪ Future ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (exchange traded)						
Divise / Metalli preziosi	▪ Contratti a termine ▪ Swap combinati in tassi d'interesse/divise ▪ Future ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (exchange traded)						
Titoli di partecipazione / Indici	▪ Contratti a termine ▪ Swap δ ▪ Future ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (exchange traded)						
Derivati di credito δ	▪ Credit default swap ▪ Total return swap ▪ First-to-default swap ▪ Altri derivati di credito						
Altri**	▪ Contratti a termine ▪ Swap δ ▪ Future ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (exchange traded)						

Totale prima di considerare gli accordi di compensazione (netting)	Esercizio di riferimento						
	Esercizio precedente						

Totale dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)	Valori di rimpiazzo positivi (cumulativi)	Valori di rimpiazzo negativi (cumulativi)
Esercizio di riferimento		
Esercizio precedente		

** Ad es. commodities.
*** Strumenti di copertura secondo quanto specificato al nm. 29g $^{\delta}$.

M. Tabella secondo gli art. 25i cpv. 4 e 25c cpv. 1 punto 3.4 OBCR (chiusura individuale supplementare e chiusura consolidata)

SCHEMA DEGLI INVESTIMENTI									
	Valore d'acquisto	Ammortamenti e rettifiche di valore finora eseguiti (equity method) δ	Valore contabile alla fine dell'esercizio precedente	Esercizio di riferimento					
				Riclassificazioni	Investimenti	Disinvestimenti	Ammortamenti	Rettifica di valore delle partecipazioni valutati secondo l'equity method / Apprezzamenti δ	Valore contabile alla fine dell'esercizio di riferimento
Partecipazioni - Partecipazioni valutate secondo il metodo dell'equivalenza (equity method) - Altre partecipazioni									
Totale partecipazioni									
Immobili Stabili della banca Altri immobili Altri immobilizzi Oggetti in leasing finanziario Altro**									
Totale immobilizzi									
Goodwill Altri valori immateriali									
Totale valori immateriali									

Valore d'assicurazione contro gli incendi degli immobili Valore d'assicurazione contro gli incendi degli altri immobilizzi

Impegni: canoni futuri relativi al leasing operativo

Nella chiusura consolidata, le ripercussioni dei cambiamenti intervenuti nell’area di consolidamento devono essere riportate in una colonna separata [δ].

** Compresi i programmi informatici (software) sviluppati internamente o acquistati.

N. Tabella secondo gli art. 25i cpv. 5 e 25c cpv. 1 punto 3.11 OBCR (chiusura individuale supplementare[δ] e chiusura consolidata)

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO	
Capitale proprio all'inizio dell'esercizio di riferimento Capitale sociale versato Riserva di capitale Riserva dell'utile Riserva di rivalutazione Riserve per rischi bancari generali Utile del gruppo/Perdita del gruppo** + / - Conversione delle valute estere - Titoli propri di partecipazione	
Subtotale	
+ / - Effetti di un restatement	
Totale capitale proprio all'inizio dell'esercizio di riferimento	
+ / - Aumento / Diminuzione di capitale + Aggio + / - Altre assegnazioni alle riserve / Altri prelievi dalle riserve - Dividendi e altre distribuzioni + / - Utile del gruppo / Perdita del gruppo dell'esercizio di riferimento - Acquisizioni di titoli propri di partecipazione (costi d'acquisto) + Alienazioni di titoli propri di partecipazione (costi d'acquisto) +/- Utili / Perdite da alienazioni di titoli propri di partecipazione +/- Differenze di conversione	
Totale capitale proprio alla fine dell'esercizio di riferimento	
di cui Capitale sociale versato Riserva di capitale Riserva dell'utile Riserva di rivalutazione Riserve per rischi bancari generali Utile del gruppo / Perdita del gruppo + / - Conversione delle valute estere - Titoli propri di partecipazione	

Titoli propri di partecipazione:	Quantità
Titoli propri di partecipazione al 1° gennaio	
+ Acquisizioni	
- Alienazioni	
= Saldo al 31 dicembre	

** Nella chiusura individuale supplementare[δ] "Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio".

O. Tabella secondo gli art. 25i cpv. 5 e 25c cpv. 1 punto 3.6 OBCR (chiusura individuale e consolidata)

A) Attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e attivi con riserva di proprietà, senza operazioni di prestito titoli e operazioni pronti contro termine	
Valore contabile degli attivi costituiti in pegno e ceduti a titolo di garanzia	Impegni effettivi

B) Operazioni di prestito titoli (securities lending and borrowing) e operazioni pronti contro termine (repurchase e reverse repurchase)	**Esercizio di riferimento**	**Esercizio precedente**
Crediti da depositi in contanti nelle operazioni di securities borrowing e di reverse repurchase		
Impegni da depositi in contanti nelle operazioni di securities lending e di repurchase		
Titoli in proprio possesso prestati nelle operazioni di securities lending o forniti a titolo di garanzia in quelle di securities borrowing nonché titoli trasferiti nelle operazioni di repurchase		
di cui titoli per i quali è stato concesso, senza restrizioni, il diritto di rivendita o di costituzione in pegno		
Titoli a garanzia nelle operazioni di securities lending, presi in prestito nelle operazioni di securities borrowing o ricevuti nelle operazioni di reverse repurchase per i quali è stato concesso, senza restrizioni, il diritto di rivendita o di ricostituzione in pegno		
di cui titoli costituiti in pegno o rivenduti		

P. Tabella modello relativa alla ricapitolazione dei prestiti obbligazionari in corso secondo il nm. 168

Emittente	Tasso d'interesse medio ponderato	Scadenza	Importo	
				non postergato
				postergato
				non postergato
				postergato
				non postergato
				postergato
TOTALE				

Sommario delle scadenze dei prestiti obbligazionari in corso

Emittente	A un anno	>1 – ≤ 2 anni	>2 – ≤ 3 anni	>3 – ≤ 4 anni	>4 – ≤ 5 anni	> 5 anni	TOTALE
TOTALE							

I campi grigi riguardano solo la chiusura consolidata, in caso di una presentazione per ogni società emittente)

Q. Tabella secondo i nm. 198a e 198b (chiusura individuale e consolidata)

Indicazioni sui patrimoni gestiti [δ]

Tipo dei patrimoni in gestione	Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
Patrimoni collocati in strumenti d'investimento collettivo in gestione proprietaria		
Patrimoni con mandato di gestione patrimoniale		
Altri patrimoni gestiti		
Totale patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi)		
Di cui doppi conteggi		
Afflussi / Deflussi netti di nuovi fondi (incl. doppi conteggi)		

Nella chiusura consolidata, le ripercussioni sul totale dei patrimoni gestiti dei cambiamenti intervenuti nell'area di consolidamento devono essere presentate in modo appropriato [δ].

XII. Rappresentazione schematica delle diverse chiusure secondo le DAC

Oggetto	Chiusura individuale (presentazione quanto più possibile vicina alla realtà)	Chiusura individuale combinata	Chiusura individuale supplementare (e chiusura consolidata)
Aspetto formale			
Bilancio / attivi	I valori immateriali devono essere registrati sotto gli immobilizzi.	I valori immateriali devono essere registrati sotto una voce separata (tra immobilizzi e ratei e risconti).	I valori immateriali devono essere registrati sotto una voce separata (tra immobilizzi e ratei e risconti).
Bilancio / fondi propri	Oltre al capitale sociale: ▪ riserva legale generale ▪ riserva per titoli propri di partecipazione ▪ riserva di rivalutazione ▪ altre riserve ▪ utile riportato / perdita riportata ▪ utile d'esercizio / perdita d'esercizio	Oltre al capitale sociale: ▪ riserva legale generale ▪ riserva di rivalutazione ▪ altre riserve ▪ utile riportato / perdita riportata ▪ utile d'esercizio / perdita d'esercizio ▪ ./. titoli propri di partecipazione	Oltre al capitale sociale: ▪ riserva di capitale ▪ riserva dell'utile ▪ quote minoritarie ▪ riserva di rivalutazione ▪ utile / perdita ▪ ./. titoli propri di partecipazione
Titoli propri di partecipazione	Iscrizione all'attivo conformemente al CO con contestuale costituzione di una "Riserva per titoli propri di partecipazione".	Deduzione diretta da una posizione negativa dei fondi propri, al posto dell'iscrizione all'attivo con contestuale costituzione di una "Riserva per titoli propri di partecipazione" (i pagamenti di dividendi e i risultati di rivendite sono da esporre sotto "Altre riserve").	Deduzione diretta dei fondi propri (i pagamenti di dividendi e i risultati di rivendite sono da esporre sotto "Riserva di capitale").

Oggetto	Chiusura individuale (presentazione quanto più possibile vicina alla realtà)	Chiusura individuale combinata	Chiusura individuale supplementare (e chiusura consolidata)
Conto economico / proventi da partecipazioni	Sommario dei proventi	Sommario dei proventi con indicazione nell'allegato degli effetti sul bilancio che avrebbe l'utilizzo teorico del metodo dell'equivalenza (equity method) [δ].	Suddivisione dei proventi da partecipazioni in: ▪ partecipazioni consolidate secondo il metodo dell'equivalenza (equity method) ▪ altre partecipazioni
Allegato	Sconto di consolidamento, se viene allestita a parte una chiusura individuale supplementare o una chiusura consolidata. Nell'allegato della chiusura individuale statutaria occorre segnalare che nell'allegato della chiusura redatta secondo il principio del true and fair view sono contenute ulteriori informazioni.		
Aspetto materiale			
Riserve latenti arbitrarie	È consentito in base alle prescrizioni fissate: ▪ nessuna sottovalutazione dell'attivo circolante (incl. investimenti finanziari); ▪ riserve latenti alla sottovoce "Altri accantonamenti" nei passivi; ▪ costituzione a carico delle posizioni "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite" o "Costi straordinari"; ▪ sottovalutazione degli attivi fissi in seguito ad ammortamenti non più necessari economicamente (a carico delle posizioni "Ammortamenti sugli	Non sono consentite riserve latenti arbitrarie. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti liberati e utilizzati per altro scopo devono essere indicati al lordo come scioglimenti o nuove costituzioni nell'allegato, tabella E (anche alla voce Rischi di perdita).	Non sono consentite riserve latenti arbitrarie. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti liberati e utilizzati per altro scopo devono essere indicati al lordo come scioglimenti o nuove costituzioni nell'allegato, tabella E (anche alla voce Rischi di perdita).

Oggetto	Chiusura individuale (presentazione quanto più possibile vicina alla realtà)	Chiusura individuale combinata	Chiusura individuale supplementare (e chiusura consolidata)
	attivi fissi" o "Costi straordinari"; ▪ possibilità di non sciogliere gli accantonamenti liberati e di assegnarli a riserve arbitrarie senza effetti sul conto economico (modifica della destinazione nella tabella E).		
Riserve latenti forzate	Risultano dal principio applicato del valore più basso. Le obbligazioni detenute fino alla scadenza devono essere valutate secondo il metodo accrual. Un'eccezione è rappresentata dalle operazioni di negoziazione per le quali generalmente deve essere considerato il valore effettivo (fair value).	Risultano dal principio applicato del valore più basso. Le obbligazioni detenute fino alla scadenza devono essere valutate secondo il metodo accrual. Un'eccezione è rappresentata dalle operazioni di negoziazione per le quali generalmente deve essere considerato il valore effettivo (fair value). Se per la valutazione delle partecipazioni su cui può essere esercitato un influsso importante non viene applicato il metodo dell'equivalenza (equity method), occorre indicare nell'allegato gli effetti.	Stessa situazione come per la chiusura individuale statutaria, con la seguente eccezione: applicazione tassativa del metodo dell'equivalenza (equity method) nella valutazione delle partecipazioni su cui può essere esercitato un influsso importante.
Riserva per rischi bancari generali	Accumulo possibile: ▪ a carico dei costi straordinari ▪ mediante una nuova destinazione di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi ▪ mediante un trasferimento di riserve latenti riportate in precedenza tra gli altri accantonamenti.	Costituzione possibile solo a carico dei "Costi straordinari".	Costituzione possibile solo a carico dei "Costi straordinari".
Goodwill pagato all'acquisizione di partecipazioni	Resta incorporato tra le "Partecipazioni".	Da scorporare ed esporre sotto "Valori immateriali". Data la non applicazione del metodo dell'equivalenza (equity method)	Da scorporare ed esporre sotto "Valori immateriali".

Oggetto	Chiusura individuale (presentazione quanto più possibile vicina alla realtà)	Chiusura individuale combinata	Chiusura individuale supplementare (e chiusura consolidata)
		l'ammortamento del goodwill deve essere ridotto per un importo pari alla rivalutazione della partecipazione (che non può essere contabilizzata) δ.	
Titoli propri di debito (titoli riscattati)	Possono essere portati all'attivo o compensati con la corrispondente posizione passiva.	Obbligo di compensazione	Obbligo di compensazione
Imposte *	▪ Gli effetti fiscali di perdite riportate non possono essere portati a bilancio; ▪ breve nota nell'allegato se le "Riserve per rischi bancari generali" sono tassate.	Applicazione integrale dei nm. 29b-1 – 29b-6 ad eccezione che sia vietata l'iscrizione a bilancio degli effetti fiscali di perdite riportate (nm. 29a). Il relativo importo non esposto all'attivo deve essere indicato nell'allegato.	Applicazione integrale dei nm 29b-1 – 29b-6. Sono da iscrivere a bilancio gli effetti fiscali di perdite riportate se vi sono forti probabilità che possano essere utilizzate (utili futuri).
Cambiamento dei principi di valutazione	Nessun obbligo di adeguamento dei valori dell'esercizio precedente (restatement).	Nessun obbligo di adeguamento dei valori dell'esercizio precedente (restatement). δ	Obbligo di adeguamento dei valori dell'esercizio precedente (restatement).
Voce "Risultato intermedio"	Da esporre solo se i costi e i ricavi straordinari influenzano in modo significativo l'utile o la perdita d'esercizio.	Da esporre sempre in presenza di costi straordinari e/o ricavi straordinari.	Da esporre sempre in presenza di costi straordinari e/o ricavi straordinari.

Elenco
delle modifiche

Le modifiche del 21.12.2006 fatte dalla CFB alla DAC-CFB del 14 dicembre 1994 sono contrassegnate con $^{\delta}$.

Questa circolare è modificata come segue:

Modifica del 19 novembre 2009 entrata in vigore il 1.1.2010 (contrassegnata con *)

nm. modificato	167a-2

Modifiche del 4 marzo 2011 entrate in vigore immediatamente (contrassegnate con *)

nm. modificati	1d, 1h, 28-4, 79a, 83, 112, 149, 184b, 188, 210a (note a pié di pagina), 228, 248, 250, 266

Modifica del 1° giugno 2012 entrata in vigore il 1.1.2013.

Sono stati modificati i rimandi all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1.1.2013.

Modifica entrata in vigore il 26.6.2013 (contrassegnata con *)

nm. modificato	45

L'appendice è modificata come segue:

Modifiche del 4 marzo 2011 entrate in vigore immediatamente (contrassegnate con *)

modificati	capitolo XI, tabelle F, K capitolo XII, voce "imposte"